


CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN

40 ANNI DI AZIONI IN DIFESA DEI DIRITTI DIMOSTRANO CHE I NOSTRI RICORSI ALL'APPARATO DELLA GIUSTIZIA SONO L'ESTREMO RIMEDIO

raccolta degli articoli estratti dalle riviste dal n.223/2023 al n.230/2025




**Associazione Nazionale
COORDINAMENTO
CAMPERISTI**
www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

La nostra storia, che parte dal 1985 quando ci siamo costituiti per far varare una legge per regolamentare la circolazione e sosta delle autocaravan, l'allestimento di impianti igienico sanitari, per lo scarico delle acque reflue dalle autocaravan e per il rifornimento idrico.

Nel 1991 l'obiettivo fu raggiunto con l'emanazione della Legge 336. Poi, dovemmo intervenire di nuovo per farla includere nel 1992 nel Nuovo Codice della Strada. Anche questo obiettivo fu conseguito, dimostrando il valore civico e rappresentativo dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI.

Una storia che è proseguita fino a oggi perché moltissimi Sindaci non rispettavano e non rispettano i diritti sanciti dalle leggi per la circolazione e sosta delle autocaravan.

ESEMPI DI DISCRIMINAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN ATTIVATI IN VIOLAZIONE DI LEGGE DAI COMUNI E ALTRI GESTORI DELLE STRADE



Vieste, multa da € 6.191,48



In penale per aver sostato



Avviso o similare per indurre a un rapido pagamento



GLI STALLI DI SOSTA CHE, NON GIUSTIFICATI DA CRITERI TECNICI, DISCRIMINANO I VEICOLI IN BASE ALLA LUNGHEZZA SPENDENDO SOLDI PUBBLICI PER L'ACQUISTO E LA POSA DI QUINTALI DI VERNICE CHE POI, CON L'ABRASIONE, INQUINANO LE FOGNE



Il Sindaco convoca



Tariffe contro legge



INCREDIBILE
Il divieto di circolazione stradale per altezza, a fianco, perché dovrebbe esistere un ostacolo che lo giustifica, ma poi vediamo autorizzare la circolazione stradale a veicoli che trasportano a bordo decine di persone oltre il conducente che possono superare detta limitazione.



Accesso al parcheggio sbarrato per altezza quando non esistono ostacoli a giustificare tale limitazione.



Ma la notte... NO

INSIEME PER NON FARCI RUBARE LA SPERANZA DI CAMBIARE E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DI TUTTI, SEMPRE CON IL PESSIMISMO DELL'INTELLIGENZA E L'OTTIMISMO DELLA VOLONTÀ

Non s'invecchia finché ogni giorno si fa qualcosa di creativo e s'interviene nella gestione del territorio.

Ricordare sempre che ogni vostra azione, piccola o grande, è determinante per non farsi rubare la speranza di cambiare, migliorando la qualità della vita, seguendo **per aspera ad astra** (*attraverso le asperità sino alle stelle*) e **vitam impendere vero** (*dedicare la vita alla verità*).

Ricordare di essere sobri, pazienti, non disperarsi dinanzi a un disinteresse diffuso e non esaltarsi a ogni sciocchezza o piccolo traguardo. Sempre il pessimismo dell'intelligenza e l'ottimismo della volontà.

Per essere cittadini e non sudditi, la battaglia per la difesa e applicazione dei diritti è giornaliera, infatti, come cantava Giorgio Gaber:

*La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone,
la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.*

Per un nuovo anno pieno di PACE, SALUTE, AMORE e LAVORO anche a Natale 2025 per i cristiani si rinnova la speranza con la nascita del bambin Gesù mentre per gli altri si rinnova la speranza intorno all'albero di Natale ma, a Natalino, passiamo dalla speranza all'azione rileggendo la poesia **Lentamente Muore** (*A Morte Devagar*) di Martha Medeiros:

Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la marca, chi non rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce.

Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero su bianco e i puntini sulle "i" piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti.

Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza, per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati.

Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in sé stesso.

Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare; chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce.

Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità.

Come in tutte le battaglie: Che la giornata sia propizia.

Pier Luigi Ciolli



Firenze, 2 novembre 2025: giorno per la commemorazione dei morti e il nostro impegno civico è la migliore riconoscenza e rispetto per tutti coloro che hanno sofferto e sono morti per farci nascere cittadini portatori dei diritti costituzionali.

Abbiamo pensato di ripercorrere i 40 anni di impegno civico e che proseguiranno nel 2026.

Grazie agli associati e al volontariato, dal 1985 siamo intervenuti per inserire nella Legge la disciplina della circolazione e sosta delle autocaravan e il far allestire impianti igienico-sanitari per poter scaricare le acque reflue e caricare l'acqua potabile.

Dopo 40 anni siamo ancora in azione perché a partire dai 7.896 sindaci e poi dagli altri soggetti pubblici preposti alla gestione della circolazione stradale possono impunemente violare la Legge visto che:

1. possono emanare provvedimenti gravemente limitativi alla circolazione stradale senza alcun controllo preventivo sulla legittimità del provvedimento attivato mentre prima esisteva il CO.RE.CO che poteva bloccarli;
2. possono pubblicizzare i loro provvedimenti semplicemente inserendoli nell'Albo Pretorio online e dopo 15 giorni toglierli in modo che quando ne prendiamo conoscenza sono scaduti i termini per far un ricorso al TAR
3. i costi e i tempi per arrivare a una sentenza in giudicato sono di anni e, mentre chi è pagato o eletto per amministrare il bene pubblico può aspettare senza subire alcuno stress visto che non pagherà in prima persona, il cittadino deve rimanere in ansia per anni e anche quando il suo ricorso è accolto, il rimborso previsto in sentenza non consente di recuperare i costi subiti, quindi ha perso in ogni modo.

Nelle pagine che seguono ho inserito solo alcune pagine estratte dalla rivista *inCAMPER* che evidenziano alcuni temi affrontati, i successi, gli insuccessi che non ci hanno fermato perché lo Stato siamo noi cittadini e i cambiamenti possono avvenire solo se si partecipa attivamente in prima persona.

Le seguenti pagine evidenziano solo alcune temi azioni affrontate dal settembre 2025 andando indietro fino all'agosto 2017 ma già bastano per essere un esempio di cosa fare per cambiare e che è possibile cambiare se creiamo nuove forze dedicando ognuno le proprie possibili risorse. Completeremo questo documento arrivando fino al 1985 quando insieme iniziammo l'impresa.



Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21

NON SCRIVERCI attraverso chat, whatsapp, SMS, facebook o similari

mail: info@coordinamentocamperisti.it

PEC: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

055 2469343 – 328 8169174 dal lunedì al venerdì in orari 9-12 e 15-17



*Clicca sul numero di pagina per l'argomento desiderato.
Clicca sul numero in basso per tornare al sommario.*

sommario

6 CHI SIAMO

8 **inCAMPER 213**

gennaio-febbraio 2023

9 **DIVIETI ANTICAMPER: AZIONI E SENTENZE**

24 **LIMITAZIONI ILLEGITTIME**

25 **inCAMPER 218**

novembre-dicembre 2023

26 **BLOCCHI PERMANENTI DEL TRAFFICO**

30 **COMUNE DI CERVIGNANO D'ADDA**

32 **COMUNE DI ASCEA**

34 **COMUNE DI MACUGNAGA**

36 **VAL DI RHEMES, VAL D'AOSTA**

43 **COMUNE DI MILAZZO E LA DISINFORMAZIONE RAI**

46 **AUTOCARAVAN: ISTRUZIONI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA**

48 **inCAMPER 221**

maggio-giugno 2024

49 **LE VITTORIE AI T.A.R. DALLE ALPI ALLA SICILIA**

50 **inCAMPER 222**

luglio-agosto 2024

51 **LE AZIONI IN CORSO**

59 **inCAMPER 230**

novembre-dicembre 2025

60 **COMUNE DI ANDRIANO, ACHTUNG ...ODER DIREKT**

61 **IL COMUNE DI VALLECROSIA ESEMPIO VIRTUOSO**

67 **COMUNE DI RODI GARGANICO ...E SIAMO ALLA SETTIMA CONDANNA**

69 **DA COMMISSARIARE IL COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO**

72 **COMUNE DI ARCO**

85 **I SUCCESSI CONSEGUITI**



Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

L'**ASSOCIAZIONE NAZIONE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, grazie alle risorse provenienti dai contributi versati anno dopo anno nel fondo comune è in continua azione per difendere ogni giorno il diritto a circolare e sostare con le autocaravan.

Azioni che hanno consentito di ottenere l'annullamento o la revoca dei provvedimenti degli enti locali istitutivi di limitazioni alle autocaravan con relativa rimozione della segnaletica oltre all'annullamento delle sanzioni amministrative comminate alle autocaravan.

La nostra storia, che parte dal 1985 quando ci siamo costituiti per far varare una legge per regolamentare la circolazione e sosta delle autocaravan e prevedesse l'allestimento di impianti igienico sanitari per lo scarico delle acque reflue dalle autocaravan e per il rifornimento idrico.

Conseguimmo detto obiettivo nel 1991 con la Legge 336 e poi dovemmo intervenire di nuovo per farla includere nel Nuovo Codice della Strada che aveva cassato tante leggi tra le quali la Legge 336.

Conseguimmo anche detto obiettivo nel 1992, dimostrando il valore civico e rappresentativo dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONE COORDINAMENTO CAMPERISTI**.

Una rappresentatività e titolarità dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONE COORDINAMENTO CAMPERISTI** riconosciuta nei Tribunali Amministrativi italiani in decine di sentenze.

Un impegno proseguito per 40 anni perché molti Comuni proseguono ad emanare limitazioni illegittime alla circolazione e sosta delle autocaravan.

Nonostante ciò, nei 40 anni abbiamo sempre dimostrato il nostro senso civico, ricorrendo all'apparato della Giustizia, come extrema ratio, solo quando gli enti proprietari delle strade ignorano o respingono le richieste bonarie di risoluzione delle questioni. Un senso civico che lo dimostrano le decine di interpellazioni ministeriali ministeriali ministeriali e le istanze di autotutela che inviamo ai Comuni che emanano provvedimenti illegittimi per impedire o limitare la circolazione e sosta delle autocaravan.

Lunghissimo è l'elenco dei Comuni che, a seguito dei ricorsi dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONE COORDINAMENTO CAMPERISTI** sono stati condannati. Un'ulteriore conferma della illegittimità dei provvedimenti limitativi alla sola circolazione e sosta delle autocaravan.

Purtroppo, essendo le spese di lite sono state liquidate secondo parametri minimi non adeguati all'attività processuale svolta dalla difesa del cittadino, infatti, un Giudice deve adottare i parametri previsti dalle leggi dei tariffari che però NON corrispondono ai costi reali che comporta il ricorrere all'apparato della Giustizia. Un sistema studiato dall'altro secolo e mantenuto oggi per impedire al cittadino di far valere un suo diritto, specialmente contro chi ha eletto o paga per amministrare i beni pubblici che ha solo l'effetto allontanare i cittadini dal senso civico tanto da disertare le urne al momento delle elezioni nonché attivare criticità socioeconomiche che prima o poi, come la storia insegna, si trasformeranno in violenze incontrollabili.

L'**ASSOCIAZIONE NAZIONE COORDINAMENTO CAMPERISTI** prosegue nella sua azione civica grazie al sostegno di migliaia di cittadini che scelgono di essere insieme per unire le loro singole risorse.

Premesso che tutti possono sbagliare, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, in presenza di discriminazione diretta alla circolazione e sosta delle autocaravan, invia sempre un'istanza al Comune chiedendo prima copia dei provvedimenti e poi invia un'istanza per rispettare tempestivamente la legge, revocando in autotutela i provvedimenti relativi nonché scusarsi pubblicamente per l'errore commesso che ha creato stress, perdite di tempo e denaro ai cittadini e alla Pubblica Amministrazione. In sintesi, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** confida sempre che il Comune, imitando gli esempi positivi di tanti altri Sindaci che hanno emanato atti per impedire o limitare la circolazione e sosta delle sole autocaravan, poi hanno correttamente revocato gli atti in autotutela, evitando:

1. **oneri a carico dell'APPARATO DELLA GIUSTIZIA, perché**, già in criticità per l'esiguo personale, è destinatario di un aumento del lavoro che attiva stress agli addetti e determina criticità sociali comportando l'aumento della lunghezza dei processi. Un carico di lavoro che non deve attivarsi stante le leggi in vigore dal 1991 con la Legge n. 336, il Nuovo Codice della Strada in vigore dal 1992 e i ricorsi presentati dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** negli anni accolti dai Prefetti e dai giudici in ogni ordine e grado, in particolare nelle decine di sentenze dei Tribunali amministrativi;
2. **oneri a carico dei CITTADINI ITALIANI e dei TURISTI STRANIERI, perché** non hanno potuto fruire del territorio; hanno subito uno stress nel vedersi rifiutati; hanno dovuto cambiare l'itinerario per trovare una nuova destinazione per le loro vacanze spendendo soldi in carburante e consumo del veicolo, inquinando perché ogni chilometro in più percorso partecipa all'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua (*sommati sono decine di migliaia di chilometri che dovevano e potevano essere evitati*) nonché rischiare di essere coinvolti in incidenti stradali;
3. **oneri a carico dei CITTADINI RESIDENTI, perché**, come lo testimoniano fatti accaduti, hanno subito uno stress nell'essere CONVOCATI dal Sindaco con un'affissione sui parabrezza che faceva pensare a chi passava chissà che cosa, tipo .. veicolo sequestrato .. multato .. eccetera. Cittadini che subiscono la perdita di decine di migliaia di euro (per l'acquisto, l'installazione, disinstallazione e smaltimento delle segnaletiche stradali verticali, sbarre limitatrici per altezza, fogli di convocazione eccetera) che dovevano invece essere utilizzati per aiutare i concittadini colpiti da criticità sociali. Cittadini che subiscono il danno relativo all'utilizzo del tempo dei dipendenti comunali per ordinare stampati, stocarli nei magazzini, distribuirli nonché redigere avvisi, verbali, notifiche, partecipare a udienze in tribunali, redigere riscontri alle istanze, affiggere sui parabrezza le CONVOCAZIONI: tempo che doveva essere dedicato a intervenire per verificare e segnalare le insidie stradali da eliminare, contrastare la vendita di merce rubata o contraffatta, pattugliare i giardini e i parchi, garantendo la sicurezza dei cittadini. Cittadini che perdono gli introiti e i positivi rapporti sociali attivati dalle presenze dei turisti che praticano il turismo in autocaravan apporto di sviluppo socioeconomico e dei loro amici che, ricevuto notizia di come sono trattati i turisti, evitano di visitare detto Comune;
4. **oneri a carico del GOVERNO, perché** è percepito come il primo responsabile non avendo recepito le modifiche al Codice della Strada ripetutamente presentate e sollecitate dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** al fine di sanzionare immediatamente quei Comuni che, per interessi locali o personali hanno violato la Legge 336 del 1991 e poi violare quanto sancito nel Codice della Strada a partire dal 1992 riguardo alla circolazione e sosta delle autocaravan. In pratica, un Governo che non interviene per eliminare l'eccesso di libertà consentito ai 7.896 sindaci italiani a causa della eliminazione dei *COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO SUGLI ATTI* che con il loro lavoro impedivano l'emanazione di atti in violazione di legge. Un eccesso di libertà, per fare un esempio recente, di un sindaco che vuole vietare ai cittadini di esporre bandiere alle finestre;
5. **oneri a carico dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI, perché** si trova costretta a presentare ricorsi, spendendo migliaia di euro che non sono rimborsati quando i ricorsi sono accolti perché sono previsti dalle leggi dei tariffari che non corrispondono ai costi reali che comporta il ricorrere all'apparato della Giustizia. Un sistema studiato dall'altro secolo e mantenuto oggi per impedire al cittadino di far valere un suo diritto, specialmente contro chi ha eletto o paga per amministrare i beni pubblici.

dal 1988

in CAMPER



www.incamper.org
Rivista priva di pubblicità a pagamento

gennaio-febbraio 2023 **213**
Esemplare gratuito fuori commercio

DIVIETI ANTICAMPER: AZIONI E SENTENZE

Sintetico elenco dal 2019 al 28 ottobre 2022 dei risultati conseguiti a livello legale e dei processi pendenti

di Rossella del Piano

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, grazie alle risorse provenienti esclusivamente dai contributi versati anno dopo anno dagli associati, è in continua azione per difendere ogni giorno il diritto a circolare e sostare con le autocaravan. Azioni che hanno consentito di ottenere l'annullamento o la revoca dei provvedimenti degli enti locali istitutivi di limitazioni alle autocaravan con relativa rimozione della segnaletica oltre all'annullamento delle sanzioni amministrative comminate ai camperisti.

A seguire, in ordine alfabetico per ente, sono elencati alcuni dei risultati ottenuti dal 2019 al 28 ottobre 2022 dall'**Avv. Assunta Brunetti** e dall'**Avv. Marcello Viganò** oltre ai procedimenti in corso.

Sentenze TAR

Bari Sardo (NU)

Oggetto: ordinanza n. 16 del 30 luglio 2018 istitutiva del divieto di sosta permanente alle autocaravan in tutto il territorio.
Giudice: T.A.R. Sardegna
Presidente estensore Dante D'Alessio.
Estremi causa: R.G. n. 908/2018
Sentenza: **Sentenza n. 443/2022 del 22 giugno 2022** (cessata materia del contendere per revoca dell'ordinanza)

Levanto (SP)

Oggetto: ordinanza del Sindaco di Levanto n. 3/2018 istitutiva del divieto di sosta permanente alle autocaravan su tutto il territorio comunale.
Giudice: T.A.R. Liguria
Presidente estensore Dr. Paolo Peruggia
Estremi causa: R.G. n. 420/2018
Sentenza: **Sentenza n. 111/2021 del 13 febbraio 2021**

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Comune di Ville di Fiemme (TN)

Oggetto: annullamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti n. 7 del 9.1.2020 e dell'ordinanza del Sindaco di Varena n. 699 del 24.07.2018 istitutiva della limitazione temporale per la sosta delle autocaravan presso il passo di Lavazé.
Giudice: T.R.G.A. Trentino Alto Adige - Trento
Presidente estensore Dr. Carlo Polidori
Estremi causa: R.G. n. 62/2020
Sentenza: **Sentenza n. 179/2020 del 27 ottobre 2020**

Montegiordano (CS)

Oggetto: ordinanza del Sindaco di Montegiordano n. 20/2017 istitutiva del divieto di sosta camper in lungomare di Montegiordano e nell'intero centro abitato.
Giudice: T.A.R. Calabria
Presidente Giovanni Iannini – estensore Arturo Levato
Estremi causa: R.G. n. 1431/2017
Sentenza: **Sentenza n. 2033/2021 del 17 novembre 2021**

Rabbi (TN)

Oggetto: ordinanza del Sindaco di Rabbi n. 60/2021 istitutiva del divieto di sosta per le autocaravan su tutto il territorio comunale dalle ore 20.00 alle ore 06.00.

Giudice: T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, sede di Trento.
Presidente Fulvio Rocco – estensore Carlo Polidori

Estremi causa: R.G. n. 104/2021

Sentenza: **Sentenza n. 52/2022 del 4 marzo 2022**

Terlano (BZ)

Oggetto: ordinanza del Sindaco di Terlano n. 8 del 7.03.2017 istitutiva di sbarre e divieti di transito per altezza in via Jakobi e relativa ordinanza integrativa n. 20 del 26.5.2017.

Giudice: T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Sezione Autonoma di Bolzano
Presidente Edith Engl – estensore Terenzio Del Gaudio

Estremi causa: R.G. n. 111/2019

Sentenza: **Sentenza n. 69/2019 del 13 marzo 2019**

Terni (TR)

Oggetto: ordinanza del Sindaco di Terni n. 96348 dell'11.7.2018 istitutiva del divieto di sosta per caravan, autocaravan e simili sugli stalli di sosta di Piazzale F. Fatati.

Giudice: T.A.R. Umbria
Presidente Raffaele Potenza – estensore Daniela Carrarelli

Estremi causa: R.G. n. 565/2018

Sentenza: **Sentenza n. 968/2021 del 27 dicembre 2021**

Trento

Oggetto: ordinanza del Comune di Trento n 1341/2020/27 del 26.11.2020 istitutiva del divieto di transito a veicoli di altezza superiore a 2,10 metri con apposizione di sbarre nel parcheggio di Lungadige San Nicolò e ordinanza del Comune di Trento n 458/2021/27 del 29.4.2021 che sostituisce la precedente.

Giudice: T.R.G.A. Trentino Alto Adige – sede di Trento

Estremi causa: R.G. n. 6/2021

Sentenza: **Sentenza n. 171/2021 del 26 ottobre 2021**

Valgrisenche (AO)

Oggetto: ordinanza del Sindaco di Valgrisenche n. 23 del 04.08.2021 istitutiva del divieto di sosta alle autocaravan dalle 22.00 alle 06.00 su tutto il territorio comunale.

Giudice: T.A.R. Valle D'Aosta
Presidente Silvia La Guardia – estensore Carlo Buonauro

Estremi causa: R.G. n. 45/2021

Sentenza: **Sentenza n. 12/2022 del 14 febbraio 2022**

Procedimenti pendenti ai TAR

T.A.R. Abruzzo

ANCC / Comune di Martinsicuro: R.G. 415/2016 - ricorso del 24 settembre 2016

T.A.R. Calabria

ANCC / Comune di Tropea: R.G. 1402/2020 - ricorso del 23 novembre 2020

T.A.R. Liguria

ANCC / Comune di Sestri Levante (ord. n. 5/2022): R.G. 165/2022 - ricorso del 16 marzo 2022

ANCC / Comune di Sestri Levante (ord. n. 10/2022): R.G. 235/2022 - ricorso del 21 aprile 2022

ANCC / Comune di Sestri Levante (ord. n. 17/2022): R.G. 286/2022 - ricorso del 12 maggio 2022

ANCC / Comune di Sestri Levante (ord. n. 18/2022): R.G. 287/2022 - ricorso del 13 maggio 2022

T.A.R. Lombardia - Brescia

ANCC / Comune di Caponago: R.G. 2683/2019 - ricorso del 19 dicembre 2019

ANCC / Comune di Idro: R.G. 822/2022 - ricorso del 6 ottobre 2022

T.A.R. Lombardia - Milano

ANCC / Comune di Dervio: R.G. 2841/2022 - ricorso del 18 ottobre 2022

T.A.R. Piemonte

ANCC / Comune di Bardonecchia: R.G. 307/2020 - ricorso del 16 maggio 2020

ANCC / Comune di Usseglio: R.G. 838/2020 - ricorso del 12 novembre 2020

ANCC / Comune di Vauda Canavese (ord. 10/2020): R.G. 854/2020 - ricorso del 17 novembre 2020

ANCC / Comune di Vauda Canavese (ord. 12/2020): R.G. 74/2021 - ricorso del 27 gennaio 2021

ANCC / Comune di Arona: R.G. 421/2021 - ricorso del 18 maggio 2021

T.A.R. Puglia - Bari

ANCC / Comune di Rodi Garganico: R.G. 1024/2021 - ricorso del 06 ottobre 2021

ANCC / Comune di Vieste: R.G. 1336/2020 - ricorso del 23 novembre 2020

T.A.R. Sardegna

ANCC / Comune di Golfo Aranci: R.G. 757/2021 - ricorso del 01 ottobre 2021

T.A.R. Sicilia - Catania

ANCC / Comune di Siracusa: R.G. 1278/2019 - ricorso del 02 agosto 2019

ANCC / Comune di Oliveri: R.G. 1358/2020 - ricorso del 24 settembre 2020

ANCC / Comune di Gioiosa Marea: R.G. 1128/2022 - ricorso del 12 luglio 2022

T.A.R. Toscana

ANCC / Comune di Pietrasanta: R.G. 944/2017 - ricorso del 18 luglio 2017

ANCC / Comune di Cascina: R.G. 1302/2017 - ricorso del 19 ottobre 2017

ANCC / Comune di Massa: R.G. 1327/2018 - ricorso del 19 settembre 2018

ANCC / Comune di Campi Bisenzio: R.G. 1044/2019 - ricorso del 01 agosto 2019

ANCC / Comune di Bagno a Ripoli: R.G. 164/2020 - ricorso del 06 febbraio 2020

ANCC / Comune di Pisa: R.G. 165/2020 - ricorso del 06 febbraio 2020

ANCC / Ministero Infrastrutture e Trasporti / Comune di Prato: R.G. 423/2020 - ricorso del 20 maggio 2020

T.A.R. Veneto

ANCC / Comune di Garda: R.G. 342/2018 - ricorso del 19 marzo 2018

Sentenze Giudici di Pace

Arzachena (OT)

Oggetto: ordinanza-ingiunzione della Capitaneria di Porto di Olbia per violazione dell'art. 1161 codice della navigazione – occupazione di spazio demaniale in località Porto Cervo.
Giudice: Giudice di Pace di La Maddalena – Dr. Giuseppe Doro
Estremi causa: R.G. n. 4/2020
Sentenza: **Sentenza n. 42/2021 del 12 aprile 2021**

Arzachena (OT)

Oggetto: ordinanza-ingiunzione della Capitaneria di Porto di Olbia per violazione dell'art. 1161 codice della navigazione – occupazione di spazio demaniale in località Porto Cervo.
Giudice: Giudice di Pace di La Maddalena – Dr. Giuseppe Doro
Estremi causa: R.G. n. 5/2020
Sentenza: **Sentenza n. 43/2021 del 12 aprile 2021**

Auronzo di Cadore (BL)

Oggetto: verbale dei Carabinieri di Auronzo di Cadore di accertamento di violazione dell'art. 7 c.d.s. per divieto di sosta alle autocaravan in parcheggio Taiarezze.
Giudice: Giudice di Pace di Belluno – Dr. Gianni Bottoli
Estremi causa: R.G. n. 1557/2021
Sentenza: **Sentenza n. 33/2022 del 4 marzo 2022** (cessata materia del contendere e condanna alle spese per soccombenza virtuale)

Bagno a Ripoli (FI)

Oggetto: verbale di violazione della riserva di sosta ad autovetture in via del Padule.
Giudice: Giudice di Pace di Firenze – Dr. Sonia Salerno
Estremi causa: R.G. n. 1176/2020
Sentenza: **Sentenza n. 1502/2020 del 25 luglio 2020**

Buggerru (CA)

Oggetto: verbale di violazione dell'art. 185 co. 2 C.d.S. per apertura pedana e posizionamento sassi sotto le ruote in località San Nicolò.
Giudice: Giudice di Pace di Cagliari – Dr. Luigia Frau
Estremi causa: R.G. n. 1092/2020
Sentenza: **Sentenza n. 855/2021 del 19 luglio 2021**

Caorle (VE)

Oggetto: ordinanza-ingiunzione del Comune di Carole per violazione dell'ordinanza sindacale n. 224/2008 in piazzale Aldo Moro istitutiva del divieto di sosta alle autocaravan.
Giudice: Giudice di Pace di Pordenone – Dr. Anna Salice
Estremi causa: R.G. n. 418/2019
Sentenza: **Sentenza n. 3/2021 del 09 marzo 2021**

Cesenatico (FC)

Oggetto: verbale di violazione del divieto di sosta nel parcheggio tra viale Cecchini e via Negrelli.
Giudice: Giudice di Pace di Forlì – Dr. Guglielmo Giuliano
Estremi causa: R.G. n. 4687/2019
Sentenza: **Sentenza n. 477/2020 del 14 settembre 2019**

Dobbiaco (BZ)

Oggetto: verbale di violazione del divieto di sosta in via della Stazione dalle ore 20 alle ore 8.
Giudice: Giudice di Pace di Brunico – Dr. Nicoletta Masotti
Estremi causa: R.G. n. 748/2018
Sentenza: **Sentenza n. 49/2019 del 02 marzo 2019**

Dobbiaco (BZ)

Oggetto: verbale del Comune di Dobbiaco per violazione del divieto di sosta dalle ore 20 alle ore 8 in via della Stazione istituito con ordinanza n. 30 dell'11 giugno 2012.
Giudice: Giudice di pace di Brunico – Dr. Nicoletta Masotti
Estremi causa: R.G. n. 623/2020
Sentenza: **Sentenza n. 38/2021 del 10 novembre 2021**

Dro (TN)

Oggetto: verbale di violazione per sosta riservata alle autovetture in via Michelotti.
Giudice: Giudice di Pace di Riva del Garda – Dr. Marcello Mancini
Estremi causa: R.G. n. 319/2022
Sentenza: **Sentenza n. 50/2022 del 16 settembre 2022**

Dro (TN)

Oggetto: verbale di violazione per sosta riservata alle autovetture in via Michelotti.
Giudice: Giudice di Pace di Riva del Garda – Dr. Marcello Mancini
Estremi causa: R.G. n. 406/2022
Sentenza: **Sentenza n. 51/2022 del 16 settembre 2022**

Finale Ligure (SV)

Oggetto: verbale di violazione per divieto di sosta in piazza Vuillermin ove vige divieto di transito per autocaravan.
Giudice: Giudice di Pace di Savona – Dr. Stefano Boero
Estremi causa: R.G. n. 2251/2020
Sentenza: **Sentenza n. 480/2021 del 07 giugno 2021**

Genova

Oggetto: verbale di violazione per (presunta) riserva alle autovetture in via Piacenza.
Giudice: Giudice di Pace di Genova – Dr. Alessandra Sesoldi.
Estremi causa: R.G. n. 1454/2019
Sentenza: **Dispositivo dell'11 ottobre 2022**

Massa (MS)

Oggetto: verbale di violazione del divieto di circolazione per veicoli di altezza superiore a 2 metri nel parcheggio di via Casola.
Giudice: Giudice di Pace di Massa – Dr. Alfredo Bassioni
Estremi causa: R.G. n. 819/2018
Sentenza: **Sentenza n. 238/2020 del 22 febbraio 2022**

Massa (MS)

Oggetto: verbale di violazione del divieto di circolazione per veicoli di altezza superiore a 2 metri nel parcheggio di via Casola.
Giudice: Giudice di Pace di Massa – Dr. Alfredo Bassioni
Estremi causa: R.G. n. 949/2018
Sentenza: **Sentenza n. 409/2020 del 22 agosto 2022**

Piombino (LI)

Oggetto: ordinanza-ingiunzione per violazione del regolamento ANPIL in località Baratti-Populonia ove vige divieto di transito per larghezza.
Giudice: Giudice di Pace di Piombino – Dr. Maria Elena Cristiani
Estremi causa: R.G. n. 23/2021
Sentenza: **Sentenza n. 44 del 05 luglio 2021**

Recco (GE)

Oggetto: ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Genova in relazione al verbale del Comune di Recco per violazione della riserva di parcheggio ad autovetture e autocarri di massa a pieno carico sino a 3,5 t. in via Cornice Golfo Paradiso.
Giudice: Giudice di Pace di Genova – Dr. Mariangela Giorgetti
Estremi causa: R.G. n. 8841/2018
Sentenza: **Sentenza n. 76/2019 del 05 febbraio 2019**

Recco (GE)

Oggetto: verbale di violazione della riserva di parcheggio ad autovetture e autocarri di massa a pieno carico sino a 3,5 t. in via Cornice Golfo Paradiso.
Giudice: Giudice di Pace di Genova – Dr. Rosa Leite Luzia
Estremi causa: R.G. n. 9680/2019
Sentenza: **Sentenza n. 1261/2020 del 27 gennaio 2022**

Rodi Garganico (FG)

Oggetto: verbale del Comune di Rodi Garganico per violazione del divieto di transito alle autocaravan in via Madonna della Libera istituito con ord. 16/2021.
Giudice: Giudice di Pace di Rodi Garganico – Dr. Vilma Russo.
Estremi causa: R.G. n. 229/2021
Sentenza: **Sentenza n. 70/2022 del 4 luglio 2022**

Rodi Garganico (FG)

Oggetto: verbale del Comune di Rodi Garganico per violazione del divieto di transito alle autocaravan in via Madonna della Libera istituito con ord. 16/2021.
Giudice: Giudice di Pace di Rodi Garganico – Dr. Vilma Russo.
Estremi causa: R.G. n. 237/2021
Sentenza: **Sentenza n. 63/2022 del 30 giugno 2022**

San Benedetto del Tronto (AP)

Oggetto: verbale di violazione del divieto di sosta tra viale Marinai d'Italia e viale dei Tigli.
Giudice: Giudice di Pace di Ascoli Piceno – Dr. Francesca Volpi
Estremi causa: R.G. n. 5658/2018
Sentenza: **Sentenza n. 276/2019 del 26 giugno 2019**

Procedimenti pendenti ai Giudici di Pace

Comune di Andalo

Giudice di Pace di Mezzolombardo: R.G. 93/2020 - ricorso del 04 giugno 2020

Giudice di Pace di Mezzolombardo: R.G. 483/2021 - ricorso del 26 novembre 2021

Comune di Bardonecchia

Giudice di Pace di Torino: R.G. da assegnare - ricorso del 13 ottobre 2022

Comune di Cabras

Giudice di Pace di Oristano: R.G. 410/2020 - ricorso del 01 ottobre 2020

Comune di Castiglione della Pescaia

Giudice di Pace di Grosseto: R.G. 1993/2021 - ricorso del 07 settembre 2021

Comune di Etroubles

Giudice di Pace di Aosta: R.G. da assegnare - ricorso del 20 ottobre 2022

Comune di Grosseto

Giudice di Pace di Grosseto: R.G. da assegnare - ricorso del 26 ottobre 2022

Comune di Golfo Aranci

Giudice di Pace di Olbia: R.G. 1455/2021 - ricorso del 09 ottobre 2021

Comune di Idro

Giudice di Pace di Brescia: R.G. da assegnare - ricorso del 27 ottobre 2022

Comune di Milano

Giudice di Pace di Milano: R.G. 34119/2022 - ricorso del 27 luglio 2022.

Comune di Orosei

Giudice di Pace di Nuoro: R.G. 323/2021 - ricorso del 03 maggio 2021

Comune di Palau

Giudice di Pace di Tempio Pausania: R.G. 341/2021 - ricorso del 11 novembre 2021

Comune di Pollica

Giudice di Pace di Vallo della Lucania: R.G. 903/2021 - ricorso del 21 settembre 2021

Comune di Primiero San Martino di Castrozza

Giudice di Pace di Borgo Valsugana: R.G. 207/2022 - ricorso del 20 maggio 2022

Comune di Rodi Garganico

Giudice di Pace di Rodi Garganico: R.G. da assegnare - ricorso del 7 ottobre 2022

Sentenze Tribunali

Castiglione della Pescaia (GR)

Oggetto: sentenza del Giudice di Pace di Grosseto n. 632/2017 resa nella causa di opposizione a ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Grosseto relativa a verbale del Comune di Castiglione della Pescaia per violazione della riserva di sosta ad autovetture e autocarri in piazza Salebro.

Giudice: Tribunale di Grosseto – Dr. Giulia Conte

Estremi causa: R.G. n. 1069/2018

Sentenza: **Sentenza n. 795/2019 del 16 ottobre 2019**

Imperia

Oggetto: verbale di violazione per sosta riservata alle autovetture in via Aurelia.

Giudice: Tribunale di Imperia – Dr. Pasquale Longarini

Estremi causa: R.G. n. 430/2021

Sentenza: **Sentenza n. 624/2021 del 28 ottobre 2021**

Manciano (GR)

Oggetto: ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Grosseto in relazione al verbale del Comune di Manciano per violazione del divieto di transito a tutti i veicoli eccetto autovetture, motoveicoli, ciclomotori e autorizzati in via del Molino.

Giudice: Tribunale di Grosseto – Dr. Giulia Conte

Estremi causa: R.G. n. 714/2014

Sentenza: **Sentenza n. 137/2019 del 27 febbraio 2019**

Minturno (LT)

Oggetto: verbale di violazione per divieto di sosta alle autocaravan in via Sieci.

Giudice: Tribunale di Cassino – Dr. Federico Eramo

Estremi causa: R.G. n. 4063/2018

Sentenza: **Sentenza n. 779/2020 del 27 ottobre 2020**

Porto Cesareo (LE)

Oggetto: ordinanza-ingiunzione della Regione Puglia in relazione al verbale della Guardia di Finanza per violazione dell'art. 1154 codice della navigazione.

Giudice: Tribunale di Lecce – Dr. Maria Esposito

Estremi causa: R.G. n. 9083/2016

Sentenza: **Sentenza n. 578/2019 del 15 febbraio 2019**

Procedimenti pendenti ai Tribunali

Tribunale di Ancona

Comune di Ancona: R.G. 1058/2021 - ricorso del 04 marzo 2021

Tribunale di Belluno

Prefettura di Belluno (Comune di Auronzo di Cadore) - R.G. 510/2022 - ricorso del 12 maggio 2022.

Tribunale di Bolzano

Comune di Dobbiaco (appellante) - R.G. 1478/2022 - ricorso Comune del 7 maggio 2022.

Tribunale di Brescia

Comune di Salò: R.G. 5615/2021 - ricorso del 10 maggio 2021

Tribunale di Cagliari

Comune di Arbus: R.G. 9963/2017 - ricorso del 31 ottobre 2017

Comune di Villasimius: R.G. 11027/2018 - ricorso del 24 dicembre 2018

Tribunale di Oristano

Comune di Cabras - R.G. 687/2021 - ricorso del 04 giugno 2021

Tribunale di Patti

Comune di Oliveri: R.G. 1799/2021 - ricorso del 15 dicembre 2021

Comune di Oliveri: R.G. 1800/2021 - ricorso del 15 dicembre 2021

Tribunale di Tempio Pausania

Prefettura di Sassari (Comune di Aglientu): R.G. 1602/2014 - ricorso del 17 luglio 2014

Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Olbia (appellante) - R.G. 829/2021 - ricorso Ministero del 26 maggio 2021

Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Olbia (appellante) - R.G. 830/2021 - ricorso Ministero del 26 maggio 2021

Tribunale di Vallo della Lucania

Comune di Ascea - R.G. 600/2022 - ricorso del 29 aprile 2022

Risorse necessarie per ogni processo (valori medi)

- Onorari: da euro 500,00 (cause al Giudice di Pace) a euro 3.000,00 (cause al TAR)
 - Esborsi (contributo unificato, notifiche, anticipazioni): da euro 60,00 a euro 650,00
 - Spese e indennità di trasferta: variabili in base all'ubicazione dell'Ufficio giudiziario.
- In ipotesi di soccombenza è possibile un eventuale addebito delle spese legali avversarie.

Revoche e Annullamenti in Autotutela

Alberobello (BA)

Oggetto: verbale di violazione del divieto di transito alle autocaravan in via Battisti.
Provvedimento: **Revoca del Comune di Alberobello con provvedimento del 9 dicembre 2020**

Auronzo di Cadore (BL)

Oggetto: verbale dei Carabinieri di Auronzo di Cadore per violazione di divieto di sosta alle autocaravan nel parcheggio in località Taiarezze.
Provvedimento: **Annullamento del Comune di Auronzo di Cadore con atto dell'11.2.2022 in pendenza del ricorso al Giudice di Pace di Belluno**

Bari Sardo (NU)

Oggetto: divieto di sosta permanente alle autocaravan in tutto il territorio istituito con ordinanza n. 16 del 30 luglio 2018.
Provvedimento: **Revoca del Comune di Bari Sardo con ordinanza di revoca n. 9 del 16 giugno 2022**

Branzi (BG)

Oggetto: divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio dalle ore 21 alle ore 9 istituito con ordinanza n. 26 del 26 maggio 2009.
Provvedimento: **Revoca del Comune di Branzi avviata con nota del 13 marzo 2019**

Butera (CL)

Oggetto: divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio comunale istituito con ordinanza n. 9 dell'11 luglio 2017.
Provvedimento: **Revoca del Comune di Butera con ordinanza n. 30 del 25 settembre 2018, comunicata il 23 gennaio 2019**

Cavedine (TN)

Oggetto: divieto di sosta alle autocaravan istituito con ordinanza n. 48/2019
Provvedimento: **Revoca del Comune avviata con lettera prot. 11312 del 27 ottobre 2022**

Costermano sul Garda (VR)

Oggetto: sbarre a 2 mt di altezza e divieto di transito per altezza nel parcheggio adiacente il parco amicizia dei popoli.
Provvedimento: **Rimozione sbarre e divieti il 4 marzo 2022 comunicata con nota prot. n. 3221 del 7 marzo 2022**

Farra di Soligo (TV)

Oggetto: divieto di sosta ai fini abitativi a camper, caravan, roulottes e mezzi simili nel territorio comunale istituito con ordinanza n. 52 del 27 maggio 2021.
Provvedimento: **Annullamento del Comune di Farra di Soligo con ordinanza n. 61 del 29 giugno 2021**

Gallipoli (LE)

Oggetto: divieto di fermata alle autocaravan nel parcheggio di via Zacà.
Provvedimento: **Revoca del Comune di Gallipoli avviata con nota prot. n. 44585 del 22 settembre 2020**

Germignaga (VA)

Oggetto: divieto di transito e sosta alle autocaravan nel parcheggio tra via Matteotti e via Toti istituito con ordinanza n. 46 del 19 ottobre 2018.
Provvedimento: **Revoca del Comune di Germignaga con ordinanza n. 36 del 15 ottobre 2019**

Gioiosa Marea (ME)

Oggetto: divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio istituito con ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022.
Provvedimento: **Revoca con ordinanza del Comune di Gioiosa Marea n. 62 del 12 settembre 2022**

Grosseto (Provincia)

Oggetto: divieto di sosta alle autocaravan sulla S.P. 37 Macinaie dal km 9+400 al km 9+650 lato destro e sulla S.P. 45 Contessa dal km 0+150 al km 0+400 istituito con ordinanza n. 20406 del 5 agosto 2020.
Provvedimento: **Revoca della Provincia di Grosseto con ordinanza n. 24040 del 16 settembre 2020**

Massa (MS)

Oggetto: divieto di transito e sosta ai veicoli più alti di 2 metri in alcune strade del territorio, istituito con determinazione dirigenziale n. 383 del 14 luglio 2018.
Provvedimento: **Revoca del Comune di Massa con determinazione n. 1000 del 16 maggio 2019**

Piombino (LI)

Oggetto: verbale di violazione art. 18 del Regolamento ANPIL.
Provvedimento: **Annullamento del Comune di Piombino con nota prot. n. 7735/2021 del 26 febbraio 2021**

Rabbi (TN)

Oggetto: divieto di sosta alle autocaravan su tutto il territorio e divieto di transito per altezza nel parcheggio "Plaze dei Forni", istituito con ordinanza n. 28 del 10 agosto 2020.
Provvedimento: **Revoca del Comune di Rabbi con ordinanza n. 29 del 3 settembre 2020, in pendenza del ricorso al T.R.G.A. Trento**

Riccione (RN)

Oggetto: divieto di sosta ai veicoli di altezza superiore a 2 metri in piazzale Neruda e piazzale Marinali d'Italia istituito con ordinanza n. 272 del 29 maggio 1996.
Provvedimento: **Revoca del Comune di Riccione avviata con nota del 26 settembre 2019**

Roccafranca (BS)

Oggetto: divieti di sosta alle autocaravan in via Cimabue.
Provvedimento: **Annullamento del Comune di Roccafranca con rimozione dei divieti il 10 febbraio 2022**

Sestri Levante

Oggetto: avviso di violazione per sosta riservata alle autovetture in via Val di Canepa.
Provvedimento: **Annullamento del Comune di Sestri Levante con nota prot. n. 2579 del 19 gennaio 2022**

Oggetto: secondo avviso di violazione per sosta riservata alle autovetture in via Val di Canepa.
Provvedimento: **Annullamento del Comune di Sestri Levante con nota prot. n. 2612 del 19 gennaio 2022**

Oggetto: avviso di violazione per sosta riservata alle autovetture in piazza Falcone e Borsellino.
Provvedimento: **Annullamento del Comune di Sestri Levante con nota prot. n. 13950 del 24 marzo 2022**

Viareggio (LU)

Oggetto: verbale della Capitaneria di Porto di Viareggio per violazione art. 1174 co. 2 codice della navigazione per sosta a ciglio banchina.
Provvedimento: **Ordinanza di archiviazione n. 10/2022 del 29.03.2022**

Zone (BS)

Oggetto: divieto di fermata alle autocaravan nei parcheggi in via Aldo Moro (piazza Vadur).
Provvedimento: **Rimozione divieti comunicata il 16 febbraio 2022**

Sentenze e Revoche per altre violazioni al C.d.S.

I nostri consulenti **Avv. Assunta Brunetti** e **Avv. Marcello Viganò** hanno inoltre conseguito le seguenti vittorie (sentenze o revoche) aventi per oggetto altre sanzioni.

Arezzo

Oggetto: verbale di violazione dell'art. 7 C.d.S. per secondo passaggio in ZTL.
Giudice: Giudice di Pace di Arezzo – Dr. Braccini Sabrina
Estremi causa: R.G. n. 458/2020
Provvedimento: **Provvedimento del Comune di Arezzo n. 1177 dell'8 giugno 2020**, di annullamento in autotutela del verbale – **sentenza n. 285/2021 del 14 giugno 2021**

Arezzo

Oggetto: verbale di violazione dell'art. 7 C.d.S. per secondo passaggio in ZTL.
Giudice: Giudice di Pace di Arezzo – Dr. Braccini Sabrina
Estremi causa: R.G. n. 3664/2019
Provvedimento: **Provvedimento del Comune di Arezzo n. 60 del 14 gennaio 2020**, di annullamento in autotutela del verbale e successiva **sentenza n. 173/2020 del 14 settembre 2020**

Camaione (LU)

Oggetto: ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Lucca in relazione al verbale di violazione del Comune di Camaione per violazione dell'art. 145 C.d.S.
Giudice: Giudice di Pace di Lucca – Dr. Claudia Pacini.
Estremi causa: R.G. n. 2495/2019
Provvedimento: **Sentenza n. 821/2021 dell'8 marzo 2022**

Firenze

Oggetto: verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio.
Giudice: Giudice di Pace di Firenze – Dr. Manila Peccantini
Estremi causa: R.G. n. 6442/2017
Sentenza: **Sentenza n. 3290/2018 del 27 febbraio 2019**

Firenze

Oggetto: verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio.
Giudice: Giudice di Pace di Firenze – Dr. Pier Paolo Blasi
Estremi causa: R.G. n. 6443/2017
Sentenza: **Sentenza n. 2005/2018 del 26 marzo 2019**

Firenze

Oggetto: verbale di violazione dell'art. 142 C.d.S. per eccesso di velocità.
Provvedimento: **Revoca con nota del Comune di Firenze del 17 ottobre 2019**

Firenze

Oggetto: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio.
Giudice: Giudice di Pace di Firenze – Dr. Manila Peccantini
Estremi causa: R.G. n. 4779/2018
Sentenza: **Sentenza n. 1749/2019 del 02 dicembre 2019**

Firenze

Oggetto: verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio.
Giudice: Giudice di Pace di Firenze – Dr. Pier Paolo Blasi
Estremi causa: R.G. n. 9722/2017
Sentenza: **Sentenza n. 172/2020 del 23 novembre 2020**

Firenze

Oggetto: verbale di violazione dell'art. 142 C.d.S. per eccesso di velocità.
Giudice: Giudice di Pace di Firenze – Dr. Carla De Santis
Estremi causa: R.G. n. 277/2020
Sentenza: **Sentenza n. 1310/2020 del 29 luglio 2020**

Firenze

Oggetto: verbale di violazione dell'art. 7 C.d.S. per sosta riservata ai residenti in zona di particolare rilevanza urbanistica.
Giudice: Giudice di Pace di Firenze – Dr. Maria Barbara Benvenuti
Estremi causa: R.G. n. 8427/2019
Sentenza: **Sentenza n. 1791/2020 del 22 settembre 2020**

Firenze

Oggetto: verbale di violazione dell'art. 7 C.d.S. per sosta riservata ai residenti in zona di particolare rilevanza urbanistica.
Giudice: Giudice di Pace di Firenze – Dr. Carla De Santis
Estremi causa: R.G. n. 5649/2021
Sentenza: **Sentenza n. 3603/2021 del 27 aprile 2022**

Firenze

Oggetto: verbale di violazione dell'art. 157 C.d.S. per mancato pagamento del parcheggio.
Giudice: Giudice di Pace di Firenze – Dr. Manila Peccantini
Estremi causa: R.G. n. 5650/2021
Sentenza: **Sentenza n. 351/2022 del 4 maggio 2022**

Firenze

Oggetto: verbale di violazione dell'art. 7 c.d.s. per sosta riservata ai residenti in zona di particolare rilevanza urbanistica
Giudice: Giudice di Pace di Firenze – Dr. Sonia Salerno.
Estremi causa: R.G. n. 1668/2022
Sentenza: **Sentenza n. 1712/2022 dell'11 luglio 2022**

Firenze Città Metropolitana

Oggetto: verbale di violazione dell'art. 142 C.d.S. per eccesso di velocità.
Giudice: Giudice di Pace di Firenze – Dr. Pier Paolo Blasi
Estremi causa: R.G. n. 14931/2016
Sentenza: **Sentenza n. 1783/2018 del 07 marzo 2019**

Firenze Città Metropolitana

Oggetto: verbale di violazione dell'art. 142 C.d.S. per eccesso di velocità.
Giudice: Tribunale di Firenze – Dr. Susanna Zanda
Estremi causa: R.G. n. 9884/2019
Sentenza: **Sentenza n. 2577/2020 del 23 novembre 2020**

Porto San Giorgio (FM)

Oggetto: verbale di violazione dell'art. 126-bis per obbligo di comunicare i dati del conducente.
Giudice: Giudice di Pace di Fermo – Dr. Serenella Monachesi
Estremi causa: R.G. n. 3288/2019
Sentenza: **Sentenza n. 15/2020 del 31 gennaio 2020**

San Vero Milis (OR)

Oggetto: ordinanza ingiunzione del Comune di San Vero Milis per violazione di ordinanza comunale istitutiva del divieto di sosta sulle dune e sulla vegetazione in località Sa Mesa Longa.
Giudice: Tribunale di Oristano – Dr. Consuelo Mighela
Estremi causa: R.G. n. 4/2017
Sentenza: **Sentenza n. 553/2019 del 10 ottobre 2019**

Verona

Oggetto: verbale di violazione dell'art. 7 c.d.s. per duplice accesso in ZTL
Giudice: Giudice di Pace di Verona – Dr. Franco Guidoni.
Estremi causa: R.G. n. 354/2022
Sentenza: **Sentenza n. 1174/2022 del 26 settembre 2022**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Procedimenti pendenti ex art. 6 DPR 495/92

- | | |
|---|--|
| 1) Alberobello, istanza del 26.11.2015 (ord. 33/2004) | 27) Gargnago, istanza del 29.6.2018 |
| 2) Alberobello, istanza del 16.1.2019
(p. Piccini, contr. Popoleto) | 28) Gera Lario, istanza del 19.7.2018 |
| 3) Andriano, istanza 5.4.2018 – park escluso
autocaravan v. Wehrburg | 29) Imperia, istanza 12.7.2016 |
| 4) Andriano, istanza 21.6.2018 – v. del Sole | 30) Loano, istanza 18.10.2017 |
| 5) Aquileia, istanza del 12.3.2019 | 31) Luino, istanza del 14.3.2019 |
| 6) Arco, istanza 4.4.2018 – v. Leonardi
sbarre e div. transito | 32) Marsala, istanza del 30.4.2018 |
| 7) Arco, istanza 4.4.2018 – v. Lungo Sarca | 33) Milano, istanza del 27.3.2018 |
| 8) Arco, istanza 4.4.2018 – v. Leonardi div. transito | 34) Minturno, istanza del 2.10.2018 |
| 9) Arco, istanza 4.4.2018 – v. Martiri | 35) Padova, istanza del 27.2.2018 |
| 10) Ascea, istanza del 20.7.2018 | 36) Pella, istanza del 9.7.2019 (ord. 13/2016) |
| 11) Asiago, istanza del 7.10.2019 | 37) Pietra Ligure, istanza del 28.6.2018 |
| 12) Biella, istanza del 27.4.2018 | 38) Polignano a Mare, istanza del 26.6.2018 |
| 13) Borgo Veneto, istanza del 7.5.2019 | 39) Porto Cesareo, istanza del 6.10.2021 |
| 14) Bormio, istanza 5.4.2018 | 40) Porto Venere, istanza 19.11.2018 –
v Garibaldi divieto transito |
| 15) Butera, istanza del 18.1.2019 | 41) Prato, istanza del 2.5.2018 (ord. 2193) |
| 16) Calasetta, istanza dell'11.6.2018 | 42) Recco, istanza del 14.5.2018 |
| 17) Calenzano, istanza del 18.1.2019 | 43) Riva del Garda, istanza 4.12.2017 – aree varie |
| 18) Candiolo, istanza del 15.5.2019 | 44) Riva del Garda, istanza 24.11.2017 –
porto S. Niccolò |
| 19) Carrara, istanza del 17.4.2018 | 45) San Quirico d'Orcia, istanza del 18.12.2018 |
| 20) Casalecchio di Reno, istanza del 12.3.2019 | 46) Santa Teresa di Gallura, istanza del 3.10.2019 |
| 21) Caserta, istanza del 24.8.2017 | 47) San Vito Chietino, istanza del 7.1.2020 |
| 22) Cecina istanza del 10.4.2019 (ord. 29/2014) | 48) Terracina, istanza 23.6.2017 |
| 23) Cogne, istanza del 12.11.2018 | 49) Vetralla, istanza dell'11.9.2018 |
| 24) Dobbiaco, istanza del 18.6.2018 | 50) Venezia, istanza MIT del 7.9.2018 |
| 25) Finale Ligure, istanza 28.4.2018 –
v Calice divieto transito | 51) Trieste, istanza dell'11.9.2018 |
| 26) Gallipoli, istanza del 26.3.2018 | 52) Torrazza Coste, istanza del 2.7.2018 |
| | 53) Ventimiglia – istanza del 20.9.2019 |
| | 54) Villasimius, istanza 29.9.2017. |

RICORSI EX ART. 37 CODICE DELLA STRADA

Procedimenti pendenti ex art. 37 del C.d.S.

- 1) Civitanova Marche, ricorso del 5.8.2017
- 2) Livigno, ricorso del 16.8.2018
- 3) Pietrasanta, ricorso del 21.6.2017
- 4) Torino – ricorso del 19.6.2018

ULTERIORI ATTIVITÀ

- Procedimenti di accesso documentale e civico generalizzato (istanze, riesami, solleciti e corrispondenza in merito).
- Scritti difensivi ex legge 689/81.
- Istanze di revoca in autotutela dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale e della segnaletica e relativa corrispondenza in merito.
- Istanze e interventi a vario titolo, quali ad esempio: richieste di chiarimento in merito all'installazione di segnaletica o a comportamenti degli organi accertatori; istanze per l'iscrizione nel registro delle Pubbliche Amministrazioni; interventi sulle strutture ricettive.
- Partecipazione ai tavoli tecnici per la formazione di testi normativi.
- Diffide ex art. 328 c.p.
- Esposti alla Corte dei conti.
- Esposti alla Procura della Repubblica.
- Interventi per i postvendita (denunce di difetti di conformità, richieste di chiarimento).
- Produzione di articoli.
- Analisi della corrispondenza in entrata e produzione dei relativi riscontri.

LIMITAZIONI ILLEGITTIME

Circolazione e sosta delle autocaravan: chi e cosa induce i sindaci a emanare ordinanze *anticamper*

di Pier Luigi Ciolli

L'esperienza in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, evidenziata dal 1985 a oggi nelle corrispondenze dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con i sindaci e dal 1988 nelle pubblicazioni sulla rivista incAMPER, ha evidenziato che l'ente che adotta provvedimenti *anticamper* (*sbarre, divieti alla circolazione, divieti alla sosta per le autocaravan, DASPO eccetera*) corrisponde spesso a un Sindaco o dirigente che:

1. non conosce il Codice della Strada e/o non ascolta il parere del suo comandante la Polizia Municipale e, pensando di essere un MONARCA, emana ordinanze, agevolato dall'abolizione dei Comitati Regionali di Controllo (*La legge 142/1990 abolì il controllo di merito e ridusse gli atti sottoposti a controllo di legittimità: ulteriormente ridotti dall'articolo 17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n. 127: la cosiddetta Legge Bassanini-bis*);
2. non essendo capace di indirizzare o far intervenire la Polizia Municipale per sanzionare e allontanare chi confonde la sosta con il bivacco e/o il campeggio, emana un'ordinanza di divieto alle autocaravan. Un esempio per tutti: le *sbarre anticamper* attivate dal Sindaco di Costermano del Garda (*vedi articoli aprendo www.incamper.org riviste numero 208 e 209*) perché un camperista tedesco era stato fotografato mentre faceva la doccia all'aperto, vicino alla sua autocaravan;
3. cede alle pressioni di alcuni gestori di parcheggi, di alberghi, di B&B che, praticando alte tariffe che permettano loro di campare dodici mesi lavorando solo pochi mesi l'anno, pretendono che gli stalli di sosta siano lasciati liberi per i loro clienti. A questi si aggiungono i gestori di campeggi che si sentono defraudati di una parte di guadagno (*campeggi che nella maggior parte dei casi non ricevono ispezioni per verificare il rispetto di quanto prevede la legge riguardo al numero di bungalow e case mobili*). Per quanto riguarda i parcheggi a pagamento per autocaravan (*un esempio è il Comune di Ville di Fiemme*) nonché di alcuni privati che affittano terreni per creare parcheggi con esclusione delle autocaravan (*esempio Comune di San Giovanni di Fassa*). E ancora: alcuni gestori di stabilimenti balneari (*che vogliono mantenere i loro privilegi, tanto che, l'articolo 18 settembre 2022 <https://europa.today.it/lavoro/ue-procedura-balneari.html> ricorda che la Commissione europea ha aperto una procedura d'infrazione, e se si arrivasse alla Corte di giustizia, la sentenza di condanna e le relative sanzioni nei confronti del nostro Paese sarebbero a carico di tutti i cittadini*), fino ad arrivare a chi affitta case per la stagione (*soggetti che, tra l'altro, in molti casi non registrano i contratti eludendo tasse e imposte, facilitati dal fatto che è rarissimo che il Comune incroci i consumi dell'acqua con le registrazioni dei contratti di affitto*);
4. è spinto a emanare un divieto illegittimo dai concittadini, invidiosi verso i proprietari di autocaravan e/o disturbati dalla presenza di poche autocaravan in un parcheggio a loro limitrofo.

Far rispettare quanto prevede la legge riguardo alla circolazione e sosta delle autocaravan è possibile, ma richiede notevoli risorse; quindi, entra in azione associandoti e facendo associare all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, che è l'unica a intervenire fattivamente e con risultati concreti dal 1985 a oggi.

dal 1988

in CAMPER

*Auguri di pace, salute
e lavoro per il 2024*



www.incamper.org
Rivista priva di pubblicità a pagamento

novembre-dicembre 2023 **218**
Esemplare gratuito fuori commercio

BLOCCHI PERMANENTI DEL TRAFFICO

Una riflessione per i cittadini che tengono ai diritti costituzionali e all'aggiornamento, ricordando che la libertà è partecipazione

di Pier Luigi Ciolli



Il vero blocco permanente, per ora, è che la maggioranza dei cittadini non legge, si scarica davanti alla televisione, scrive a raffica nei social erroneamente pensando di incidere sulla realtà.

Cittadini che hanno dimenticato che in decine di migliaia hanno sofferto e sono morti per trasformarci da sudditi analfabeti in cittadini con una istruzione, con diritti costituzionali, ricordando che la libertà non è star sopra un albero, libertà è partecipazione.

In sintesi, per far valere la ragione e i diritti, il cittadino deve e può entrare in azione nella realtà, impegnando una parte del suo tempo e del suo denaro. Può e deve sfruttare la potenzialità di Internet per far squadra in modo da poter intervenire nella realtà come ha dimostrato dal 1985 l'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI conseguendo concreti risultati nell'informazione, nel partecipare attivamente al miglioramento delle normative, nel difendere in giudizio i camperisti che venivano multati in seguito a ordinanze illegittime.

Riguardo ai blocchi del traffico l'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI è intervenuta dal 2005 inviando mail, istanze e pubblicando sulla rivista **inCAMPER** per informare come combatterli vista la loro oggettiva inutilità.


Nel 2016 inserimmo nei siti internet www.incamper.org e www.coordinamentocamperisti.it una petizione utile a porre le basi per costituire un'associazione con lo scopo sociale di far revocare i blocchi permanenti del traffico e inviammo una mail a circa 80.000 camperisti, invitandoli a informare tutti coloro che avevano nella loro rubrica mail visto che il problema riguardava tutti i proprietari di veicoli. Solo in 1.312 si registrarono, dimostrando che la maggioranza pensava che i blocchi permanenti non sarebbero scattati.



Ancora oggi i cittadini colpiti preferiscono farsi contravvenzionare, urlare nei social, evitando di impegnarsi per organizzarsi. Infatti, è solo facendo gruppo insieme che si vince.

Noi, come Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI, non abbiamo le risorse per affrontare da soli un problema che riguarda milioni di utenti ma abbiamo attivato un ricorso sperimentale a Milano. Un ricorso che ha comportato il dedicare tantissime ore nostre e dei consulenti giuridici perché è enorme la mole di provvedimenti che hanno posto alla base delle disposizioni (Milano li ha rinnovati ogni anno per complicare al cittadino la difesa).

Ecco in una immagine la dimostrazione di come l'inquinamento atmosferico, avendo una pluralità di cause, non deve e non può colpire il trasporto su gomma, specialmente quello dei veicoli leggeri (autovetture, autocaravan, moto eccetera), altrimenti sono espedienti per mantenere il micidiale consumismo (rapida sostituzione dei veicoli) che crea enormi criticità socioeconomiche.



È dannoso per la nazione che un Governo accetti tali imposizioni dall'Unione Europea per attivare i blocchi permanenti del traffico in base alla categoria EURO quando è pacifico che tali decisioni sono state condizionate dalle lobby dei costruttori di autoveicoli che, visto il calo delle vendite a causa delle crisi economiche nelle varie nazioni, hanno cavalcato e fatto cavalcare come soluzione l'acquisto dei veicoli elettrici.

Veicoli elettrici che, se valutati nel loro arco di vita (*dalla produzione, alla sua ricarica per poter circolare, ai consumi delle parti quando è in circolazione, allo smaltimento dei pacchi di batterie e/o di tutto il veicolo*) sono più inquinanti di un veicolo con motore termico.

Inutile chiedere delle deroghe perché sarebbero una mera perdita di tempo visto che ognuno ha una sua motivazione. La soluzione deve essere globale; quindi, occorre intervenire per convincere gli europarlamentari che ci rappresentano e il nostro Governo a far revocare i blocchi del traffico permanenti in base alla categoria EURO, premiando invece chi possiede da tanti anni un veicolo sicuro visto che passa le previste revisioni, paga il bollo, paga l'assicurazione, percorre i minimi chilometri ogni anno per recarsi al lavoro e/o per praticare attività sociali che migliorano la sua qualità della vita nonché consente lo sviluppo del turismo interno durante tutto l'anno.

Qualcosa sta cambiando perché la propaganda per far rottamare i veicoli termici è stata smentita da analisi oggettive; a seguire alcuni articoli:

13 ottobre 2018 - <https://www.ilsole24ore.com/art/tavares-ceo-psa-la-svolta-elettrica-e-scelta-emotiva-e-piena-incognite-AEnDzmMG>

04 settembre 2023 - L'Ue inizia a cambiare idea sulle auto elettriche - Tempi

07 settembre 2023 - <https://www.open.online/2023/09/07/cdm-diesel-euro-5-stop-piemonte-posticipato/> - https://www.open.online/2023/09/07/cdm-diesel-euro-5-stop-piemonte-posticipato/?refresh_ce-cp

A seguire articoli pubblicati
sulla rivista **inCAMPER**

Rivista numero 67 da pagina 44 a pagina 45

Rivista numero 104 da pagina 70 a pagina 92

Rivista numero 105 da pagina 103 a pagina 111

Rivista numero 107 da pagina 18 a pagina 21

Rivista numero 140 a pagina 65

Rivista numero 188 da pagina 8 a pagina 20

Rivista numero 202 da pagina 66 a pagina 73, a pagina 75

Rivista numero 206 a pagina 81

Rivista numero 217 da pagina 12 a pagina 20

A seguire articoli pubblicati

sulla rivista **NUOVE DIREZIONI -
CITTADINO E VIAGGIATORE**

Rivista numero 3 da pagina 9 a pagina 37

Rivista numero 51 a pagina 3

Rivista numero 53 da pagina 6 a pagina 8

Rivista numero 58 da pagina 28 a pagina 37

Rivista numero 59 da pagina 15 a pagina 19

PER COMPRENDERE IN MODO OGGETTIVO QUANTO INQUINA UN VEICOLO ELETTRICO

21 febbraio 2022 - <https://www.arp.at.toscana.it/notizie/arp.atnews/2022/031-22/veicoli-elettrici-non-a-zero-emissioni> Nel calcolo della CO₂, non ci si può fermare alla sola quantità di gas proveniente dagli scarichi: si deve tenere conto dell'intero ciclo di vita di un veicolo e dell'energia necessaria per produrlo e demolirlo.

L'Unione Europea considera pari a zero le emissioni di CO₂ delle auto elettriche. Questo perché si limita a prendere in considerazione soltanto le emissioni dal serbatoio alla ruota "tank to wheel" ovvero quelle legate all'uso della vettura, senza tenere conto né di quelle relative alla produzione di benzina, gasolio ed elettricità, né tantomeno di quelle derivanti dalla produzione e dallo smaltimento del veicolo. Il calcolo delle emissioni di un veicolo deve iniziare, invece, ancor prima della sua nascita, quando cioè viene prodotta l'energia necessaria alla fabbrica che lo produce. In questo senso l'inizio del ciclo di vita di un'automobile coincide con la produzione. Per questo, ai fini delle emissioni di anidride carbonica, è fondamentale il modo in cui si ottiene l'energia elettrica. Occorre infatti ricordare che il mix energetico per la produzione dell'elettricità condiziona le emissioni: in Italia il 43% proviene da gas naturale, il 36% da fonti rinnovabili, il 14% dal carbone, il 3,6% dal nucleare, lo 0,8% da prodotti petroliferi e la quota rimanente da altre materie prime secondo i dati raccolti dal **Gestore dei servizi energetici**- GSE S.p.A..

L'altro lato dell'elettrico

Così facendo, si scopre che anche i veicoli elettrici (*electric vehicle* - EV) non sono "trasparenti" per l'ambiente. Due sono i fattori determinanti: il modo di produrre energia elettrica, come accennato e quelli di costruzione e riciclo delle batterie/accumulatori. Sono queste le fasi in cui le emissioni non sempre sono pari a zero.

La fabbricazione dell'accumulatore delle auto elettriche è un processo che comporta elevate emissioni di anidride carbonica, proporzionali alla capacità della batteria stessa, che si aggiungono a quelle per la produzione della vettura.


L'attività di estrazione del petrolio ha di sicuro un impatto ambientale. Ma pure l'estrazione di litio, cobalto e nichel, necessari per le batterie, il loro trasporto e la realizzazione degli accumulatori comportano emissioni (da 56 a 494 g di CO₂ per kWh).

Le emissioni di CO₂ dei veicoli possono essere azzerate a patto però di utilizzare sempre energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Cosa non sempre fattibile, né facile da ottenere, visti i tempi necessari per realizzare impianti di nuova generazione. Paradossalmente abbiamo così paesi come la Cina con il maggior numero di EV in circolazione, ma anche il maggior numero di centrali di produzione dell'energia elettrica a carbone.

Alimentazione

Il modo in cui viene ottenuta l'energia elettrica inviata alle colonnine di ricarica delle auto a batteria fa la differenza sulle emissioni di CO₂ "dal pozzo alla ruota" (che considerano oltre all'impiego della vettura, anche la produzione dell'energia necessaria per l'alimentazione dell'accumulatore).

Un confronto corretto dunque, deve prendere in considerazione anche la media delle emissioni di CO₂ per la produzione dell'elettricità: nell'esempio citato per la Cina il valore è di 711 g/km, contro i 432 dei Paesi dell'**Ocse** (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), a causa proprio dell'utilizzo estensivo del carbone per alimentare le centrali termoelettriche.



Fine vita

L'Unione Europea ha stabilito che l'85% del peso di un'auto debba essere riciclato e riutilizzato e che il 10% debba essere impiegato come recupero energetico. Questa attività viene affidata a **centri specializzati** o a **consorzi** che si occupano ad esempio degli pneumatici. Tutte queste operazioni comportano però l'utilizzo di macchinari che richiedono energia.

Quando le batterie/accumulatori non sono più adatte all'impiego sul veicolo, queste possono ancora essere utilizzate come accumulatori stazionari, rinviando anche di molti anni il processo di riciclaggio. Questo consente da una parte di recuperare il prezioso materiale che contengono ma dall'altra comporta elevate emissioni di anidride carbonica per le fasi industriali di disassemblaggio ed estrazione.

COMUNE DI CERVIGNANO D'ADDA

Nella provincia di Lodi: MA LA NOTTE NO!

di Evandro Tesei

Eccoci di nuovo a dover intervenire per un divieto di sosta notturna alle autocaravan. Come ha scritto il nostro associato non basta una PEC, perché la nostra nazione è ancora avviluppata in una ragnatela di 7.901 Comuni dove ogni sindaco ha più poteri di un Presidente del Consiglio dei Ministri.



ITALIA AVVILUPPATA DA UNA RAGNATELA DI 7.901 COMUNI: ENTRA IN AZIONE PER LIBERARLA

dagli inutili Comuni, sindaci, assessori, consiglieri comunali, presidenti e consigli di amministrazione di società partecipate eccetera che sono un costo continuo di milioni di euro, insostenibili per una nazione in profonda crisi economica con più di 3 milioni di disoccupati e oltre 4 milioni in condizioni di povertà assoluta.

ACCORPARE I COMUNI sotto i 35.000 abitanti

lasciando, e possibilmente aumentando, gli sportelli multifunzionali per le pratiche dei cittadini.

Infatti, un sindaco ha più poteri di Presidente del Consiglio dei Ministri perché:

1. come in questo caso, ci troviamo di fronte a un sindaco eletto nel 2019 con soli 688 voti e che sicuramente non ha consulenti giuridici validi oppure li ha ma non ne tiene conto. *(La soluzione, chiesta da sempre ai parlamentari di turno, è l'accorpamento amministrativo di aree inferiori a 35.000 abitanti, rimanendo i Comuni come soggetto storico);*
2. se perde in giudizio, a pagare sono i cittadini e non lui di tasca propria; infatti, la Corte dei Conti, essendo impegnata in controlli di casi da centinaia di migliaia di euro, non affronta situazioni dove un sindaco dilapida qualche decina di migliaia di euro per una sua personale visione della legge. *(La soluzione chiesta da sempre ai parlamentari di turno è l'attivazione di Comitati di Controllo in ogni provincia, in modo da affrontare rapidamente proprio quelle che appaiono piccole dilapidazioni ma che sommate insieme diventano cifre importanti di danno erariale. Vedi Firenze, dove il Comune è continuamente condannato a causa di ricorsi contro i divieti di sosta e/o autovelox ma seguita a contravvenzionare aumentando gli oneri a carico dei cittadini e della collettività. In pratica, aggiornandone le funzioni e l'organizzazione, il ripristino dei CO.RE.CO. organi di controllo regionale che i sindaci riuscirono a far abolire);*
3. può emanare provvedimenti coercitivi verso tutti i cittadini italiani che entrano nel territorio che amministra senza che vi sia stato un preventivo controllo sulla legittimità dell'atto che firma. *(La soluzione chiesta ai parlamentari di turno è attivare dei Comitati Provinciali di Controllo, visto che aboliscono i CO.RE.CO. organi di controllo regionale);*
4. c'è ancora una norma per la quale il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) contro un atto amministrativo che ha determinato una lesione di un interesse legittimo deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ma non è possibile per il cittadino controllare 7.901 albi Pretori. *(La soluzione chiesta da sempre ai parlamentari di turno è una modifica della norma in modo che i 60 giorni decorrano dalla presa visione dell'atto);*
5. c'è una norma per la quale il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) è sottoposto a bolli che partono da 700 euro e che molti cittadini non si possono permettere; inoltre impediscono al cittadino di essere alla pari con chi gestisce una Pubblica Amministrazione, visto che questi scaricano i costi sulla collettività mentre il cittadino sostiene direttamente i costi. *(La soluzione chiesta da sempre ai parlamentari di turno è di modificare la norma detassando tutti i ricorsi in ogni grado di giudizio, altrimenti la Giustizia sarà accessibile solo ai ricchi e che sono in salute);*
6. una sentenza, pur passata in giudicato, automaticamente, non ripristina la legge. *(La soluzione chiesta da sempre ai parlamentari di turno è l'approvazione di una norma che preveda alla revoca dell'atto, la pubblicazione sull'albo Pretorio e una tempestiva rimozione della segnaletica stradale pena il farla eseguire da una società privata inviando una cartella esattoriale direttamente a chi ha firmato il provvedimento illegittimo).*

A tutti il rilanciare questo documento per aumentare la qualità dell'accoglienza del turismo all'aria aperta e tornare a essere cittadini portatori di diritti.

LA SEGNALAZIONE RICEVUTA

Inviato: mercoledì 9 agosto 2023

Da: Maurizio

A: pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it;

sono un vostro associato e volevo segnalare il cartello assolutamente vergognoso all'entrata di tutti gli accessi del comune di Cervignano d'Adda in provincia di Lodi. Ti allego la foto appena fatta che mi ha fatto indignare.

Premesso che è un comune di 4 contadini compreso il sindaco (senza offesa per i contadini, lo erano anche tutti miei nonni) per cui, senza attrattiva per il turismo in autocaravan, vieta assurdamente la sosta notturna proprio alle autocaravan. Se volete investirci una PEC si tratta di portare sicuramente a casa una vittoria facile.

Grazie per l'interesse e un cordiale saluto.

IL RISCONTRO INVIATO

Inviato: giovedì 10 agosto 2023

Da: ANCC

A: Maurizio; / a Segreteria

Oggetto: Cervignano d'Adda MA LA NOTTE NOCAMPER

Comunicazione ricevuta che giro alla Segreteria che, appena possibile, attiverà l'accesso al provvedimento istitutivo delle limitazioni e agli atti della relativa istruttoria al fine di poter chiedere la revoca del provvedimento e la relativa rimozione della segnaletica stradale.

Cordiali saluti, Pier Luigi Ciolli - 055 2469343 - 328 8169174 **Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti**
www.coordinamentocamperisti.it - www.incamper.org

COMUNE DI ASCEA

Nella provincia di Salerno, il Sindaco, eletto con soli **2.215 voti** su un totale di 5.683 abitanti, comanda su **37,6 km²**, violando il Codice della Strada

di Angelo Siri

**Segnaletiche stradali
in violazione
del Codice della Strada
e del relativo
Regolamento di Esecuzione
nonostante il Sindaco,
Pietro D'Angiolillo
sia laureato nella categoria
professionale *Avvocati
e Procuratori Legali***



LA SEGNALAZIONE RICEVUTA

Da: Riccardo

Date: mar 22 ago 2023

To: info@coordinamentocamperisti.it

Vi scrivo per portare alla luce quanto successo qualche giorno fa ad Ascea. Nel nostro viaggio da Roma fino a Santa Maria di Leuca, una delle tappe voleva essere a Marina di Ascea (Cilento). Il transito e la fermata per le autocaravan è interdetto su tutto il territorio, tranne che su una strada ad anello che consente di arrivare ad un'area sosta sulla litoranea a pagamento. Il cartello che segnalava i divieti era piccolo e messo insieme ad altri mille perciò noi tranquillamente abbiamo attraversato Ascea Marina fino a parcheggiare al lido del brigantino ma arriva la Polizia municipale e, solo scendendo dall'autocaravan scopro che ci avevano lasciato un verbale. Per evitare scocciature e aggravii di spesa, ho pagato entro i 5 giorni ma grazie per quanto andrete a fare per eliminare una simile discriminazione.

IL RISCONTRO INVIATO

Inviato: mercoledì 23 agosto 2023

Da: info@coordinamentocamperisti.it

A: Riccardo

Oggetto: ASCEA divieto di transito e sosta con multa.

Inviaci copia del verbale davanti/retro e la ricevuta del pagamento al fine di poter chiedere la revoca del provvedimento anticamper e la relativa rimozione della segnaletica stradale.

Pier Luigi Ciolli – www.coordinamentocamperisti.it



Grazie per l'attenzione e per l'azione che attiverai ricordando che anche uno può fare la differenza:

- rilanciando il presente documento a quanti hai in rubrica mail e nei social chiedendo che entrino in azione a loro volta;
- inFORMANDO ogni giorno, sempre con il pessimismo dell'intelligenza e l'ottimismo della volontà;
- invitando i camperisti ad associarsi **perché l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti** NON riceve finanziamenti pubblici, NON vende beni e/o servizi, NON vende pubblicità e la quota sociale è di **20 euro SOCIO GREEN** oppure di **35 euro SOCIO COLLEZIONISTA**. A seguire le possibilità per effettuare il versamento aprendo www.coordinamentocamperisti.it e cliccando su PayPal (nessuna commissione da pagare) oppure con bonifico bancario su IBAN IT11D0303202805010000091123. Intestare a: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e nella causale scrivere cognome, nome e targa autocaravan. Informarci del versamento inviando una mail a info@incamper.org scrivendo l'indirizzo dove il postino ti deve consegnare la corrispondenza.

COMUNE DI MACUGNAGA

Ecco cosa succede nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte

di Antonio Conti

Comune di Macugnaga nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte, situato ai piedi della maestosa parete est del Monte Rosa, la più alta delle Alpi, nel versante piemontese del massiccio, con soli 512 abitanti su un territorio di 99,57 Km², dove un **Sindaco**, eletto con 185 voti, ha vietato la sosta alle autocaravan in tutti i parcheggi del Comune.



LA SEGNALEZIONE RICEVUTA

Inviato: venerdì 11 agosto 2023

Da: Simona

A: segreteria@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: Macugnaga off limits.

Buongiorno, sono la vostra iscritta Simona. Sabato 22 luglio u.s. mi sono recata con mio marito ed il nostro autocaravan a Macugnaga. Avevamo intenzione di visitare il paese, fare uno spuntino e una breve camminata al Lago delle fate per poi spostarci in serata nella valle accanto dove cercare un parcheggio per sostare.

Con nostra immensa delusione abbiamo scoperto che in tutti, e sottolineo tutti, i parcheggi della valle di Macugnaga è divieto di sosta alle autocaravan (allego le foto del divieto del parcheggio per accedere alla passeggiata al Lago delle fate). Avendo intenzione di visitare sia la località ad inizio valle che quella a fondo valle avremmo dovuto pagare due soste giornaliere per trascorrere nella località solamente per la durata di un pomeriggio! Allora ci siamo fermati in uno slargo di fianco alla strada ma, non abbiamo neanche fatto in tempo a scendere dall'autocaravan che, un agente della polizia municipale ci ha fatto sgombrare dicendo che in Piemonte è vietato parcheggiare nei prati anche se dove ci eravamo posizionati era terreno sterrato privo di erba e non recintato e/o con indicazioni se si trattava di proprietà pubblica o privata oppure una pertinenza della strada. Pertanto, alla faccia del Codice della Strada e, oserei dire anche della Costituzione italiana, nella valle di Macugnaga è vietata alla sosta dei turisti che arrivano in autocaravan che, altrimenti sono costretti a fruire di un campeggio (esempio il campeggio NATURAL CAMPING per il solo sostare la tariffa prevede 12 euro per la piazzola e 10 euro per ogni persona). Mortificati ce ne siamo andati altrove. Sono solo contenta di aver speso i miei soldi in ristorante, gelateria, souvenir, ecc. in un'altra località. Ringraziando l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per l'attività preziosissima svolta, saluto cordialmente.

IL RISCONTRO INVIATO

Inviato: sabato 12 agosto 202

Da: pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it

A: Simona; segreteria@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: COMUNE DI Macugnaga NOcamper

Comunicazione ricevuta che giro alla Segreteria che, appena possibile, attiverà l'accesso al provvedimento istitutivo delle limitazioni e agli atti della relativa istruttoria al fine di poter chiedere la revoca del provvedimento e la relativa rimozione della segnaletica stradale.

Cordiali saluti, *Pier Luigi Ciolli*

Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

www.coordinamentocamperisti.it - www.incamper.org



Grazie per l'attenzione e per l'azione che attiverai ricordando che anche uno può fare la differenza:

- rilanciando il presente documento a quanti hai in rubrica mail e nei social chiedendo che entrino in azione a loro volta;
- inFORMANDO ogni giorno, sempre con il pessimismo dell'intelligenza e l'ottimismo della volontà;
- invitando i camperisti ad associarsi **perché l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti** NON riceve finanziamenti pubblici, NON vende beni e/o servizi, NON vende pubblicità e la quota sociale è di **20 euro SOCIO GREEN** oppure di **35 euro SOCIO COLLEZIONISTA**. A seguire le possibilità per effettuare il versamento aprendo www.coordinamentocamperisti.it e cliccando su PayPal (*nessuna commissione da pagare*) oppure con bonifico bancario su IBAN IT11D0303202805010000091123. Intestare a: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e nella causale scrivere cognome, nome e targa autocaravan. Informarci del versamento inviando una mail a info@incamper.org scrivendo l'indirizzo dove il postino ti deve consegnare la corrispondenza.

VAL DI RHEMES, VAL D'AOSTA

Il corpo forestale dello stato accoglie un turista lasciandogli un "foglietto di scortesia"

di Cecilia Pacini

Nel titolo abbiamo voluto evidenziare che i foglietti lasciati su moto e autoveicoli, non previsti dal Codice della Strada e che molte Amministrazioni Pubbliche inventano e utilizzano, non sono **"avvisi di cortesia"** ma veri e propri **"foglietti di scortesia"**, che intimano il pagamento della sanzione entro 5 giorni e/o – come nel caso che qui analizziamo – di telefonare entro 24 ore a un Comando oppure presentarsi di persona. Il ricevente viene così indotto a pagare anche se ritiene di non aver violato le leggi nazionali oppure, conoscendo i costi e i tempi della macchina della Giustizia e/o i suoi impegni di lavoro o familiari, si trova costretto a pagare subito. Non solo, l'uso degli **"avvisi di cortesia"** viene giustificato asserendo che servono per evitare che il contravventore riceva il verbale a casa con l'addebito *(altro fatto sconcertante perché attualmente un Comune addebita non solo il costo della raccomandata ma altri oneri che a volte superano la sanzione: anche questo sistema deve cessare perché è un sistema per condizionare il cittadino a pagare al volo)* ma sappiamo benissimo che è solo un sistema per far rapidamente cassa anche quando la contravvenzione si basa su un provvedimento illegittimo.

Tornando al fatto occorso, purtroppo, ancora oggi per molti dei 7.901 sindaci italiani e alcuni dipendenti pubblici, non è pacifico che un turista, in particolare se straniero, non sia a conoscenza di normative locali risalenti addirittura al 1985 e stilano a raffica "avvisi di cortesia", lasciandoli sulle moto e sugli autoveicoli.

Azioni che i precedenti Governi hanno tollerato ma che confidiamo che questo nuovo Governo, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché il Ministro del Turismo, intervengano per far cessare l'utilizzo di simili sistemi che sono sia in violazione di legge sia lesivi dell'immagine e l'interesse nazionale. Infatti, simili atti, creando risentimento nel turista, annullando gli interventi per sviluppare il turismo, in particolare il Turismo all'aria aperta nonché nel cittadino che vede la Pubblica Amministrazione come un nemico che si approfitta del potere concessogli. Appare incredibile che un agente del Corpo Forestale dello Stato (passati nell'Arma dei Carabinieri, istituzione di alta professionalità) che vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente alla salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali nonché alla sicurezza agroalimentare eccetera *(compiti prioritari che richiedono tempo, dedizione e aggiornamenti)* mentre circola per una strada, vedendo pochissimi autoveicoli in sosta *(non in fase di campeggio)* su un'area non recintata sul lato di una strada, interrompa la sua missione fermandosi, dirigendosi verso gli autoveicoli, si soffermi a guardarsi intorno, estraiga un blocchetto *(evidentemente hanno deciso al Comando di stamparli e contemplare un compito certamente non prioritario)*, lo completi con alcuni dati, ritorni al suo veicolo *(sempre che nel frattempo non arrivasse il proprietario del veicolo perché allora altro tempo necessario al discutere e redigere il verbale previsto dalla legge, diminuendo così il tempo per i compiti prioritari precedentemente elencati)*.

Per quanto detto, trattandosi di uno o due autoveicoli in sosta in una larghissima area e in assenza di qualsiasi recinzione privata e/o cartello di divieto, l'agente doveva proseguire per espletare i numerosi compiti prioritari.



Autocaravan e autovettura e sul lato destro una delimitazione apposta dal proprietario

La Francia ci insegna che è meglio eventualmente richiamare all'ordine invece di sanzionare: ecco il racconto di un nostro associato.

Inviato: lunedì 14 agosto 2023

Da: Mario Ristori marioristo@gmail.com

A: ANCC Ciolli pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: Val di Rhemes in Val d'Aosta (ITALIA) e la differenza con il Villaggio di Vézelay, dipartimento della Yonne, regione Borgogna - Franca Contea (FRANCIA).

Parcheggio la mia autocaravan, pago il parcheggio ed espongo il tagliando sul cruscotto. Poi non pensandoci, abbasso l'oscurante e non mi accorgo che da fuori il tagliando non si può vedere. Mio errore. Al mio ritorno trovo una busta della locale Polizia Municipale sotto il tergicristallo con all'interno una lettera e mi aspetto di leggere una contravvenzione, invece leggo: **"Non abbiamo potuto verificare se lei ha ottemperato al pagamento del parcheggio, nel caso avesse pagato inserisca il tagliando all'interno della busta indicando tipo di veicolo e targa, quindi depositi la busta nella cassetta postale installata sotto al parchimetro. In caso contrario riceverà un avviso di pagamento al suo domicilio. Grazie per la collaborazione."** Questa sì che è vera accoglienza da imitare. Altri amici che nel tempo avevano fatto le vacanze in Inghilterra, avendo errato nel parcheggiare, senza intralciare la circolazione, avevano trovato un foglio per avvisarli della infrazione commessa ma che avrebbero ricevuto la contravvenzione unicamente se avessero commesso di nuovo detta infrazione.

Iniziativa da imitare, dotando gli organi accertatori di un modulo prestampato (uguale a livello italiano e prestampato in italiano, francese, tedesco e inglese) da apporre sulle moto e autoveicoli che violano per la prima volta un divieto di sosta e/o omettono di non pagare il parcheggio per necessità, descrivendo in modo completo la violazione, la mail, la PEC e il telefono al quale indirizzare eventuali richieste e/o inviare precisazioni.

IL FATTO

Il foglietto rinvenuto sul parabrezza non ha un'intestazione completa di indirizzo, mail e PEC, manca un numero progressivo, riporta in modo parziale una presunta violazione di legge, invita a presentarsi di persona senza indicare una strada o a telefonare entro 24 ore!

LA MAIL DELL'ASSOCIATO CONTRAVVENZIONATO

Inviato: lunedì 14 agosto 2023

Da: Carlo @hotmail.it


A: info@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: Aiuto per contravvenzione

Buongiorno, chiediamo per favore aiuto in merito alla contravvenzione rilasciataci sul parabrezza dal corpo forestale in Val di Rhemes, Val d'Aosta.

Come potete vedere dalle foto non ci sono cartelli di divieto di sosta, non abbiamo campeggiato. Altre persone hanno posteggiato la propria autovettura per una breve passeggiata.

Abbiamo telefonato entro le 24 ore come ci hanno scritto sul foglietto lasciato sul parabrezza ma la sanzione di 100 euro non la possono levare perché, secondo chi mi ha risposto, il prato è di un privato. A leggervi.





REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA
Stazione Forestale di Villeneuve



ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

VERBALE DI CONTESTAZIONE REGISTRATO AL N. 6 /2023

Trasgressore: ////, nato il //// a //// e residente a //// Cod. fisc. //// Identificato mediante ////
Obbligato in solido: //// nato il //// a ////, via stradella

In questo giorno 14/08/2023, dichiara il sottoscritto V. Sovr. F.le Marco Brunod, che in località Pelaud del Comune di Rhêmes-Notre-Dame, alle ore 17 circa del giorno 13/08/2023, è stato accertato quanto segue: "Il camper Fiat //// risultava in sosta nei pascoli a monte dell'abitato Pelaud; non è stata contestata la violazione direttamente al trasgressore in quanto sul veicolo non c'era nessuno".

Quanto sopra in violazione all'art. 2, co. 1, della Legge regionale 22/04/1985 N° 17 e punibile a mente art. 6, co 1, lett. b, stessa legge.

Il trasgressore ha dichiarato: nulla.

A seguito dell'accertamento si è proceduto al:

☒ sequestro amministrativo di: ////

☒ ritiro di: ////

☒ E' prevista la sanzione da euro //// ad euro //// per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

È ammesso il pagamento con effetto liberatorio mediante il versamento di una somma di euro 114,50 (di cui euro 103,00 quale pagamento in misura ridotta - art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689 - euro //// per bollo di quietanza, euro 11,50 per spese di notificazione, nonché euro //// per risarcimento).

Tale pagamento potrà essere effettuato, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del presente verbale, indicando la causale del versamento, comprensiva del numero del verbale e della stazione o ufficio indicati in intestazione, nei modi seguenti:

☒ mediante versamento alla tesoreria regionale (Via Conseil des Commis 19, Aosta), o mediante bonifico bancario intestato a "Regione Autonoma Valle d'Aosta" - cod. BIC UNCRITM1CC0, cod. IBAN IT 67 Q 02008 01210 000003867729 - Servizio di tesoreria.

☐ mediante versamento alla tesoreria del Comune di ////, o su c/c postale n. //// intestato allo stesso comune indicando sul retro la causale del versamento e gli estremi del verbale.

Eventuale ricorso potrà essere proposto, ai sensi dell'art. 18 della legge 24.11.1981, n. 689, facendo pervenire scritti difensivi alla Presidenza della Regione - Direzione sanzioni amministrative - sita in Aosta, Palazzo Olliotti - Via Olliotti, 3, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del presente verbale.

☐ Il trasgressore ha conciliato pagando in via breve la somma di euro ////.

per ricevuta del verbale:

IL TRASGRESSORE

L'OBLIGATO IN SOLIDO



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE:

NOTIFICATO AL TRASGRESSORE

SIG. ////

A MEZZO: ////

IL ////

IL NOTIFICATORE

NOTIFICATO ALL'OBLIGATO IN SOLIDO

SIG. ////

A MEZZO: AOSTA

IL 23/08/2023

IL NOTIFICATORE



Autocaravan e autovettura

TENTATIVO DI EVITARE ONERI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per evitare oneri alla Pubblica Amministrazione, all'associato e all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e alla macchina della Giustizia, Pier Luigi Ciolli, si attiva per contattare lo 0165.95026 del Corpo Forestale Valle D'Aosta Comando Stazione Villeneuve in località Trépont 65 per chiedere che alla luce di quanto segue in questo documento, l'archiviazione in autotutela d'ufficio del foglietto nonché di aggiornarsi utilmente sulle normative in modo da ottimizzare il loro tempo, dedicandolo a compiti ben più importanti per il controllo e la sicurezza del territorio. Rispondeva un operatore da AOSTA perché la stazione di Villeneuve era chiusa, erano passate le 24 ore indicate nel foglietto da soli 10 minuti!

L'operatore, diligentemente, si consultava con la Stazione, e rispondeva che il comandante Sovrintendente Forestale Brunod Marco, gli aveva riferito che, in assenza del pagamento di 100 euro da parte del contravventore, avrebbe emesso un verbale notificandolo al proprietario dell'autocaravan. La sua decisione si sarebbe basata sul fatto che ci sarebbe un'area sosta per le autocaravan nelle vicinanze (*valutazione inconferente perché si trattava di turisti che avevano semplicemente sostato con i loro autoveicoli nel rispetto del Codice della Strada e non stavano campeggiando*). Richiesta respinta.


LE OSSERVAZIONI

Le foto evidenziano un'area limitrofa a pari livello con la sede stradale, priva di recinzione, come invece è sul lato destro della strada e in alcuni spazi privi di erba, inducendo alla sosta gli autoveicoli di passaggio (autoveicoli che sono in sosta e i proprietari non stavano campeggiando).

Non è presente segnaletica che indica se trattasi di area privata e/o pubblica, fatto importante perché, se trattasi di area privata non è possibile sia elevata una sanzione amministrativa; se si trattasse di area pubblica con divieto di calpestio (come troviamo in alcune aree a verde anche dentro le città) tale divieto e le relative sanzioni devono essere segnalate ai cittadini con le segnaletiche verticali.

La norma violata richiamata sul foglietto lasciato sul parabrezza dell'autocaravan del nostro associato è l'articolo 2 della **Legge regionale 22 aprile 1985, n. 17** - https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero_legge=17%2F85&versione=V%20) ma non precisa quale degli otto punti avrebbe contravvenuto il proprietario del veicolo, quindi, per esempio:

- a) se avesse contravvenuto al punto 1) è chiaro che il proprietario doveva apporci una segnaletica di divieto di accesso richiamando la norma e/o apporre una delimitazione come esistente nell'area dall'altro lato della strada;
- b) al punto 2), recitando: "La circolazione e il parcheggio dei veicoli a motore sono consentiti ai proprietari, usufruttuari, conduttori e ai loro famigliari e ospiti...", pone la presente domanda: l'organo accertatore ha accertato che chi era in sosta non era uno di detti soggetti?
- c) al punto 8), recitando: "La circolazione e il parcheggio sono consentiti o autorizzati, ai sensi del presente articolo, fatto salvo il consenso del proprietario o del titolare di altro diritto o del conduttore.", è confondente;
- d) al punto 6), dove si prevedono le ammende, non troviamo i detti 100 euro; quindi, tale importo è previsto in altra Legge?



IL DIRITTO

La Legge regionale in questione appare di fatto e di diritto inapplicabile per il principio del “tempus regis acta” e per l’abrogazione tacita della stessa legge avvenuta con l’emanazione del Dlgs 285/1992, Nuovo Codice della Strada, norma di rango superiore rispetto ad una legge regionale.

Difatti, l’articolo 15 delle Preleggi stabilisce che *“La c.d. abrogazione tacita può aversi sia per incompatibilità della disciplina pregressa con la nuova, sia perché la materia è interamente disciplinata da successive disposizioni: in quest’ultima ipotesi, le norme precedenti si intendono abrogate anche quando non siano difformi o in contrasto con la nuova disciplina.”*

Da quanto sopra si deduca che nella fattispecie specifica si rende obbligatoria l’applicazione del Codice della Strada in materia di circolazione stradale, in quanto la legge regionale risulta antecedente all’entrata in vigore del Codice della Strada.

A tal riguardo si ricorda che l’articolo 1 del Codice della Strada – principi generali - prevede che *“La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, ... ommissis”*; ed ancora l’articolo 2, comma 1, stabilisce: *“Ai fini dell’applicazione delle norme del presente Codice si definisce strada l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.”*

Tenuto conto che l’articolo 3, al punto 9), definisce “la circolazione” come il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada, non esiste alcun dubbio che la sosta e la circolazione degli autoveicoli in generale – e quindi, anche delle autocaravan – non possa che essere disciplinata unicamente dalle disposizioni del Codice della Strada.

Il richiamo della zona interessata dal divieto come area, non esenta il Comune dall’applicazione delle disposizioni del Codice della Strada.

Difatti, nel momento in cui tale area è aperta alla sosta e alla circolazione delle altre tipologie di veicoli (vedi per esempio autovetture) questa rientra nell’ambito applicativo dell’articolo 2 del Codice della Strada, che dispone: *“Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.”*

Pertanto, in merito ai presupposti di fatto e alle ragioni di diritto esposte, il Comune avrebbe dovuto necessariamente provvedere alla apposizione della segnaletica stradale di divieto di sosta e fermata da apporre sulla strada, ovvero, qualora avesse voluto impedire l’accesso alle aree limitrofe (per esempio i campi adiacenti), applicando le eventuali sanzioni previste dal Dlgs 267/2000 ovvero dalla legge 689/81, avrebbe dovuto parimenti rendere noto il divieto con apposita segnalazione indicante “il divieto di accesso a tali aree”.

In mancanza di tale segnalamento l’applicazione di sanzioni amministrative risulta illegittima, in quanto non è presente l’elemento soggettivo per la violazione commessa in quanto il trasgressore non era a conoscenza dell’esistenza del divieto.

Se per quanto sopra non fosse sufficiente a dimostrare l'inapplicabilità della Legge regionale, si puntualizza, altresì, che:

1. l'articolo 98, lettera c), del D.Lgs. 112/98, stabilisce che "la regolamentazione della circolazione, anche ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale" è tra le funzioni mantenute allo Stato;
2. l'articolo 117 della Costituzione ha previsto che lo Stato abbia legislazione esclusiva in materia di "ordine pubblico e sicurezza" *"Questo articolo è stato modificato dall'art. 3 L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3., stabilendo che tali materie non possono essere oggetto di delega alle regioni;*
3. la Corte Costituzionale con la sentenza n. 428/2004 ha confermato il principio interpretativo che la materia della sicurezza stradale deve rimanere di competenza esclusiva dello Stato.

LE NORME RICHIAMATE

Legge regionale 22 aprile 1985, n. 17

Regolamento di Polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione.

(B.U. 14 maggio 1985, n. 7 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1

1. Allo scopo di salvaguardare l'equilibrio dell'ambiente naturale e di difendere la proprietà e l'attività agricola, la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione, all'infuori delle strade statali, regionali e comunali carrozzabili, classificate come tali ai sensi di legge, come pure delle strade di accesso a luoghi pubblici o a strutture sportive, è disciplinata dalla presente legge.

Art. 2

1. È vietato circolare e parcheggiare, con qualsiasi tipo di veicolo a motore, all'infuori delle strade citate al precedente articolo.
2. La circolazione e il parcheggio dei veicoli a motore sono consentiti ai proprietari, usufruttuari, conduttori e ai loro famigliari e ospiti, a tutti coloro che abbiano necessità di accedervi per motivi di abitazione o di dimora o di lavoro o di servizio, nonché alle persone disabili munite del contrassegno di cui al decreto del Ministero del Lavoro dell'8 giugno 1979, n. 1176 e alle persone aventi una invalidità superiore all'80 per cento.
3. All'infuori di questi casi, coloro che desiderano accedere, a loro totale rischio, sul territorio di cui al primo comma devono munirsi di autorizzazione comunale, rilasciata dietro presentazione di domanda motivata.
4. Tale autorizzazione dovrà riportare l'identità della persona autorizzata e il numero di targa del suo veicolo, e avrà carattere temporaneo; dovrà inoltre indicare le strade per le quali è valida, come pure i motivi del rilascio.
5. In caso di necessità di circolazione per motivi di lavoro, di servizio o di studio, in più comuni, sulle strade vietate, l'autorizzazione comunale, previa presentazione di domanda motivata, può essere sostituita da un attestato rilasciato dal Presidente della Giunta regionale o, in sua vece, dall'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Ambiente naturale.
- 5bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, nel caso in cui il transito si renda necessario per il recupero di esemplari della specie cervo abbattuti nel corso della stagione venatoria.
6. In occasione di manifestazioni, il Sindaco potrà, su richiesta degli organizzatori, derogare con decreto, per periodi e per strade determinate, al divieto di cui all'articolo 1.
7. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, può creare zone ben delimitate per la pratica di attività motoristiche.
8. La circolazione e il parcheggio sono consentiti o autorizzati, ai sensi del presente articolo, fatto salvo il consenso del proprietario o del titolare di altro diritto o del conduttore.

Dispositivo dell'articolo 117 Costituzione

Fonti → Costituzione → Parte II - Ordinamento della repubblica → Titolo V - Le regioni, le province e i comuni. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato con l'Unione Europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze Armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza, sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- j) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- k) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- l) norme generali sull'istruzione;
- m) previdenza sociale;
- n) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- o) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- p) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- q) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

.....

COMUNE DI MILAZZO E LA DISINFORMAZIONE RAI

Turismo all'aria aperta negato alle autocaravan

di Rossella Del Piano

Dal 1992 l'autocaravan è un autoveicolo inserito alla lettera M) nell'articolo 54 del Codice della Strada che recita: "autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.". Nelle immagini che seguono le autocaravan nei vari allestimenti.



Non ne possiamo più di una RAI con dei dirigenti che autorizzano e finanziano con i nostri soldi programmi disinformativi.

IL MESSAGGIO CHE ABBIAMO RICEVUTO

Inviato: 18 agosto 2023 ore 16:35

Da: @libero.it

A: ufficiostampa@rai.it

Cc: annaritaprete@nuovedirezioni.it; info@incamper.org; info@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: CAMPER trasmissione di RAI uno

Buongiorno, sono Armando di 69 anni "camperista" al 1989.

Vi scrivo in merito alla trasmissione "Camper" dalla quale sono stato estremamente deluso. I motivi sono diversi. Innanzitutto la trasmissione parla di tutto tranne che dei camper e dei camperisti e dei problemi che riscontriamo ogni giorno andando in viaggio. Quando qualche minuto viene dedicato ai camper è affidato a persone che di camper non ne capisco un gran che, e forse non sono mai salito a bordo di uno di essi. Mi aspettavo una trasmissione che promuovesse la nostra bella Italia e il turismo itinerante e il plein air ad essa connessi. Che mettesse in luce il territorio e i vari problemi di fruizione dello stesso da parte dei camperisti. Che facesse conoscere a noi camperisti posti da visitare, posti dove sostare, strutture ricettive ecc.

Il turismo itinerante potrebbe e favorire maggiormente il turismo in Italia anche grazie alle spese che affrontiamo mentre andiamo in giro a visitare borghi, città e bellezze naturali di cui la nostra nazione è ricchissima. Acquistiamo camper che costano non poche migliaia di euro contribuendo alla crescita dell'industria automobilistica italiana (la maggior parte di essi sono realizzati su motorizzazione italiana cioè Ducato Fiat e Iveco).

Come camperista siciliano sono delusissimo dell'ospitata e della promozione fatta al Comune di Milazzo e al museo della città reclamizzato ben due volte, in quanto il comune di Milazzo ha recentemente emanato ordinanze **anti camper** tendenti ad escludere in modo totale la presenza degli stessi dal territorio comunale con divieti di "campeggio" e di sosta ai nostri mezzi, con tale ordinanza si è voluto forse aggirare l'art. 185 del codice della strada che regola la circolazione e sosta delle **autocaravan** (nome tecnico con cui si definiscono nel C.d.S. i camper).

Fate promozione a qualche campeggio (che spero paghi almeno la pubblicità ricevuta) invece che far conoscere i comuni d'Italia che in modo virtuoso e lungimirante hanno realizzato apposite aree di sosta sia a pagamento che gratuite, che consentono ai camperisti la visita dei loro borghi.

Non ho sentito parlare una sola volta di Aree Attrezzate e di Aree di sosta camper pubbliche e private né dei parcheggi con stalli destinati ai camper.

*Che dire per concludere, per me il programma è stata una vera delusione, il pur bravo conduttore si trova a trattare un argomento di cui non ha coscienza (lui stesso in una puntata ha ammesso di non essere mai salito su un camper e di non conoscerne le varie tipologie), continuando così, a fare una mini **Linea verde** estiva.*

Per conoscenza invio questa mail all'ANCC (Associazione nazionale coordinamento camperisti) di cui sono socio sostenitore e alle riviste Nuove Direzioni cittadino e viaggiatore e inCAMPER edita dall'ANCC. Spero che le mie critiche vi siano utili, e cordialmente vi saluto. Armando ...

Chi ha organizzato la visita nel Comune di Milazzo con l'autocaravan non ha ben preparato il suo lavoro per i seguenti motivi.

Bastava che aprissero Internet per vedere che già dal 21 Maggio 2022 il Sindaco del Comune di Milazzo avvisava di aver emanato un provvedimento dal titolo **Stazionamento vietato per i camper sul territorio comunale. Ordinanza del Sindaco** e con il seguente testo: A Milazzo i camper, le roulotte e tutti i veicoli comunque attrezzati e trasformati per uso abitativo non potranno più stazionare sul territorio comunale. Lo ha deciso il sindaco Midili firmando un'ordinanza che dispone espressamente il divieto di sosta, stazionamento e occupazione su tutto il territorio nelle 24 ore. L'unica possibilità sono dunque le aree attrezzate private o i campeggi presenti. Chi non rispetterà l'ordinanza sarà sanzionato con una multa sino a 500 euro e si vedrà applicata anche la sanzione accessoria dello sgombero immediato con l'obbligo di pulizia integrale dall'area occupata, rischiando anche la denuncia per violazione dell'art. 650 del codice penale.



Provvedimento ovviamente illegittimo sia perché in violazione dell'articolo 185 del Codice della Strada sia perché con un atto pubblico impone l'utilizzo di infrastrutture private. Era intervenuta l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per evitare confusione ed errori interpretativi di quanto previsto nell'ordinanza n. 13/2022 ma il Corpo di Polizia locale, tramite l'Agente Avv. Daniela Aventi, la Responsabile del Servizio Dott.ssa Marcella Marcello e la Dirigente Comandante Dott.ssa Giuseppa Puleo invocavano la diligenza del buon padre di famiglia per interpretare e applicare correttamente il provvedimento e la segnaletica installata.

"... Insomma, cari cittadini, l'ordinanza è scritta male e il cartello è sbagliato ma, in fondo, con un po' di attenzione si capisce che la finalità dell'ente non è quella di limitare la sosta ai sensi del Codice della Strada e quindi eventuali lamentele sono del tutto pretestuose."

Peccato che poi, la stessa Polizia Municipale elevava contravvenzioni alle autocaravan in sosta nel rispetto dell'articolo 185 del Codice della Strada di cui i camperisti facevano segnalazione all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, come con la seguente mail, comprensiva delle foto.

Inviato: domenica 20 agosto 2023

Da:@gmail.com

A: info@coordinamentocamperisti.it

Salve giovedì 17 Agosto, mattina eravamo in 4 camper e siamo andati a MILAZZO verso le 6,30, ci siamo fermati nell'area antistante alla spiaggia, dove c'era questo cartello, quindi divieto di campeggio ma no di sosta e allora abbiamo sostato convinti di poterlo fare. Verso le 7,30 sono arrivati i vigili e ci hanno fatto un verbale da 50 euro ciascuno perché non potevamo sostare lì, nonostante non stessimo campeggiando. Stanno facendo morire il turismo all'aria aperta. Era inammissibile ma abbiamo messo in moto e siamo andati via ma, garantito non ci ritorno più in detto territorio e lo faremo presente a conoscenti e amici.



INTERVENTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI

Inviato: venerdì 18 agosto 2023 17:29

Da: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

via mail a: ... @libero.it; ufficiostampa@rai.it; Ministero del Turismo segreteriaministro@ministeroturismo.gov.it; segreteria.capogabinetto@ministeroturismo.gov.it; dg2.programmazionestrategica@ministeroturismo.gov.it; segreteria direttore.dvpt@ministeroturismo.gov.it; segretariatogenerale@ministeroturismo.gov.it; turista@ministeroturismo.gov.it; silvia.strada@ministeroturismo.gov.it; ufficiostampa@ministeroturismo.gov.it; Ministero della Cultura sg.servizio2@cultura.gov.it; Ministero del Lavoro relazioniesterneministro@lavoro.gov.it; segreteria tecnica@lavoro.gov.it; segrgabinetto@lavoro.gov.it; Presidente Consiglio dei Ministri segrcd@governo.it; uscm@palazzochigi.it; RAI raiuno@rai.it; rainternational@rai.it; isoradio@rai.it; daniela.cipolloni@rai.it; tg1.societa@rai.it; tg3@rai.it; redazione.tg2@rai.it; tg3vda@rai.it; t3bolzano@rai.it; tg3fvg@rai.it; tgr.lazio@rai.it; t3.liguria@rai.it; tg3puglia@rai.it; tg3sicilia@rai.it; red.regionale.trento@rai.it
via PEC a: Ministero del Turismo dir.programmazione@pec.ministeroturismo.gov.it; dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it; segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it; turista@pec.ministeroturismo.gov.it; ufficiolegislativo@pec.ministeroturismo.gov.it; Ministero della Cultura sg.servizio2@pec.cultura.gov.it; Ministero LAVORO ufficiostampa@pec.lavoro.gov.it; gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it; segreteria ministro@pec.lavoro.gov.it; segreteria tecnica ministro@pec.lavoro.gov.it; Presidente del Consiglio dei Ministri presidente@pec.governo.it; RAI Presidente raispa@postacertificata.rai.it

Oggetto: non ne possiamo più di una RAI con dirigenti che autorizzano e finanziano con i nostri soldi programmi disinformativi

Complimenti per il tuo intervento sul NON SERVIZIO PUBBLICO inerente al turismo in autocaravan, un turismo all'aria aperta che in Italia è assente perché come accoglienza non vede più di 3.000 campeggi di cui la metà stagionali e dove occupano le piazzole "case mobili" trasformate in seconde case al mare e/o in montagna, dove nei loro siti internet non inseriscono la loro PEC per una corrispondenza certa, le coordinate GPS in gradi sessagesimali (DMS) e in gradi sessadecimali (DM) per poterli raggiungere con un navigatore, il numero delle piazzole divise per tipologia e le relative foto, oltre a un tariffario certo per ciascuna tipologia.

Non parliamo poi di alcuni dei 7.904 sindaci italiani che bloccano lo sviluppo del turismo in autocaravan, emanando ordinanze illegittime per vietare la circolazione e la sosta alle autocaravan e che la fanno franca solo perché hanno abolito i CO.RE.CO. e la macchina della Giustizia è lenta e ostacolata nel far valere i diritti dei cittadini.

Siamo stanchi di essere costretti a pagare una imposta e/o tassa per mantenere la RAI che invece di fare servizi educativi e informativi ci propina pubblicità a raffica in sinergia con Mediaset in modo che se cambi canale al momento della pubblicità ti trovi nello stesso momento a subire della pubblicità.

Abbiamo tentato invano di chiedere un servizio informativo riguardo in particolare al turismo all'aria aperta il cui sviluppo può contribuire fattivamente al rilancio socioeconomico della nazione, pur rimanendo nell'intrattenimento, ma NIENTE, quindi, come cittadini siamo stupefatti di pagare per una televisione che è uguale o peggiore di quella privata che almeno possiamo fruire senza pagare. Apprendo https://www.nuovedirezioni.it/dett_numero_2.asp?id=9900 il documento che abbiamo inviato ripetutamente alla RAI per creare INFORMAZIONE utile a rilanciare il turismo ma a chi organizza i programmi della RAI non gliene può fregar de meno come direbbero i romani. Quindi, unica soluzione è che i cittadini intervengano chiedendo al Governo e parlamentari in carica di abolire il finanziamento pubblico alla RAI oppure di licenziare al volo chi autorizza e finanzia con i nostri soldi programmi disinformativi che fanno rimpiangere la RAI di Bernabei... che è tutto dire per uno come me di 76 anni che ha combattuto l'allora regime democristiano nella RAI.

A tutti il rilanciare questo comunicato stampa stante che il Ministro del Turismo si è impegnato a investire milioni di euro per aumentare la qualità dell'accoglienza del turismo all'aria aperta.

A leggervi. Cordiali saluti, Pier Luigi Ciolli

RILANCI

<https://ilquotidianoditalia.it/ambiente/camperisti-contro-la-rai/>

<https://ilquotidianoditalia.it/territorio/camperisti-alla-riscossa-anche-a-milazzo/>

**il Quotidiano
d'Italia**

AUTOCARAVAN: ISTRUZIONI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA

La certezza
di una continua
e corretta informazione

di Mario Ferrentino

Il socio che invia un quesito e/o
effettua una segnalazione Inviandola a
segreteria@coordinamentocamperisti.it
e/o per PEC a
ancc@pec.coordinamentocamperisti.it
riceve un tempestivo riscontro.

Per la tutela della privacy

NON diffondiamo all'esterno della

**Associazione Nazionale
COORDINAMENTO CAMPERISTI**


i dati di chi ci segnala un divieto *anticamper* e/o
è stato oggetto di una contravvenzione.

Se chi ci invia una mail non riceve riscontro
entro qualche giorno può chiamarci al numero
055 2469343 in orario 9-12/15-17 solo dopo aver
aggiornato la sua POSTA IN ARRIVO e verificato
la cartella SPAM.

Se non rispondiamo è perché, essendo volontari,
possiamo essere impegnati in molteplici compiti,
quindi, riprovare sempre rispettando detto orario.

Ricordando che non esistono situazioni statiche
nel diritto, aggiorneremo questo documento
continuamente, inserendo la versione aggiornata
nella home page www.coordinamentocamperisti.it.

Il testo che segue è suddiviso per blocchi per
conoscere quale comportamento adottare qualora
s'incontri una limitazione alla circolazione e sosta
diretta alle sole autocaravan.



In questo settore l'**Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI** è dal 1985 l'unico riferimento tecnico giuridico, guadagnando sul campo il riconoscimento a essere legittimata a portare in giudizio le Pubbliche amministrazioni da ben dodici Tribunali Amministrativi Regionali.

In particolare, nella sentenza del TAR della Liguria – 13 febbraio 2021 – si legge: *“FATTO e DIRITTO 1. L'impugnazione è proposta per l'annullamento dell'ordinanza sindacale con cui il sindaco del comune di Levanto ha vietato la sosta permanente degli autocaravan su tutto il territorio comunale, ove destinati ad attività di campeggio e non ad un temporaneo stazionamento.*

Su tali presupposti vanno favorevolmente scrutinate le osservazioni svolte in ricorso circa la legittimazione della ricorrente associazione in relazione all'oggetto del contendere.

Risulta infatti che l'ente ricorrente venne costituito anni addietro, che esso ha acquisito nel tempo una rilevante rappresentatività al punto da comportare la costituzione di una persistente struttura organizzativa, che si occupa tra l'altro dell'edizione di una rivista specializzata nel settore e di mantenere contatti con le amministrazioni centrali e locali per la miglior tutela dei propri associati.

Consegue da ciò che la domanda è ammissibile e va esaminata nel merito, seguendo con ciò le pronunce dei giudici amministrativi che hanno già conosciuto liti analoghe”.

I SOCIAL

È opportuno ricordare che i Social, nati per ampliare i contatti tra le persone, per confrontare e scambiare idee e valutazioni che riguardano ogni settore del vivere, sono stati inquinati da soggetti che, rimanendo anonimi si infilano creano confusione e danni alle persone.

Pertanto, non affidarsi a pareri giuridici letti nei social, specialmente nel nostro caso dove la materia inerente alle limitazioni alla circolazione e sosta alle autocaravan è un settore di nicchia dove sono rari i giuristi e legali che intervengono confrontandosi nei tribunali. Inoltre, in Italia, non basta una legge scritta per avere una certezza di un diritto, vuoi perché è una legge scritta male, vuoi perché i giudici possono interpretarla, vuoi perché le modifiche sono all'ordine del giorno.

Quindi, una legge, un diritto occorre verificarlo sul campo e i risultati fanno parte della giurisprudenza, cioè, il complesso di pronunce, quindi sentenze od ordinanze, ossia provvedimenti emessi nell'esercizio dell'attività giurisdizionale.

Sui social, sugli articoli di giornali, in alcuni siti Internet non specializzati, è frequente leggere dibattiti in materia di circolazione stradale delle autocaravan, ma si tratta di valutazioni personali che poi non trovano riscontro nelle sentenze dei tribunali.

Pertanto, **evita di farti coinvolgere in sterili domande/risposte e non inviargli dati che sono informazioni che si deve guadagnare dedicando il suo tempo e denaro**; suggeriamo di rispondergli come segue: *gli associati all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ricevono informazioni certe e verificate perché non sono opinioni su temi generici ma analisi su casi specifici, esperienze continuamente maturate nell'inoltrare ricorsi, informazioni basate su pronunce giudiziali, atti processuali e amministrativi (per il momento l'elenco dei ricorsi e i loro esiti sono consultabili aprendo www.coordinamentocamperisti.it e cliccando su).*

Informazioni quindi certe e pubblicate sulla rivista inCAMPER www.incamper.org. Al contrario non è affidabile chi mantiene l'Anonimato senza avere alcuna esperienza verificabile.

Pertanto, per **non perdere tempo**, evita chi:

1. non comunica con la sua mail e/o non la inserisce a fine di una corrispondenza;
2. non ha un sito Internet che può essere verificato e dove è presente il suo cognome, nome, carica che ricopre, indirizzo, telefono, mail e, soprattutto, la Posta Elettronica Certificata;
3. non indica dove trovare su Internet l'elenco dei ricorsi che ha presentato contro le limitazioni alla circolazione e sosta alle autocaravan e il loro esito finale.

**Chi si nasconde dietro una mail di fantasia e/o solo un cognome e nome
ha una sola ragione di farlo: non rispondere delle sciocchezze che scrive.**

CAMPER



pubblicazione fuori commercio
senza pubblicità a pagamento

221

maggio-giugno 2024
www.incamper.org

LE VITTORIE AI T.A.R. DALLE ALPI ALLA SICILIA

Una lunga strada con una precisa direzione: ripristinare la legalità riguardo a quanto prevede il Codice della Strada per la circolazione e sosta delle autocaravan

di Isabella Cocolo

Firenze, 08 aprile 2024, continua la lunga (e purtroppo onerosa) marcia dell'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI che è stata e sarà possibile grazie ai camperisti che con la loro iscrizione hanno fornito e continuano a fornire le indispensabili risorse economiche.

Le vittorie conseguite sono anche il frutto della capacità professionale dell'Avv. Assunta Brunetti e dell'Avv. Marcello Viganò, incaricati dall'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI, che si confrontano continuamente a livello nazionale nei tribunali per far riconoscere il diritto alla circolazione e sosta delle autocaravan, strutturando i loro ricorsi come sintetiche lezioni di diritto, aggiornandole dopo ogni vittoria.

Elenco dei ricorsi accolti dai T.A.R.

VALLE D'AOSTA

contro il Comune di Valgrisenche (AO).

PIEMONTE

contro il Comune di Bardonecchia (TO).

LOMBARDIA

contro i Comuni di Caponago (MB) e Idro (BS).

TRENTINO-ALTO ADIGE

contro i Comuni di Rabbi (TN), Terlano (BZ), Trento (TN) e Ville di Fiemme (TN).

LIGURIA

contro il Comune di Levanto (SP).

TOSCANA

contro i Comuni di Bagno a Ripoli (FI), Campi Bisenzio (FI), Massa (MS), Pisa (PI), Prato (PO) e San Vincenzo (LI).

UMBRIA

contro il Comune di Terni (TR).

ABRUZZO

contro il Comune di Martinsicuro (TE).

PUGLIA

contro il Comune di Vieste (FG).

CALABRIA

contro il Comune di Montegiordano (CS).

SICILIA


contro i Comuni di Oliveri (ME).

L'invito ai camperisti ad associarsi per vincere in tutte le Regioni, ripristinando in tutta Italia il diritto e festeggiare insieme la vittoria finale.

Evidenziate in verde le regioni dove è stato ripristinato il diritto alla libera circolazione e sosta



CAMPER



pubblicazione fuori commercio
senza pubblicità a pagamento

222

luglio-agosto 2024
www.incamper.org

LE AZIONI IN CORSO

Comune di AGLIENTU (SS)

Tipo di limitazione: divieto di transito per lunghezza, altezza e massa.

Provvedimento istitutivo: ordinanza dirigenziale n. 13 del 2022.

Localizzazione limitazione: strade di accesso ad alcune spiagge tra le quali Rena Majore.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

21.11.2024 accesso per acquisire atti istruttori ordinanza 13/2022.

Comune di AMEGLIA (SP)

Tipo di limitazione: divieto di sosta eccetto autovetture.

Provvedimento istitutivo: non acquisito.

Localizzazione limitazione: parcheggio in via Ratti, frazione Fiumaretta e in via Nuova.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

11.02.2025 istanza OO.PP.

Comune di ALÌ TERME (ME)

Tipo di limitazione: divieto di transito per altezza e sbarre.

Provvedimento istitutivo: non acquisito.

Localizzazione limitazione: parcheggio in via Lungomare nei pressi del civico 30.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

05.12.2024 istanza al Ministero Infrastrutture e Trasporti.

Comune di ASCEA (SA)

Violazione contestata: violazione ordinanza n. 13 del 2018.

Condotta accertata: sosta.

Ultima azione: 17.03.2025 iscrizione a ruolo ricorso per Cassazione contro sentenza Trib. Vallo della Lucania n. 990/2024.

Comune di BAGNO DI ROMAGNA (FC)

Tipo di limitazione: tariffe sosta solo per autocaravan.

Provvedimento istitutivo: non ancora acquisito.

Localizzazione limitazione: parcheggio nei pressi del Lago Pontini.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

16 aprile 2025 – accesso.

Comune di BAUNEI (NU)

Tipo di limitazione: divieto di sosta, sbarre e divieti per altezza.

Provvedimento istitutivo: ord. n. 5/2021 e ord. n. 1/2022.

Localizzazione limitazione: centro abitato, piazza Gennaro Regno e nella piazza adiacente alla Torre Saracena in località Santa Maria Navarrese.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

06.10.2025 – istanza OO.PP.

Comune di BELLARIA IGEA MARINA RN

Tipo di limitazione: divieto di transito per altezza e sbarre.

Provvedimento istitutivo: non ancora acquisito.

Localizzazione limitazione: parcheggio in via Norberto Bobbio.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

06.10.2025 sollecito autotutela e accesso.

Comune di BOLOGNA

Tipo di limitazione: divieto di sosta.

Provvedimento istitutivo: ordinanza 4597/2022 del 26.03.2022.

Localizzazione limitazione: largo Lercardo, piazza Trento e Trieste, viale Oriani e via Guinizelli.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

06.10.2025 accesso OOPP.

Comune di BORDIGHERA (IM)

Tipo di limitazione: divieto di sosta eccetto autovetture.

Provvedimento istitutivo: ordinanza n. 46 del 03.04.2025.

Localizzazione limitazione: belvedere Baden Powell Lord.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

06.10.2025 autotutela.

Comune di BORGO SAN LORENZO (FI)

Tipo di limitazione: sbarre in area privata aperta all'uso pubblico.

Provvedimento istitutivo: non acquisito.

Localizzazione limitazione: parcheggio centro commerciale Mugello piazza M. L. King.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

06.10.2025 istanza OO.PP.

Comune di BREZONE SUL GARDA (VR)

Tipo di limitazione: sbarre e divieti di sosta.

Provvedimento istitutivo: non ancora acquisito.

Localizzazione limitazione: via D. Alighieri (sbarre), via Gardesana (sosta vietata).

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

16.09.2025 istanza rimozione e accesso.

Comune di BRUNICO (BZ)

Tipo di limitazione: sbarre

Provvedimento istitutivo: n. 160 del 2024.

Localizzazione limitazione: parcheggio in località Riscone.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

06.10.2025 accesso OO.PP.

Comune di BUGGERRU (SU)

Tipo di limitazione: divieto di accesso autocaravan nel Piazzale del porto.

Provvedimento istitutivo: non ancora acquisito.

Localizzazione limitazione: Piazzale del porto.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

08.09.2025 istanza accesso.

Comune di CABRAS (OR)

Tipo di limitazione: tariffe sosta a pagamento in violazione 185 comma 3 C.d.S.

Provvedimento istitutivo: non ancora acquisito.

Localizzazione limitazione: tutto il territorio.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

06.10.2025 riesame accesso.

Comune di CAMEROTA (SU)

Tipo di limitazione: divieto di accesso alle autocaravan.

Provvedimento istitutivo: da acquisire.

Localizzazione limitazione: vari parcheggi a pagamento.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

19.09.2025 istanza di accesso.

Comune di CALASETTA (SU)

Tipo di limitazione: divieto di transito e sosta alle autocaravan.

Provvedimento istitutivo: si presume ordinanza sindacale n. 23 del 2017

Localizzazione limitazione: varie strade urbane ed extraurbane.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

06.10.2025 accesso OO.PP.

Comune di CASTIGLIONE OLONA (VA)

Tipo di limitazione: divieto sosta alle autocaravan.

Provvedimento istitutivo: ordinanza n. 17 del 1993.

Localizzazione limitazione: tutto il territorio comunale.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

06.10.2025 accesso OO.PP.

Comune di CAVAZZO CARNICO (UD)

Tipo di limitazione: divieto transito eccetto frontisti.

Provvedimento istitutivo: da acquisire.

Localizzazione limitazione: strada di accesso al lago di Cavazzo.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

08.08.2025 accesso.

Comune di CEFALÙ (PA)

Tipo di limitazione: divieto sosta alle autocaravan.

Provvedimento istitutivo: ordinanza n. 38 del 2014.

Localizzazione limitazione: nel tratto compreso tra l'intersezione con la strada di accesso all'Ospedale San Raffaele Giglio e la confluenza con la via De Gaetani, in via Pintorno e sulla via Lungomare G. Giardina.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

06.10.2025 istanza OO.PP.

Comune di CORTINA D'AMPEZZO (BL)

Tipo di limitazione: tariffe sosta in violazione dell'art. 185, co. 3 C.d.S.

Provvedimento istitutivo: non ancora acquisito.

Localizzazione limitazione: parcheggio presso la funivia del Lagazuoi a passo Falzarego.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

06.10.2025 riesame accesso.

Comune di CORTINA D'AMPEZZO (BL)/ REGOLE D'AMPEZZO

Tipo di limitazione: sbarre, divieti per altezza, divieti di sosta.

Provvedimento istitutivo: non ancora acquisito.

Localizzazione limitazione: parcheggio S. Uberto, strade di accesso ai rifugi "Pomedes" e "5 Torri".

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

06.10.25 accesso OO.PP.

Comune di CRISSOLO (CN)

Tipo di limitazione: divieto sosta alle autocaravan.

Provvedimento istitutivo: ordinanza n. 972023.

Localizzazione limitazione: tutto il territorio.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

08.08.2025 autotutela.

Comune di COURMAYEUR (AO)

Tipo di limitazione: divieto sosta alle autocaravan.

Provvedimento istitutivo: non esiste.

Localizzazione limitazione: Val Veny.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

26.11.2024 richiesta di rimozione nel momento in cui Val Veny sarà riaperta alla circolazione stradale perché al momento è interdetta per effetto dell'ordinanza 5709 del 20.09.2024 per il rischio di valanghe.

Comune di FIASTRA (MC)

Tipo di limitazione: divieto sosta dalle ore 22.00 alle ore 7.00.

Provvedimento istitutivo: ordinanza n. 35 del 2024.

Localizzazione limitazione: Camper Service in via Tolomeo, località San Lorenzo al Lago.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

06.10.2025 accesso OO.PP.

Comune di FUNES (BZ)

Tipo di limitazione: tariffe sosta a pagamento autocaravan illegittime.

Provvedimento istitutivo: non ancora acquisito.

Localizzazione limitazione: parcheggio presso Malga Zannes.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

07.10.2025 sollecito legale.

Comune di GROTTI DEL CASTRO (VT)

Tipo di limitazione: divieto di transito e sosta, sbarra e divieto transito per altezza.

Provvedimento istitutivo: non ancora acquisito.

Localizzazione limitazione: lungolago Bolsena, pressi spiaggia Borghetto.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

7 ottobre 2025 autotutela.

Comune di JESOLO e SAN DONÁ DI PIAVE (VE)

Tipo di limitazione: divieto di sosta.

Provvedimento istitutivo: non ancora acquisito.

Localizzazione limitazione: tutto il territorio.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

07.10.2025 riesame accesso.

Comune di IMPERIA

Tipo di limitazione: divieto di transito alle autocaravan, divieto di transito ai veicoli di altezza superiore a 2 m, riserva sosta autovetture.

Provvedimento istitutivo e localizzazione divieto:

1. Ordinanza dirigenziale n. 263 del 28 agosto 2013 - Spianata Padre Cristino da Oneglia

Divieto di transito autocaravan.

2. Ordinanza dirigenziale n. 344 del 20 agosto 2020 - Spianata Padre Cristino da Oneglia

Riserva di sosta alle autovetture.

Divieto di transito autocaravan.

3. Ordinanza sindacale n. 35 del 18 gennaio 2000

3.1 Piazza Nino Bixio

Riserva autovetture.

3.2 Spianata Borgo Peri

Divieto di sosta alle autocaravan.

3.3 via Angelo Silvio Novaro

Divieto di sosta alle autocaravan.

Riserva autovetture.

Transito vietato ai veicoli di altezza superiore a 2 m oltre riserva autovetture nel "piazzale Rabina".

4. Ordinanza dirigenziale n. 122 del 6 maggio 2013 - via de Sonnaz

Riserva autovetture.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

17.06.25 sollecito OO.PP.

Comune di LA THUILE (AO)

Tipo di limitazione: divieto di pernottamento a bordo di autoveicoli.

Provvedimento istitutivo: non ancora acquisito.

Localizzazione limitazione: tutto il territorio comunale.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

07.10.2025 accesso OO.PP.

Comune di LAINATE (MI)

Tipo di limitazione: stalli di dimensioni minime.

Provvedimento istitutivo: non ancora acquisito.

Localizzazione limitazione: via dei Tigli.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

07.10.2025 – accesso OO.PP.

Comune di MALBORGHETTO VALBRUNA (UD)

Tipo di limitazione: divieto di sosta notturno.

Provvedimento istitutivo: non ancora acquisito.

Localizzazione limitazione: parcheggio a pagamento Val Saisera.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

08.05.2025 istanza riesame accesso.

Comune di MALCESINE (VR)

Tipo di limitazione: sbarre.

Provvedimento istitutivo: non ancora acquisito.

Localizzazione limitazione: via Lungolago, via Paina, via Gardesana, isola ecologica.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

16.09.2025 istanza rimozione.

Comune di MANCIANO (GR)

Tipo di limitazione: divieto di transito per altezza, sbarre, parcheggio riservato ad autovetture e motocicli.

Provvedimento istitutivo: ordinanze n. 122 e n. 123 del 19.09.2024.

Localizzazione limitazione: località Molino del Bagno, zona La Follonata (nei pressi delle Terme di Saturnia).

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

07.10.2025 accesso al nuovo provvedimento (quelli del 2024 hanno cessato l'efficacia a gennaio 2025).

Comune di MAZZIN DI FASSA (TN)

Tipo di limitazione: divieto di sosta e stalli di dimensioni minime.

Provvedimento istitutivo: da acquisire.

Localizzazione limitazione: via Albolina (divieto di sosta), via Dolomites e in Streda de Capitel de Moro (stalli di dimensioni minime).

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

07.10.2025 riesame accesso.

Comune di MILANO

Tipo di limitazione: divieto sosta alle autocaravan, sbarre e divieti di transito per altezza.

Provvedimento istitutivo: varie ordinanze tra le quali n. 67602/2012, n. 67603/2012, n. 67604/2012, n. 67605/2012, n. 67606/2012, n. 67607/2012, n. 67608/2012.

Localizzazione limitazione: via Boeri, via dei Missaglia, via Lorenzo Valla e presumibilmente anche in via Aicardo, via Lampedusa, piazza Caduti del Lavoro, via Fedro, via Lusitana, piazzale Martiri della Deportazione.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

07.10.2025 accesso OO.PP.

Comune di MODICA (RG)

Tipo di limitazione: divieto di sosta.

Provvedimento istitutivo: da acquisire.

Localizzazione limitazione: località Maganuco.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

30.09.2025 istanza OOPP, Prefettura e riesame accesso.

Comune di MOENA (TN)

Violazione contestata: campeggio in violazione dell'art. 7 L.P. Trento 19/2012.

Condotta accertata: un cuneo.

Ultima azione: 06.12.2024 invio di scritti difensivi.

Comune di NUMANA (AN)

Tipo di limitazione: divieto di sosta alle autocaravan.

Provvedimento istitutivo: ordinanze n. 90 del 2023 e n. 46 del 2010.

Localizzazione limitazione: via Monte Albano e altre zone.

Istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

21.11.2024 istanza al Comune per rimozione divieto e revoca ordinanza.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

29.09.2025 sollecito OO.PP.

PARCO FORESTE CASENTINESI

Tipo di limitazione: divieto di sosta alle autocaravan in orario notturno nelle strade interne al parco collocato sulla base della determinazione del consiglio direttivo dell'ente parco n. 13 del 2011 e divieto di sosta permanente alle autocaravan nel parcheggio in località Fangacci collocato dalla provincia di Forlì-Cesena.

Localizzazione limitazione: strade interne al Parco e parcheggio in località Fangacci.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

09.04.2025 istanza al Provveditorato OO.PP. e istanza alla Provincia di Forlì-Cesena per la rimozione del divieto di sosta permanente alle autocaravan in località Fangacci.

PARCO MONTI SIBILLINI

Violazione contestata: divieto di permanenza notturna dei camper previsto dall'art. 11 co. 1 D.C.D. n. 19/2016 del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Localizzazione limitazione: strade interne al Parco.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

02.10.2025 ricorso al Giudice di pace di Norcia.

Comune di PERUGIA – CONSORZIO IL BOVE

Tipo di limitazione: violazione diritti portatori disabilità.

Provvedimento istitutivo: non acquisito.

Localizzazione limitazione: area camper il Bove.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

09.05.2025 richiesta chiarimenti al Comune su violazione diritti disabili nella fruizione dell'area camper (preteso il pagamento della tariffa per la sosta anche in presenza del disabile a bordo titolare del contrassegno speciale).

Comune di RAGUSA

Tipo di limitazione: divieto di transito, divieto di sosta e parcheggi per autovetture.

Provvedimento istitutivo: richiesto.

Localizzazione limitazione: strada Lungomare, via Chioggia, via delle Sirene, via Sigona, via Vulcano, parcheggio in periferia non esattamente localizzato.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

07.10.2025 sollecito legale revoca ordinanze anticamper.

Comune di RODI GARGANICO (FG)

Tipo di limitazione: divieto di transito.

Provvedimento istitutivo: delibera di Giunta n. 60/2025 e ordinanza n. 29/2025.

Localizzazione limitazione: tratti SP 41 ter e della SP 51 bis.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

19.08.2025 ricorso al TAR.

Comune di ROMA – Municipio X

Tipo di limitazione: divieto di sosta alle autocaravan nella aree pubbliche di Ostia Lido.

Provvedimento istitutivo: richiesto.

Localizzazione limitazione: Ostia Lido.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

05.06.2025 accesso.

Comune di SACILE (PN)

Tipo di limitazione: divieto di sosta autocaravan.

Provvedimento istitutivo: non acquisito.

Localizzazione limitazione: parcheggio nei pressi del parco "Giardini Ortazza".

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

07.10.2025 riesame accesso.

Comune di SANTA MARINELLA (RM)

Tipo di limitazione: tariffe sosta in violazione 185 co. 3 C.d.S.

Provvedimento istitutivo: non acquisito.

Localizzazione limitazione: zona litoranea.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

08.09.2025 istanza di accesso e istanza per la modifica delle tariffe.

Comune di SANTO STEFANO DI SESSANIO (AQ)

Tipo di limitazione: divieto di sosta alle autocaravan.

Provvedimento istitutivo: da acquisire.

Localizzazione limitazione: parcheggio in via 6 aprile 2009.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

03.10.2025 istanza di accesso.

Comune di SARNICO (BG)

Tipo di limitazione: divieti di sosta.

Provvedimento istitutivo: non ancora acquisito.

Localizzazione limitazione: tutto il territorio.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

23.09.2025 accesso.

Comune di SARNICO (BG)

Tipo di limitazione: sbarre, divieto di transito per altezza, divieto di sosta alle autocaravan di lunghezza superiore a 5 m.

Provvedimento istitutivo: non acquisito.

Localizzazione limitazione: parcheggio in via Predore (SP469) nei pressi dell'Italmark.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

07.10.2025 sollecito autotutela.

Comune di VADO LIGURE (SV)

Tipo di limitazione: sbarre altimetriche, segnali di divieto di sosta alle autocaravan e di parcheggio riservato alle autovetture.

Provvedimento istitutivo: ordinanza n. 59 del 2006 e n. 3 del 2016.

Localizzazione limitazione: piazzale San Lorenzo.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

06.09.2024 istanza al Provveditorato OO.PP.

Comune di TEULADA (SU)

Violazione contestata: violazione ordinanza balneare Regione Sardegna approvata con determinazione dirigenziale n. 1532/2021.

Condotta accertata: sosta in spiaggia.

Ultima azione: 19.03.2025 invio scritti difensivi.

Comune di VITTORIA (RG)

Tipo di limitazione: divieto di sosta autocaravan.

Provvedimento istitutivo: non acquisito.

Localizzazione limitazione: parcheggio in via Amalfi.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

07.10.2025 riesame accesso.

GRECIA

Tipo di limitazione: divieto di sosta autocaravan.

Turisti discriminati, allontanati, contravvenzionati con obbligo di presentarsi o farsi rappresentare in un tribunale greco.

Provvedimento istitutivo: Legge 5170/2025 del Ministero del Turismo.

Localizzazione limitazione: su tutto il territorio greco.

Azioni dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

mail inviate all'ENTE NAZIONALE ELLENICO PER IL TURISMO a partire dal 07.05.2025.

Invio massivo di mail con informazioni e consigli a partire dal 09.05.2025.

DISSERVIZI IMPIANTI DI SMALTIMENTO IGIENICO-SANITARIO

Localizzazione disservizio: Sicilia / autostrada A 18 e A 19.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

15.09.2025 istanza all'ente proprietario e gestore della strada e dell'impianto di smaltimento nonché all'ASL competente, alla Regione Sicilia per la verifica del disservizio e il ripristino dell'impianto.

Altri interventi di sollecito a seguito di segnalazioni degli associati e che hanno trovato subito riscontro dal gestore autostradale.

RIFIUTO RIFORNIMENTO GPL

Localizzazione disservizio: stazione di servizio Enerfuel sulla tangenziale di Modena.

Ultima istanza dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI:

08.09.2025 invito all'ente proprietario e gestore dell'impianto ai fini della corretta applicazione delle direttive e circolari ministeriali in materia.

Altri interventi di sollecito a seguito di segnalazioni degli associati, che hanno trovato subito riscontro dal gestore autostradale.

CAMPER



pubblicazione fuori commercio
senza pubblicità a pagamento


230

novembre - dicembre 2025
www.incamper.org

COMUNE DI ANDRIANO ACHTUNG ...ODER DIREKT

Incredibile ma vero, il Sindaco di Andriano (BZ), eletto con soli 242 voti, non solo governa appena 1.046 abitanti ma impedisce la sosta agli italiani e a chiunque sia in circolazione stradale con l'autocaravan.

Un esempio è la sbarra installata in violazione di legge e in spregio alle sentenze emanate anche dai TAR in materia nonché convoca in Comune i proprietari di autocaravan, facendo apporre sul parabrezza un **ODER DIREKT**.



Ovviamente tutti possono sbagliare, pertanto,
l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**
invita pubblicamente il Sindaco Georg Profanter

a rispettare la legge, revocando in autotutela i provvedimenti relativi alla installazione della sbarra limitatrice per altezza installata nel parcheggio situato in Via Wehrburg e farla disinstallare nonché scusarsi con i proprietari di autocaravan per l'assurda CONVOCAZIONE affissa sui parabrezza.

In sintesi, invitiamo il Sindaco a imitare gli esempi positivi di tanti altri Sindaci che hanno emanato atti per impedire o limitare la circolazione e sosta alle sole autocaravan ma, poi, vista l'istanza inviata dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** hanno correttamente revocato gli atti in autotutela.

IL COMUNE DI VALLECROSA ESEMPIO VIRTUOSO



Un Comune che, dopo aver esaminato le istanze inviate dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, ha preso atto che un proprio provvedimento discriminava la circolazione e la sosta delle autocaravan e ha accolto l'istanza dell'Associazione, revocando gli atti in questione.

Il Comune di Vallecrosia (IM), avendo a cuore lo sviluppo del turismo e il rispetto delle leggi riguardo alla circolazione e sosta delle autocaravan, come tanti altri Comuni, ha accolto l'istanza dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** e ha annullato in autotutela due provvedimenti che avevano stabilito limitazioni alla circolazione delle autocaravan e caravan.

Un altro esempio di un Sindaco che, preso atto delle leggi e della giurisprudenza in tutela dei cittadini che lo avevano eletto per ben amministrare, ha attivato l'autotutela d'ufficio per archiviare gli atti contenenti errori. Un esempio di positiva e concreta collaborazione tecnica e giuridica tra un Comune e l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** per evitare oneri ai cittadini, alla nazione e all'apparato della Giustizia.

Il fatto

A seguito di tempestive segnalazioni, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** veniva a conoscenza della delibera di giunta n. 76 del 2 luglio 2025 con la quale il Comune istituiva il divieto di sosta alle autocaravan sul lungomare Marconi e conferiva il mandato ad adottare gli atti conseguenziali cui seguiva l'ordinanza sindacale n. 12 del 23 luglio 2025.

Con due istanze del 1 settembre 2025 l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** chiedeva all'amministrazione l'accesso agli atti relativi ai presupposti della decisione e all'istruttoria e formulava istanza di annullamento in autotutela delle limitazioni alla circolazione delle autocaravan.

L'annullamento in autotutela

La proposizione delle istanze dava avvio a un'interlocuzione tra l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** e l'Amministrazione Comunale che si è conclusa con la revoca delle limitazioni alla circolazione stradale diretta alle sole autocaravan.

Con ordinanza n. 17 del 15 settembre 2025 il Sindaco, preso atto della richiesta dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, annullava la propria precedente ordinanza n. 12.

Con successiva delibera n. 96 la Giunta di Vallecrosia, in accoglimento dell'istanza dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, annullava altresì la propria precedente deliberazione n. 76.

I vantaggi per tutti

L'autotutela richiesta dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** e applicata dal Comune di Vallecrosia ha tutelato i diritti di coloro che sono in circolazione stradale con l'autocaravan e ha assicurato il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione senza necessità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria con un risparmio di tempo e risorse. Un esempio virtuoso che conferma l'importanza dell'associazionismo e rafforza la collaborazione con gli enti proprietari delle strade.



COMUNE DI VALLECROSLA
PROVINCIA DI IMPERIA

SINDACO
N. 17 del 15/09/2025

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA EX ART. 21 NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990 DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 23/07/2025

RICHIAMATE:

- la D.G.C. n.76 del 02.07.2025, si richiedeva l'istituzione divieto di sosta permanente su tutto il lungomare Marconi, nonché di ogni forma di campeggio o di accampamento con campers, roulotte, caravans e altri mezzi simili;
- l'ordinanza sindacale n. 12 del 23.07.2025 con la quale, a fronte delle numerose segnalazioni provenienti da parte dei residenti, con l'intento di evitare possibili danni causati anche da scarico di residui organici, acque chiare e residui su strada pubblica, si ordinava l'istituzione del divieto di sosta permanente su tutto il lungomare Marconi, nonché di ogni forma di campeggio o di accampamento con campers, roulotte, caravans e altri mezzi simili;

PRESO ATTO

della comunicazione pervenuta a protocollo generale dell'Ente, agli atti al n. 16549 del 01.09.2025, con la quale l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiedeva l'annullamento in autotutela della Deliberazione di Giunta n. 76/2025 e di tutti gli atti consequenziali evidenziandone l'illegittimità in riferimento, tra l'altro, all' "irragionevole discriminazione tra autocaravan e altri veicoli ai fini della sosta";

RITENUTO,

anche in accoglimento di quanto evidenziato dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti nella comunicazione, di dover procedere all'annullamento in autotutela, ai sensi della Legge n.241/1990, dell'ordinanza sindacale n. 12 del 23.07.2025, al fine di garantire i principi di buon andamento e di imparzialità del procedimento amministrativo, ravvisandone l'effettiva illegittimità di quest;

RICHIAMATO

l'art. 21 nonies, della Legge n.241/1990, il quale prevede che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

VISTI:

- l'art. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- l'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii
- la D.G.C. n.76 del 02.07.2025;
- l'ordinanza sindacale n. 12 del 23.07.2025;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, l'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, ai sensi e per gli effetti della L.n. 241/1990 e ss.mm.ii,

della propria Ordinanza n. 12 del 23.07.2025, recante ad oggetto "ORDINANZA ART 7 c.1 a) e c.14 DIVIETO DI SOSTA IN LUNGOMARE MARCONI ZONA PONENTE NONCHÉ DI OGNI FORMA DI CAMPEGGIO O DI ACCAMPAMENTO PER CAMPER, ROULOTTES, CARAVANS E SIMILARI IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.76 DEL 02.07.25";

DISPONE

- Che copia della stessa sia pubblicata all'albo pretorio on line del Comune.
- Che copia della presente sia trasmessa per quanto di competenza a:
 - ANCC segreteria
 - Polizia Locale

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse che, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- Ricorso al TAR Liguria entro 60 giorni (sessanta giorni) dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni (centoventi giorni) dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

Vallecrosia Il, 15.09.2025

IL SINDACO

Rag. Fabio Perri
(autografo digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2000 e s.m.i.)

Via Orazio Raimondo 71, CAP 18019 Tel. 0184 25521, Fax 0184 280020 C.F. e P.I. 06247500885
www.comune.vallecrosia.im - info@comune.vallecrosia.im - segreteria@comune.vallecrosia.im



COMUNE DI VALLECROSLA
Provincia di IMPERIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

n. 96 del 19/09/2025

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA EX ART. 21 NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990 DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 02/07/2025.

L'anno duemilaventicinque addi diciannove del mese di settembre, alle ore 12:40 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nei modi e termini di legge.

Cognome e Nome	Presente
PERRI FABIO - Sindaco	SI
QUESADA CRISTIAN - Vice Sindaco	SI
VALENTI MIRKO - Assessore	SI
MOGNOL DEBORAH - Assessore	Giust.
MURATORE ROSA - Assessore	SI
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Partecipa e verbalizza la seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Armanda D'Avanzo collegata da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica, approvato con deliberazione G.C. n. 38 del 13.04.2022.

Il Sig. PERRI Rag. FABIO - Sindaco - assume la presidenza, accerta e dichiara che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e contestare le votazioni, pertanto constatata la validità della seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la D.G.C. n.76 del 02.07.2025, si richiedeva l'istituzione divieto di sosta permanente su tutto il lungomare Marconi, nonché di ogni forma di campeggio o di accampamento con campers, roulotte, caravans e altri mezzi simili;
- l'ordinanza sindacale n. 12 del 23.07.2025 con la quale, a fronte delle numerose segnalazioni provenienti da parte dei residenti, con l'intento di evitare possibili danni causati anche da scarico di residui organici, acque chiare e residui su strada pubblica, si ordinava l'istituzione del divieto di sosta permanente su tutto il lungomare Marconi, nonché di ogni forma di campeggio o di accampamento con campers, roulotte, caravans e altri mezzi simili;

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta a protocollo generale dell'Ente, agli atti al n. 16549 del 01.09.2025, con la quale l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiedeva l'annullamento in autotutela della Deliberazione di Giunta n. 76/2025 e di tutti gli atti consequenziali evidenziandone l'illegittimità in riferimento, tra l'altro, all' "irragionevole discriminazione tra autocaravan e altri veicoli ai fini della sosta";

RITENUTO, anche in accoglimento di quanto evidenziato dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti nella comunicazione, di dover procedere all'annullamento in autotutela, ai sensi della Legge n.241/1990, dell'ordinanza sindacale n. 12 del 23.07.2025, al fine di garantire i principi di buon andamento e di imparzialità del procedimento amministrativo, ravvisandone l'effettiva illegittimità di quest;

RICHIAMATO, l'art. 21 nonies, della Legge n.241/1990, il quale prevede che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

VISTI:

- l'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
- lo statuto e i Regolamenti comunali vigenti;
- la D.G.C. n.76 del 02.07.2025;
- l'ordinanza sindacale n. 12 del 23.07.2025;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.;

Alle ore 13:05 la Sig.ra **MOGNOL DEBORAH - Assessore** - si collega da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento per lo svolgimento delle sedute della giunta comunale in modalità telematica, approvato con deliberazione G.C. n. 38 del 13.04.2022, pertanto partecipa alla votazione sulla pratica in questione.

Quindi,

Con votazione unanime favorevole;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, l'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, ai sensi e per gli effetti della L.n. 241/1990 e ss.mm.ii, della delibera n. 76 del 02.07.2025, recante ad oggetto "ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE PER CAMPER, ROULOTTES, CARAVANS E SIMILARI IN LUNGOMARE MARCONI".

DI DARE mandato al Responsabile dell'Area Vigilanza e dell'Ufficio Tecnico per la rimozione dei divieti;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Rag. Fabio Perri

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Armanda D'Avanzo

(Autografo digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2000 e s.m.i.) (Autografo digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2000 e s.m.i.)

NOTE

Il Comune di Vallecrosia è una città situata sulle rive del mare, confina a est con Bordighera e ad ovest con Camporosso. In origine il suo nome era "Valle Crosa" o "Valle Creuse", vale a dire, valle incantata o chiusa. Nel periodo Romano per ordine di Augusto venne costruita la via Julia Augusta. Nel 1343 entrò a far parte della Repubblica di Genova, ma dopo un breve periodo passò prima al Duca di Milano Filippo Maria Visconti e poi alla Signoria dei Lomellini. Dopo un periodo tranquillo e di prosperità commerciale, nel 1447 l'abitato passò ai Grimaldi di Monaco, poi al re di Francia, per ritornare ad appartenere al Conte di Ventimiglia. Alcuni punti di interesse sono la Chiesa Parrocchiale di Sant'Antonio Abate, la Chiesa parrocchiale di Vallecrosia Alta ristrutturata nel 1737 e la facciata ultimata nel 1784, il Torrione, il Santuario di Maria Ausiliatrice e il Santuario di San Rocco.

Per contrastare il bivacco e il campeggio abusivo sono a disposizione i facsimili elaborati dal Dr. Fabio Dimita, Direttore Amministrativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicati sulla rivista POL MAGAZINE numero 6/2022

FAC-SIMILE DI PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
aggiornato al 18 maggio 2022

Provvedimento dirigenziale n. ... /

OGGETTO: Divieto di campeggio, bivacco e accampamento (indicare i luoghi).

IL DIRIGENTE

CONSTATATO che (indicare i luoghi) sono utilizzate come campeggio, bivacco e accampamento, tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;

PRESO ATTO della relazione tecnica del Comando di Polizia prot. n. del
con il quale sono state accertate le suddette situazioni di campeggio, bivacco e accampamento;

CONSIDERATO che il Comune di non dispone, nell'ambito del proprio territorio, di apposite aree e strutture igienico-sanitarie da destinare a campeggio, bivacco e accampamento;

PRESO ATTO dell'assoluta mancanza in dette aree del territorio comunale di, di adeguati servizi igienici, che spinge i campeggiatori a servirsi frequentemente delle aree circostanti per i loro bisogni fisiologici e quand'anche alcuni autoveicoli siano dotati di appositi impianti interni di raccolta, gli scarichi dei rifiuti (acque bianche e luride) avvengono ugualmente con modalità non conformi alle norme urbanistiche e d'igiene vigenti;

DATO ATTO inoltre di come l'occupazione di tali aree non consente la fruibilità delle stesse in conformità alla loro giuridica destinazione urbanistica;

CONSIDERATO che l'utilizzo delle aree (indicare i luoghi) come campeggio, bivacco, accampamento e simili, al di fuori di aree e strutture appositamente preposte, costituisce un pericolo per la salute e per l'igiene pubblica e degli stessi occupanti l'area;

CONSIDERATO che i fenomeni di campeggio, bivacco e accampamento nelle aree (indicare i luoghi) ostacolano la pubblica circolazione con conseguenti tensioni sociali che possono costituire problematiche anche relativamente all'ordine pubblico e alla sicurezza urbana;

RITENUTO pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica, di prevenzione dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché di tutela della circolazione, di vietare il campeggio il bivacco e l'attardamento su (indicare i luoghi);

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 1265/1934;

VISTO il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 773/1931;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, articoli 7, 7-bis e 107;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTA la legge 689/1981;

ORDINA

su (indicare i luoghi), il divieto di campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma. Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre alla confisca delle predette attrezzature e installazioni ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/81, nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

Il proprietario della cosa mobile o immobile utilizzata per commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose mobili o immobili con cui si è commessa la violazione, che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla Polizia Giudiziaria.

DEMANDA

all'Ufficio Tecnico Comunale la collocazione di idonea segnaletica riportante i limiti e i divieti imposti dal presente provvedimento, sulle vie d'ingresso a perimetro di tutto il territorio comunale.

Le Forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione

..... entro 60 giorni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. È altresì ammesso ricorso gerarchico al Sindaco entro 30 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla residenza municipale,

lì

Il dirigente.

FAC-SIMILE DI ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE **aggiornato al 18 maggio 2022**

Ordinanza contingibile e urgente n° /

OGGETTO: Divieto di campeggio, bivacco e accampamento in

IL SINDACO

CONSTATATO l'indebita e improvvisa occupazione delle aree (indicare le aree) utilizzate come campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;

PRESO ATTO degli accertamenti compiuti dal Comando di Polizia e della relazione prot. n. del

CONSIDERATO che il Comune di non dispone, nell'ambito del proprio territorio, di apposite aree e strutture igienico-sanitarie da destinare a campeggio, bivacco e accampamento;

PRESO ATTO dell'assoluta mancanza in dette aree del territorio comunale di, di adeguati servizi igienici, che spinge i campeggiatori a servirsi frequentemente delle aree circostanti per i loro bisogni fisiologici e quand'anche alcuni autoveicoli siano dotati di appositi impianti interni di raccolta, gli scarichi dei rifiuti (acque bianche e luride) avvengono ugualmente con modalità non conformi alle norme urbanistiche e d'igiene vigenti;

DATO ATTO inoltre di come l'occupazione di tali aree non consente la fruibilità delle stesse in conformità alla loro giuridica destinazione urbanistica;

CONSIDERATO che sussiste un'emergenza sanitaria e igienica derivante dall'incontrollato deposito di rifiuti sul territorio e dall'assenza di allacciamenti all'acquedotto e alla fognatura;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area con fenomeni di campeggio, bivacco e accampamento ha provocato problemi di ordine pubblico e alla sicurezza urbana

.....
.....

(indicare l'episodio);

CONSIDERATO che il proliferare del fenomeno è tale da comportare lo scadimento delle qualità urbane del patrimonio pubblico, oggetto di degrado anche per la propensione di alcuni soggetti a utilizzare il medesimo senza il rispetto del pregio e della natura collettiva dei beni, rendendo necessario l'intervento delle Forze di Polizia;

CONSIDERATO che non è possibile dilazionare un intervento e che si rende indispensabile attivare i dovuti provvedimenti con urgenza;

RITENUTO pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica nonché di ordine pubblico, incolumità e sicurezza pubblica, di vietare il campeggio, il bivacco e l'accampamento in (indicare i luoghi);

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 1265/1934;
VISTO il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 773/1931;
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, articoli 50 e 54 (richiamare l'uno, l'altro o entrambe secondo la fattispecie da tutelare);
VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 (da richiamare unicamente in caso di ordinanza emessa per i motivi di cui all'art. 54 D.Lgs. 267/00);
VISTO il Regolamento di Polizia Urbana (se esistente);
VISTA la legge 689/1981;

ORDINA

in (indicare i luoghi), il divieto di campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma.

Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre alla confisca delle predette attrezzature e installazioni ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/81 nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

Il proprietario della cosa mobile o immobile utilizzata per commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose mobili o immobili con cui si è commessa la violazione, che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla Polizia Giudiziaria.

DEMANDA

all'Ufficio Tecnico Comunale la collocazione di idonea segnaletica riportante i limiti e i divieti imposti dal presente provvedimento.

Le Forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

la comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di, alla Questura di, al Comando/Stazione dei Carabinieri di

AVVERTE

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione entro 60 giorni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. È altresì ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla residenza municipale, lì

IL SINDACO

COMUNE DI RODI GARGANICO E SIAMO ALLA SETTIMA CONDANNA

Ancora un esempio di resistenza temeraria con abuso del processo, intralciando l'apparato della Giustizia a danno di tutti, pur di proseguire a violare la legge.






Con sentenza del 17 settembre 2025 il Giudice di Pace di Rodi Garganico ha accolto l'ennesimo ricorso contro un verbale per violazione del divieto di transito alle autocaravan.

Benché si tratti della settima pronuncia sfavorevole il Comune di Rodi Garganico reitera ogni anno lo stesso divieto, confidando sul fatto che:

- a) intralciando l'apparato della Giustizia, aumenta la durata e il costo dei processi, inducendo i cittadini a evitare di far valere i loro diritti;
- b) emanando provvedimenti a tempo, impediscono ai cittadini di poter presentare per tempo il ricorso al TAR con espressa richiesta di fissazione dell'udienza cautelare con ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato, inficiandone così gli effetti che sono le contravvenzioni elevate che creano oneri all'apparato della Giustizia e che per i tempi inducono i cittadini a evitare di far valere i loro diritti.

Solo la costante azione dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** consente di ripristinare la legge e lo testimoniano:

1. Gli articoli pubblicati sulla rivista , consultabili aprendo www.incamper.org e scaricando o leggendo i numeri 208, 214, 215 e 222.



2. I RICORSI ACCOLTI DAL GIUDICE DI PACE DI RODI GARGANICO:

n. 63 del 2022 (R.G. 237/2021), n. 70 del 2022 (R.G. 229/2021),
n. 2 del 2023 (R.G. 155/2022), n. 19 del 2023 (R.G. 174/2022),
n. 20 del 2023 (R.G. 192/2022), n. 392 del 2025 (R.G. 257/2023).

3. I RICORSI ACCOLTI DAL TRIBUNALE DI FOGGIA:

n. 434 del 2024 (R.G. 3088/2023), n. 2129 del 2024 (R.G. 4576/2023),
n. 2130 del 2024 (R.G. 4578/2023).

4. IL RICORSO AL TAR

Nonostante i precedenti giurisprudenziali sfavorevoli, **il Comune di Rodi Garganico** ha istituito anche per l'estate 2025 il divieto di transito alle autocaravan in molti tratti della Strada Provinciale 41 ter e della Strada Provinciale 51 bis con la delibera di Giunta n. 60 del 17 giugno 2025 e l'ordinanza dirigenziale n. 29 del 18 giugno 2025, **costringendo l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** a presentare il 16 agosto 2025 ricorso al TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE PUGLIA - BARI.



DA COMMISSARIARE IL COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO

Incredibile ma vero, un Sindaco, eletto con soli 40 voti alle ultime elezioni comunali e nella carica di sindaco dal 2019, governa solo 106 abitanti ma impedisce la sosta agli italiani e a chiunque sia in circolazione stradale con l'autocaravan.

Il fatto è il divieto di parcheggio diretto alle autocaravan in un grande parcheggio emanato in violazione di legge e in spregio alle sentenze emanate anche dai TAR in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. Un sindaco che dal 2024 non risponde alle istanze inviategli, tese a evitare oneri a tutti; quindi, chiediamo che sia un Comune da commissariare perché non è gestito nel rispetto delle leggi nonché crea oneri agli stessi cittadini fino a tutta la nazione. Un Sindaco che consente la sosta agli autobus turistici, che trasportano circa 50 persone che vorrebbero visitare la città, in un parcheggio sterrato, dove, quando piove diventa un pantano, e lo stesso per chi arriva in autocaravan, riservando il parcheggio con pavimentazione autobloccante alle sole autovetture.



Il parcheggio con pavimentazione autobloccante riservato sole alle autovetture



Il parcheggio sterrato destinato a autobus turistici e autocaravan

I TURISTI SCRIVONO, IL SINDACO NON RISPONDE

2024 la mail inviata dalla camperista

Inviato: lunedì 28 ottobre 2024
Da: Marina ...omissis per la privacy...
A: segreteria@coordinamentocamperisti.it
Oggetto: Santo Stefano di Sessanio

Buongiorno sono una vostra socia e desidero segnalare un cartello che ho trovato a Santo Stefano di Sessanio su un parcheggio agibile per mezzi grandi.

Grazie per tutto ciò che fate



2024 la PEC inviata al Sindaco

Inviato: domenica 3 novembre 2024
Da: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it
A: amministrativosessanio@legalmail.it; sindaco@comunesantostefanodisessanio.aq.it
Cc: amministrativosessanio@legalmail.it; poliziamunicipale@comunesantostefanodisessanio.aq.it; vigilisessanio@legalmail.it; stefano.aq@hotmail.it; claudia.ranieri@hotmail.it; matatof75@gmail.com; ciro.ranieri@hotmail.it; mauro.laurenzi77@gmail.com; condor6661@gmail.com;
roberto.campoverde@libero.it; centipizzutilli@tiscali.it
Oggetto: Santo Stefano di Sessanio ISTANZA URGENTE

Preg. Sindaco

Preg. componenti la Giunta e il Consiglio Comunale

Comune di Santo Stefano di Sessanio

Abbiamo ricevuto la mail in calce alla presente da parte di una nostra associata, pertanto, visto che amministrate un Comune di 114 abitanti e sarete sicuramente interessati allo sviluppo del turismo, vi invitiamo a intervenire tempestivamente per revocare la relativa ordinanza istitutiva nella visione di autotutela d'ufficio perché emanata in violazione di legge e di conseguenza a far rimuovere la segnaletica stradale verticale in fotografia.

Vi inviamo la presente, come scritto nell'allegato, per evitare oneri ai vostri dipendenti, alle autorità competenti, ai cittadini e agli abitanti del Comune qualora questa nostra pacifica e informale richiesta fosse disattesa, costringendoci ad attivare i nostri legali.

A leggervi e cordiali saluti, Pier Luigi Ciolli



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COORDINAMENTO
CAMPERISTI**

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21
ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

055 2469343 - 328 8169174
info@coordinamentocamperisti.it

2025 la mail inviata al Sindaco

Inviato: lunedì 29 settembre 2025

Da: Beppe ...omissis per la privacy...

A: sindaco@comunesantostefanodisessanio.aq.it

Cc: ANCC info@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: Richiesta rimozione segnale stradale illegale divieto di sosta "NO CAMPER"

Alla cortese att.ne del Sig Sindaco del Comune di Santo Stefano di Sessanio

e pc alla Segreteria dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

Buongiorno Sig. Sindaco Dott.Ing. J.Fabio Santavicca

Con il ns autocaravan stavamo cercando parcheggio per poter visitare turisticamente il Suo bel comune ma ci siamo imbattuti nel segnale e nella situazione come da foto allegate all'inizio del parcheggio di Via "6 aprile 2009". Non mi è stato possibile capire le motivazioni che hanno portato la Sua Amministrazione ad emanare un siffatto divieto non essendo disponibile sul retro del cartello il numero della delibera né tantomeno ne ho trovata traccia nell'albo pretorio online del comune e Le chiederei quindi di inviarmene copia.

Comunque pur ringraziandola per la possibilità concessaci di sostare o nel fangoso, oscuro senza servizi prato successivo indicato dalla segnaletica o nell'altra area isolata ed allestita a quasi due km dal centro abitato, quale

cittadino Italiano rispettoso della Legge e referente iscritto all'Associazione Coordinamento Nazionale Camperisti rilevando che questo divieto è totalmente discriminatorio, immotivato e soprattutto in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 185 del Codice della Strada La invito a rimuoverlo tempestivamente ripristinando in tal modo il rispetto della legalità.

Ritengo opportuno richiamare la Sua attenzione sulle innumerevoli sentenze vinte dalla ns. associazione che ha contestato simili divieti e le improprie sanzioni elevate per tentare di punire soste regolari di autocaravan come quella presente nell'ultima foto allegata.

L'unico risultato ottenuto dai comuni che si son opposti a analoghe richieste e contestazioni è stato sostanzialmente un appesantimento del comparto giudiziario e il costo sociale è ricaduto poi unicamente sui cittadini di tali comuni soccombenti.

Richiamo inoltre la Sua Amministrazione a rivalutare opportunamente l'opportunità offerta dal ns. comparto turistico così come anche recentemente ribadito dal Ministero del Turismo

<https://www.ministeroturismo.gov.it/turismo-allaria-aperta-santanche-realizzeremo-oltre-4-400-piazzole-in-170-comuni-italiani-intervento-senza-precedenti/>.

In attesa di Sue decisioni porgo cordiali saluti.

IL PRIMO ATTO: L'ISTANZA INVIATA PER L'ACCESSO AGLI ATTI



Firenze, 03 ottobre 2025

P.e.c. Comune di Santo Stefano di Sessanio
U.R.P.
amministrativossessanio@legalmail.it

Oggetto: divieto di sosta alle autocaravan in via 6 Aprile 2009.

Istanza di accesso.

La presente in qualità di Presidente dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, c.f. 92097020348, con sede a Firenze in via San Niccolò 21 (all. 1, statuto e documento).

Ci è stato segnalato che nel Comune di Santo Stefano di Sessanio sono stati installati divieti di sosta alle autocaravan nel parcheggio in via 6 Aprile 2009.

Con riferimento a tale segnaletica, ai sensi dell'art. 5 co. 2 D.lgs. n. 33/2013 la scrivente chiede l'accesso ai seguenti dati e documenti:

1. provvedimento che autorizza la collocazione dei divieti;
2. atti e/o documenti comprovanti i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione di vietare la sosta alle autocaravan;
3. risultanze dell'istruttoria del provvedimento istitutivo dei divieti;
4. costo di acquisto dei segnali;
5. costo di installazione dei segnali.

Ai sensi di legge la scrivente autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza e nei relativi allegati.

Si richiede il rilascio dei suddetti dati e documenti in formato elettronico all'indirizzo PEC ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

Distinti saluti.

Presidente ANCC, Isabella Cocolo

COMUNE DI ARCO

Un esempio di come in un Comune non si tutelano le persone e i loro beni e si ostacola lo sviluppo del turismo itinerante con provvedimenti contro legge

A seguire le corrispondenze, quale esempio concreto di come ci siano nella Nazione dei Comuni, amministrati da chi viene eletto dai cittadini per ben amministrare ma che, una volta al potere, non tutela le persone e i loro beni emanando provvedimenti in violazione di legge per limitare la circolazione e sosta delle sole autocaravan.

Dal 2005 il comune di Arco (TN) è intervenuto con atti illegittimi per impedire la circolazione e sosta diretta alle sole autocaravan installando anche sbarre anticamper nei parcheggi.



Solo l'entrata in azione della **ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** ha permesso di far rimuovere le sbarre anticamper e far intervenire il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e quali esempi la riproduzione di due documenti.



7 giugno 2025 articolo pubblicato da L'ADIGE.IT

<https://www.ladige.it/territori/riva-arco/2025/06/07/arco-il-parcheggio-al-cimitero-ormai-sembra-un-area-camper-1.4094061>

La denuncia

Arco, il parcheggio al cimitero ormai sembra un'area camper. Ultimamente sono sempre di più i posti occupati dai mezzi dei turisti, Stefania Bresciani protesta: «Quello spazio dovrebbe essere prima di tutto destinato a quanti si recano al camposanto per far visita ai propri familiari. Trovare un posto auto diventa difficile, servono più rispetto e più controlli»



ARCO - Il parcheggio del cimitero di Arco dovrebbe essere prima di tutto destinato a quanti si recano al camposanto per far visita ai propri familiari che lì riposano e in seconda battuta a chi vive da quelle parti.

Da tempo, e sempre più spesso, invece, l'area assume l'aspetto di un'area camper. «Perdere una persona cara è sempre un'esperienza dolorosa e intima. Visitare il cimitero dovrebbe rappresentare un momento di raccoglimento, di memoria, di cura verso i nostri defunti».

Lo scrive Stefania Bresciani che fa spesso visita al cimitero di Arco. «Purtroppo al cimitero di Arco, e in particolare presso il parcheggio piccolo adiacente, questa esperienza viene spesso disturbata da una situazione spiacevole e, per certi versi, imbarazzante.

DA OSSERVARE CHE:

- 1) PROPRIO LA FOTO evidenzia la presenza di poche autocaravan parcheggiate nel rispetto di quanto previsto nel Codice della Strada, quindi, ogni limitazione alla circolazione stradale diretta solo a questo autoveicolo è in violazione di legge.
- 2) Stefania Bresciani (stefania.bresciani73@gmail.com) che scrive non conosce il Codice della Strada nonostante che con 117 voti fu eletta nel Comune di Rovereto con le cariche:
Consigliere comunale presso [Consiglio comunale](#)
 - Membro presso Partito Democratico del Trentino
 - Membro presso Commissione consiliare permanente - politiche sociali e pari opportunità
 - Membro presso Commissione consiliare permanente - urbanistica e territorio
 - Membro presso Commissione consiliare permanente - statuto e regolamenti
 - Vicepresidente presso Presidenza del consiglio comunale(dati estratti da <https://www.comune.rovereto.tn.it/Amministrazione/Politici/Bresciani-Stefania>)
- 3) Proprio Stefania Bresciani, per svolgere il compito di rappresentante dei cittadini e avente la Laurea in educatore professionale doveva e deve conoscere il Codice della Strada in vigore dal 1992 e per questo il suo intervento è inaccettabile.

23 giugno 2025 la lettera del cittadino

Inviato: lunedì 23 giugno 2025 22:56

Da: ... omissis per la privacy ...

A: internet@ladige.it; riva@ladige.it

Cc: info@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: Vostro articolo 19/06/2025 "Arco" - Camper nel parcheggio al cimitero

Buonasera, mi chiamo Mattia e sono un residente dell'Alto Garda, vostro lettore da ormai qualche bell'anno (*non abbonato, ma vi leggo spesso sui social, cartaceo nei locali e sull'edizione online del vostro giornale*).

Nei giorni scorsi mi è saltato all'occhio l'articolo nella cronaca di Arco, riferito al "parcheggio selvaggio presso il cimitero di Arco", di cui vi allego una scansione e qui sotto il link all'articolo.

<https://www.ladige.it/territori/riva-arco/2025/06/07/arco-il-parcheggio-al-cimitero-ormai-sembra-un-area-camper-1.4094061>

Mi duole leggere quanto in esso riportato, sia come cittadino che, ahimè, come camperista.

Ma vorrei soffermarmi su alcuni punti, che vi elencherò di seguito per semplificare il tutto, per dare un parere più obiettivo di quanto da voi riportato nell'articolo:

1. Nella foto indicata i camper sono correttamente parcheggiati presso il parcheggio in questione, non essendoci strisce delimitatrici degli stalli sul posto. La foto quindi è fuorviante e non restituisce la realtà della situazione (*parcheggio selvaggio-campeggio abusivo*) né tantomeno individua un'infrazione al codice della strada.
2. Nel parcheggio da voi menzionato non sono presenti segnali di divieto di accesso o di sosta per alcun tipo di veicolo, cosa che invece è presente nel parcheggio "grande" subito a lato (si veda foto allegata). *In questo caso i camperisti sono stati sin troppo corretti a parcheggiare ove non è presente un cartello di divieto...*
3. Cito una parte del vostro articolo online, riferito a quanto espresso dalla signora Stefania Bresciani: *"Ma questa atmosfera si perde se chi arriva non riesce nemmeno a trovare parcheggio, oppure è costretto a lasciar l'auto nel parcheggio grande, molto più distante e difficilmente accessibile, soprattutto per le persone anziane o con difficoltà motorie. Io stessa mi reco al cimitero ogni giorno, e vivo direttamente questo disagio."* Come potete notare dalla vostra stessa fotografia pubblicata, il parcheggio "grande" è limitrofo a quello oggetto dell'articolo e dista, a farla lunga, 30 metri dall'ingresso del cimitero. È collegato allo stesso con un vialetto - *piano e senza intralci* - della lunghezza di *ben 3* (tre) metri! Inoltre, nessuno vieta di lasciare la persona con difficoltà motorie a ridosso dell'ingresso e successivamente spostarsi di qualche metro per parcheggiare l'auto.
4. Segnalo che allo stato attuale l'unico posto "riservato" al parcheggio di camper è di fianco alla casa di cura S. Pancrazio (10 stalli, a pagamento festivi e feriali, massimo 24h). Gli altri 13 posti che erano presenti al parcheggio "Ex-Carmellini" sono stati eliminati in seguito al rifacimento del parcheggio stesso. Adesso fatevi spiegare come mai le amministrazioni (attuali e passate) anziché aumentare i parcheggi destinati a questi mezzi (*il turismo itinerante è in forte aumento ormai da qualche anno*) siano invece state capaci di diminuirli! E perché, dove si sono realizzati nuovi parcheggi, si è deciso, magari, di installare una bella stanga limitatrice di altezza totalmente fuorilegge (*nemmeno una ambulanza in emergenza potrebbe passarci*)!

In definitiva, per dirla in tutta franchezza e senza rancore alcuno, ho trovato il vostro articolo piuttosto denigratorio nei confronti della categoria dei camperisti, che tanto portano all'economia della nostra zona.

Continuerò ovviamente a leggervi ed a seguirvi, sperando in notizie più accurate e più in linea con la qualità che la vostra redazione ha sempre dimostrato.

Resto volentieri a disposizione per chiarimenti e chiedo, in ultima battuta, che i miei dati non vengano divulgati in modo da assicurare la mia privacy. Grazie e buon lavoro. ... omissis per la privacy ...

19 giugno 2025 altro articolo pubblicato da L'ADIGE.IT



24 giugno 2025 l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI invia istanza denuncia per azioni in violazione di legge e assenza del piano comunale di protezione civile



Inviato: martedì 24 giugno 2025

Da: Coordinamentocamperisti ancc@pec.coordinamentocamperisti.it **A:** ... omissis per la privacy ... ; redazione@ladige.it ; redazionepergine@ladige.it ; cronaca@ladige.it ; internet@ladige.it ; riva@ladige.it ; Comune di Arco protocollo@comune.arco.tn.it ; comune@pec.comune.arco.tn.it ; segreteria.sindaco@comune.arco.tn.it ; poliziale@pec.comune.rivadelgarda.tn.it ; cultura@comune.arco.tn.it ; commercio@comune.arco.tn.it ; ufficio.stampa@comune.arco.tn.it ; poliziale@comune.rivadelgarda.tn.it ; Alla Presidente del Consiglio dei Ministri presidente@pec.governo.it ; segrcd@governo.it ; protocollo.comgovtn@pec.interno.it ; Al Presidente del Senato segreteria gabinetto presidente@senato.it ; Ai Ministri: Ministero Infrastrutture e dei trasporti ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it ; Ministero per la Protezione Civile protezionecivile@pec.governo.it ; Ministero del Turismo ufficiogabinetto@pec.ministeroturismo.gov.it ; Ministero per le disabilità segreteria.ministrodisabilita@pec.governo.it ; Ministero dell'Interno gabinetto.ministro@pec.interno.it ; Ministero GIUSTIZIA capo.gabinetto@giustiziacerit.it ; Ministero della Difesa udc@postacert.difesa.it ; Ministero MITD ministroinnovazione@pec.governo.it ; Ministero MEF ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it ; Ministero LAVORO gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it ; Ministero della Salute seggen@postacert.sanita.it ; procura trento prot.procura.trento@giustiziacerit.it ; Al Presidente della Repubblica protocollo.centrale@pec.quirinale.it ; Al Presidente Camera Deputati camera_protcentrale@certcamera.it ; carabinieri.it ttn23063@pec.carabinieri.it ; redazione@ildolomiti.it ; direttore@ildolomiti.it ; redazione@lavocedeltrentino.it ; trentotoday@citynews.it ; Al Presidente RAI raispa@postacertificata.rai.it ; Avv Brunetti Assunta assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it ; Avv Diletta Costalunghi diletta.costalunghi@firenze.pecavvocati.it ; Avv Stefano Renna stefano.renna@milano.pecavvocati.it ; Avv Viganò' Marcello marcello.vigano@firenze.pecavvocati.it .

Oggetto: COMUNE DI ARCO Istanza denuncia per azioni in violazione di legge e assenza del Piano Comunale di Protezione Civile



Al Comune di Arco, al Sindaco, ai componenti la Giunta, ai consiglieri comunali, al Segretario Comunale
Al Direttore e alle Redazioni della pubblicazione L'Adige.it
Alla Procura della Repubblica di Trento
Al Prefetto di Trento
Alla Stazione Carabinieri del Comune di Arco
Alla Presidente del Consiglio dei Ministri e ai membri del Governo
Al Presidente della Repubblica
Al Presidente della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

Oggetto: esposto per violazioni di legge e assenza nel sito web del Comune di Arco del Piano Comunale di Protezione Civile.

Riferimenti:


1. il sito web del Comune di Arco (immagine in allegato) privo in home page del Piano Comunale di Protezione Civile;
2. le norme inerenti al Piano Comunale di Protezione Civile;
3. articolo pubblicato da L'Adige.it il 19 giugno 2025 dal titolo CIMITERO, BASTA CON CAMPER SELVAGGIO (in allegato);
4. lettera alla redazione de L'Adige.it di Mattia Carlini (in calce alla presente).

La sottoscritta Isabella Cocolo, in qualità di Presidente legale rappresentante dell'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI, con sede a Firenze in via di San Niccolò 21.

ESPONE quanto segue alle SS.LL. in indirizzo per conoscenza e competenza.

PREMESSO CHE:

a) L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (A.N.C.C.) è la più grande associazione italiana che rappresenta gli utenti in autocaravan. Tra i suoi scopi vi è la tutela del diritto di tutti gli utenti in autocaravan a circolare sul territorio nazionale nel rispetto del Codice della Strada, in particolare interviene da 40 anni tramite azioni di contrasto e di impugnativa dei provvedimenti degli enti proprietari delle strade che hanno l'effetto di impedire o limitare la circolazione stradale delle autocaravan nonché interviene per la sicurezza delle persone e dei loro beni;



b) è dal 1992 che sono presenti le Leggi inerenti la Protezione Civile e dopo 33 anni sono ancora inapplicate dalla maggior parte di chi è stato eletto ad amministrare i 7.896 Comuni, attivando un danno economico di miliardi di euro a carico di tutta la Nazione e attivando continue sofferenze socioeconomiche a tutti gli italiani.

Fatto dimostrato dall'assenza del Piano Comunale di Protezione Civile nella home page dei siti web dei Comuni e, quando presente, non era aggiornato e non testato con le necessarie improvvise esercitazioni per comprendere le eventuali criticità.

Pertanto, occorre ricordare che nel caso si attivasse un improvviso evento calamitoso, i cittadini non sarebbero in grado di conoscere in modo tempestivo i comportamenti da seguire prima, durante e dopo l'emergenza in modo da tutelare la vita e i beni propri e degli altri.

C'è altresì da rimarcare che in caso di un improvviso evento calamitoso (esempio: *blocco autostradale, frana, alluvione, tromba d'aria o temporali con fulmini, terremoto, eruzione vulcanica, maremoto o onda anomala, incendio, inquinamento da nube tossica, incidente chimico, sostanze chimiche inquinanti, contaminazione,*


interruzione di energia elettrica, bloccati in ascensore, incidente sulla neve, valanga eccetera) a rischiare maggiormente la vita e i beni sono coloro che si recano in un territorio per lavoro, studio o turismo, visto che sono all'oscuro sul chi contattare, dove recarsi per salvare la vita e i beni propri e altrui.

Una ricerca complessa non è possibile da chi è sotto stress per un'improvvisa emergenza. Infatti, poiché agitato, non inizia a cliccare altri settori e leggerne i contenuti.

Quindi, l'assenza delle istruzioni direttamente inserite nella home page può far la differenza tra il vivere e il morire o perdere beni preziosi acquisiti in anni.

Non solo, in detto sito web non è inserito un rapido manuale per **l'Autoprotezione nelle emergenze**, cioè le necessarie sintetiche istruzioni per salvare la vita e i beni propri e altrui in attesa dei soccorsi in supporto di un improvviso evento calamitoso.

Dopo aver constatato che nel sito web istituzionale del Comune in riferimento che nella home page, non è inserito il **Piano Comunale di Protezione Civile**, abbiamo anche attivato una ricerca cliccando i settori presenti ma, dopo molto tanti tentativi, nessun risultato;



- c) è dal 1991 con la Legge 336 e poi dal 1992 con il varo del Nuovo Codice della Strada che la circolazione e sosta delle autocaravan è regolamentata ma dopo 33 anni e a fronte anche di una giurisprudenza granitica (*solo riguardo ai TAR sono oltre 26 le sentenze che hanno accolto i ricorsi presentati dall'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI*), moltissime le amministrazioni pubbliche emanano atti illegittimi tali da attivare milioni di euro di danni ai cittadini, alle Pubbliche Amministrazioni e, soprattutto a danno dell'apparato della Giustizia l'apparato della Giustizia, ormai con organici sempre di più insufficienti, che viene gravato dai ricorsi che impediscono di ridurre i tempi di emanazione delle sentenze tanto da essere chiamata ingiustamente definita MALAGIUSTIZIA perché la colpa deriva dai pubblici amministratori che emanano provvedimenti illegittimi per incapacità o interessi diversi;
- d) riguardo allo sgravare l'apparato della Giustizia dai ricorsi dei cittadini, nel tempo, i Governi, erroneamente e inutilmente, hanno varato norme per impedire al cittadino di rivolgersi all'apparato della Giustizia, introducendo procedure cavillose e discrezionali, bolli e tasse. Governi che non hanno capito che deve intervenire per modificare la norma che impedisce al cittadino che si ritiene oggetto di una vessazione da parte di una Pubblica Amministrazione di presentare un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) perché i termini sono generalmente di 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dell'atto amministrativo che si intende impugnare ma, visto che per notifica si intende la pubblicazione sull'albo Pretorio e NON è riconosciuto il termine "dalla piena conoscenza" che dovrebbe significare dal momento in cui il cittadino che ha chiesto l'accesso agli atti non li riceve, tale strada è oggettivamente preclusa;

- e) essendoci 7.896 Comuni che emanano un enorme flusso giornaliero di atti, ed essendo impossibile fisicamente al cittadino il conoscerli, serve una norma che preveda che i termini dei 60 giorni per presentare un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) da parte di chi subisce un danno, parta dal giorno che la Pubblica Amministrazione gli ha inviato gli atti richiesti, atti utili alla piena conoscenza e, se negati, l'annullamento automatico all'origine del provvedimento oggetto della richiesta. Ovviamente, contestualmente, aumentare in modo tempestivo e significativo il numero di chi opera nell'apparato dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR). In tal modo sarebbero ridotti drasticamente i ricorsi che arrivano ai Prefetti, ai Giudici di Pace, alle Corti di appello, alla Corte di Cassazione;
- f) riguardo all'articolo in riferimento, visto che proprio la foto pubblicata nell'articolo e la foto allegata dimostrano come 5 autocaravan sono una presenza veramente limitata rispetto al numero delle autovetture e che la loro sosta avviene nel rispetto dell'articolo 185 del Codice della Strada, il definirla SELVAGGIA è infamante nonché attizza odio verso il turismo itinerante in autocaravan che sosta, porta benefici socioeconomici, non necessita per la sua permanenza di edifici, riparte lasciando il territorio come lo aveva trovato;
- g) i provvedimenti annunciati nell'articolo sarebbero illegittimi e forieri di ricorsi a danno dei cittadini, della Pubblica Amministrazione e dell'apparato della Giustizia;
- h) gli organi di informazione non accertano, semplicemente aprendo il sito web di un Comune se è presente o meno il Piano Comunale di Protezione Civile e nel caso non ci sia, non intervengono con continue interviste e articoli per sollecitarne l'adozione;

**CHIEDE ALLE SS.VV. IN INDIRIZZO,
CIASCUNA PER CONOSCENZA E COMPETENZA
di entrare in azione per:**

- ✓ far inserire il Piano Comunale di Protezione Civile nel sito web del Comune di ARCO, verificandone il rispetto di quanto previsto nelle norme in allegato, l'aggiornamento e l'efficacia;
- ✓ migliorare la comunicazione pubblicando questo documento su l'Adige.it e incentivandone la pubblicazione su tutti gli organi di informazione affinché ogni cittadino possa verificare se è ben amministrato ed è in atto la salvaguardia della sua persona e dei suoi beni;
- ✓ emanare delle norme che consentano al cittadino la gratuita ed efficace difesa dei suoi diritti nei confronti di qualsiasi Pubblica Amministrazione;
- ✓ emanare delle norme per aumentare gli organici dell'apparato della Giustizia.

In ultimo ma non meno importante, per tutti i fatti sopra esposti, stante che un improvviso evento calamitoso può attivarsi in qualsiasi momento e che siamo in periodo di vacanze con un maggiore flusso di persone nei Comuni, specialmente quelli piccoli e con poco personale a disposizione, confidiamo in una tempestiva azione parte delle SS.VV. in indirizzo affinché:

- a) si accertino eventuali omissioni, inadempienze, illeciti amministrativi, reati a carico del Sindaco e della Giunta;
- b) si obblighi il Comune a inserire tempestivamente nella home page del sito web istituzionale il **Piano Comunale di Protezione Civile** e un manuale sintetico quale **Autoprotezione nelle emergenze**;
- c) sia attivata la valutazione per l'emanazione di un provvedimento affinché il sindaco e la giunta comunale decadano e sia nominato al loro posto un commissario non essendo gli stessi in grado di tutelare le vite e i beni dei cittadini in caso di un improvviso evento calamitoso.

Grazie per l'attenzione e a leggervi.
In fede, Isabella Cocoli, *Presidente della*



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COORDINAMENTO
CAMPERISTI**

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org
50125 FIRENZE via di San Niccolò 21 055 2469343 - 328 8169174
ancc@pec.coordinamentocamperisti.it info@coordinamentocamperisti.it

L'ARTICOLO PUBBLICATO CON LE DICHIARAZIONI ALLA STAMPA DI STEFANIA BRESCIANI

<https://labusa.info/arco-camper-nel-parcheggio-del-cimitero-rispetto-dignita-e-polemiche/>

Arco: camper nel parcheggio del cimitero: rispetto, dignità e polemiche



“È una questione di rispetto, per i vivi e per i morti.” Con queste parole accorate, Stefania Bresciani, cittadina arcense, oggi consigliera comunale a Rovereto, ha dato voce — con coraggio e sincerità — a un disagio diffuso: la trasformazione del parcheggio del cimitero di Arco in una sorta di area camper, dove la sacralità del luogo viene spesso offuscata da scene di ordinaria inadeguatezza. La denuncia, apparsa pubblicamente all'inizio di giugno e rilanciata da La Busa online ([leggi](#)), ha suscitato in poche ore un ampio dibattito cittadino. Ma ora, **con un intervento esclusivo pubblicato da La Busa**, Bresciani torna a parlare, chiarendo i motivi del suo gesto e rispondendo, punto su punto, all'esposto dell'Associazione nazionale Coordinamento Camperisti, che ha reagito alla vicenda con una segnalazione formale inviata al Comune di Arco e, per conoscenza, a numerose istituzioni nazionali. “Sono stata io, qualche settimana fa, a segnalare pubblicamente il problema attraverso la stampa (La Busa, ndr) — scrive Bresciani — portando all'attenzione di tutti una situazione che si trascinava da troppo tempo nel silenzio generale. Rimango sinceramente basita nel vedere che, invece di affrontare il tema con buon senso e rispetto, si risponde con un esposto formale contro l'amministrazione.” Una reazione che la consigliera definisce “sproporzionata, fuori luogo e lontana dalla realtà quotidiana che viviamo noi cittadini.”

Un parcheggio che non è più tale Il cuore del problema resta sempre lo stesso: un luogo di raccoglimento trasformato, di fatto, in un'area sosta camper priva di regole e controlli. Con immagini — testimoniate dalla stessa Bresciani — che parlano da sole: “La mattina presto e la sera tardi si vedono persone appena sveglie, in abiti intimi, che usano i servizi igienici del cimitero come se fossero quelli di un'area attrezzata, fanno colazione all'aperto, gonfiano biciclette e, nei casi peggiori, scaricano acque sotto i cipressi.” Una scena che, secondo la consigliera, nulla ha a che vedere con il turismo itinerante responsabile, ma piuttosto con un abuso di uno spazio pubblico carico di significato. E non è una voce isolata: “In molti — anzi, moltissimi — mi hanno ringraziata per aver parlato: cittadini, ma anche operatori del settore funebre, che lavorano in quell'area ogni giorno, spesso con disagio e imbarazzo.” **Una questione culturale, non burocratica** L'associazione camperisti ha contestato la narrazione parlando di “presenza minima” di mezzi e lamentando addirittura la mancanza, sul sito comunale, del piano di protezione civile, richiamando implicazioni formali e giuridiche. Ma per Bresciani la questione è profondamente umana: “Il punto non è l'assenza di un link sul sito comunale. Il punto è che manca educazione, manca coscienza civica, manca buon senso. Io non sono contraria ai camper o al turismo itinerante — anzi, può essere una risorsa — ma deve avvenire nel rispetto delle regole e dei luoghi. E qui, il rispetto non c'è.” E a chi le suggerisce di documentare il tutto con foto o chiamare i vigili, Bresciani risponde con fermezza: “Ma davvero pensiamo che sia normale che una cittadina debba documentare con fotografie scene irrispettose in un luogo sacro, e magari poi sentirsi anche accusata per averlo fatto? Chi denuncia non deve diventare il problema.” **L'amministrazione Fiorio risponde: ora servono fatti** La questione è ormai diventata uno dei primi banchi di prova della nuova giunta guidata da Arianna Fiorio, che ha già avviato — secondo Bresciani — un percorso di ascolto e intervento, “non solo in quell'area ma anche in altri punti critici del territorio”. La speranza è che alle parole seguano i provvedimenti concreti: regolamenti applicati, controlli garantiti, cartelli installati. Perché il rispetto non si proclama, si costruisce con le azioni. **Una lezione civica per tutti** Il messaggio finale di Stefania Bresciani è chiaro, limpido, e va oltre il caso specifico: “Non si possono pretendere diritti se prima non si è capaci di rispettare quelli degli altri. E il diritto al raccoglimento e alla dignità in un cimitero viene prima di ogni altra cosa.” La convivenza tra cittadini e turisti è possibile. Ma solo se basata su regole condivise, consapevolezza e rispetto. Arco, ancora una volta, si ritrova al centro di un tema che riguarda tutte le comunità del nostro tempo: come vivere insieme, senza calpestare il significato dei luoghi e delle persone.

L'INTERVENTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COORDINAMENTO
CAMPERISTI**

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21
ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

055 2469343 - 328 8169174
info@coordinamentocamperisti.it

Inviato: sabato 28 giugno 2025

A: redazione@labusa.info ;

segreteria.sindaco@comune.arco.tn.it; segreteria@comune.arco.tn.it; ufficio.stampa@comune.arco.tn.it;

Avv Assunta Brunetti assuntabrunetti@consulentegiridico.com ;

Avv Marcello Viganò marcellovigano@consulentegiridico.com ;

Avv Stefano Renna stefano1.renna@gmail.com ;

Avv. Diletta Costalunghi dilettacostalunghi@gmail.com .

Al Direttore Responsabile LA BUSA

FABIO GALAS EDITORE

Oggetto: richiesta di pubblicazione.

Riferimento: articolo Arco: camper nel parcheggio del cimitero: rispetto, dignità e polemiche -

<https://labusa.info/arco-camper-nel-parcheggio-del-cimitero-rispetto-dignita-e-polemiche/>

(riprodotto in calce alla presente)

In allegato: pagine per la rivista **inCAMPER** numero 229.

Al Direttore Responsabile LA BUSA, **la sottoscritta** Isabella Cocolo, in qualità di Presidente legale rappresentante dell'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI, con sede a Firenze in via di San Niccolò 21

PREMESSO CHE:

- a) L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (A.N.C.C.) è la più grande associazione italiana che rappresenta gli utenti in autocaravan. Tra i suoi scopi vi è la tutela del diritto di tutti gli utenti in autocaravan a circolare sul territorio nazionale nel rispetto del Codice della Strada, in particolare interviene da 40 anni tramite azioni di contrasto e di impugnativa dei provvedimenti degli enti proprietari delle strade che hanno l'effetto di impedire o limitare la circolazione stradale delle autocaravan nonché interviene per la sicurezza delle persone e dei loro beni;
- b) Stefania Bresciani, avendo ricevuto la documentazione in allegato, invece di scrivervi direttamente e a quanti avevamo inserito per conoscenza e competenza, utilizza la vostra pubblicazione per diffondere dei "sentito dire", inducendo i lettori a credere che comportamenti in violazione di legge siano attribuibili a chi parcheggia un'autocaravan; pertanto,

CHIEDE LA PUBBLICAZIONE DEL TESTO CHE SEGUE

AFFINCHÉ IL LETTORE RICEVA UNA COMPLETA INFORMAZIONE

UTILE A CONOSCERE LE LEGGI NONCHÉ A FORMARSI UNA PROPRIA IDEA.

INIZIO DEL TESTO DA PUBBLICARE:

Riguardo all'articolo Arco: camper nel parcheggio del cimitero: rispetto, dignità e polemiche:

Stefania Bresciani dichiara

“È UNA QUESTIONE DI RISPETTO, PER I VIVI E PER I MORTI.”

Sono stata io, qualche settimana fa, a segnalare pubblicamente il problema attraverso la stampa (La Busa, ndr) — scrive Bresciani — portando all'attenzione di tutti una situazione che si trascinava da troppo tempo nel silenzio generale. Rimango sinceramente basita nel vedere che, invece di affrontare il tema con buon senso e rispetto, si risponde con un esposto formale contro l'amministrazione.” Una reazione che la consigliera definisce “sproporzionata, fuori luogo e lontana dalla realtà quotidiana che viviamo noi cittadini.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti – www.coordinamentocamperisti.it – www.incamper.org precisa quanto segue.

Il nostro esposto, scaricabile aprendo

https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti/Comune_Arco.pdf è stato diretto a garantire la tutela della salute e dei beni dei cittadini e di tutti coloro che arrivano nel Comune di Arco come prevedono le norme in vigore dal 1992 riguardo alla Protezione Civile. Pertanto, il definirlo da parte della Bresciani “sproporzionato e fuori luogo dalla realtà” rivela una ignoranza delle leggi in vigore e della loro applicazione e della tutela dei vivi che sono nel territorio.

Stefania Bresciani dichiara

UN PARCHEGGIO CHE NON È PIÙ TALE.

Il cuore del problema resta sempre lo stesso: un luogo di raccoglimento trasformato, di fatto, in un'area sosta camper priva di regole e controlli. Con immagini — testimoniate dalla stessa Bresciani — che parlano da sole: “La mattina presto e la sera tardi si vedono persone appena sveglie, in abiti intimi, che usano i servizi igienici del cimitero come se fossero quelli di un'area attrezzata, fanno colazione all'aperto, gonfiano biciclette e, nei casi peggiori, scaricano acque sotto i cipressi. E a chi le suggerisce di documentare il tutto con foto o chiamare i vigili, Bresciani risponde con fermezza: “Ma davvero pensiamo che sia normale che una cittadina debba documentare con fotografie scene irrispettose in un luogo sacro, e magari poi sentirsi anche accusata per averlo fatto? Chi denuncia non deve diventare il problema.”

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti – www.coordinamentocamperisti.it – www.incamper.org precisa quanto segue.

Anche in questo caso la Bresciani confonde il parcheggiare di qualsiasi veicolo con le azioni esterne al veicolo che possono essere aver parcheggiato qualsiasi veicolo. Inoltre, perché essendo dotata come tutti di un cellulare, non ha fotografato e consegnato le immagini che riguardavano, come dichiara “lo scarico di acque sotto i cipressi” visto che le autocaravan hanno una targa e la giusta sanzione per uno scarico in violazione di legge può essergli inviata a casa? Allora è un sentito dire oppure è lei che ha visto? Inoltre, il dovere civico è quello di segnalare le violazioni di legge alla Polizia Municipale e, se un cittadino vuole rimanere anonimo, quanto meno deve telefonare alla Polizia Municipale per farli arrivare sul posto.

Stefania Bresciani dichiara

UNA QUESTIONE CULTURALE, NON BUROCRATICA

L'associazione camperisti ha contestato la narrazione parlando di “presenza minima” di mezzi e lamentando addirittura la mancanza, sul sito comunale, del piano di protezione civile, richiamando implicazioni formali e giuridiche. Ma per Bresciani la questione è profondamente umana: “Il punto non è l'assenza di un link sul sito comunale. Il punto è che manca educazione, manca coscienza civica, manca buon senso. Io non sono contraria ai camper o al turismo itinerante – anzi, può essere una risorsa – ma deve avvenire nel rispetto delle regole e dei luoghi. E qui, il rispetto non c'è.”

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti – www.coordinamentocamperisti.it – www.incamper.org precisa quanto segue.

Anche in questo caso la Bresciani che si basa sul “sentito dire” non ha avuto il tempo di recarsi sul posto per verificare la situazione ma, addirittura, le foto pubblicate testimoniano che il sostare delle autocaravan avviene in numero esiguo e nel rispetto del Codice della Strada, quindi, un provvedimento del Comune teso a limitare o vietare la sosta alle autocaravan è in violazione di legge.

Stefania Bresciani dichiara

Una lezione civica per tutti. Il messaggio finale di Stefania Bresciani è chiaro, limpido, e va oltre il caso specifico: “Non si possono pretendere diritti se prima non si è capaci di rispettare quelli degli altri. E il diritto al raccoglimento e alla dignità in un cimitero viene prima di ogni altra cosa.” La convivenza tra cittadini e turisti è possibile. Ma solo se basata su regole condivise, consapevolezza e rispetto. Arco, ancora una volta, si ritrova al centro di un tema che riguarda tutte le comunità del nostro tempo: come vivere insieme, senza calpestare il significato dei luoghi e delle persone.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti – www.coordinamentocamperisti.it – www.incamper.org precisa quanto segue.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, dal 1985 a oggi ha partecipato alla formazione delle leggi riguardo alla regolamentazione della circolazione e sosta delle autocaravan, allo sviluppo del turismo e alla tutela del territorio, fatti testimoniati dall'iter parlamentare che ha approvato la Legge 336 del 1991 e poi del suo inserimento nel 1992 nel Nuovo Codice della Strada. Non solo, negli anni è intervenuta portando in giudizio (solo ai TAR 26 ricorsi accolti annullando all'origine i provvedimenti emanati da un Comune in violazione di legge riguardo alle limitazioni alla circolazione e sosta delle autocaravan) nonché partecipando a tavoli di lavoro a livello nazionale, regionale e comunale per lo sviluppo del turismo nel rispetto del territorio e dei diritti di ogni cittadino.

L'AMMINISTRAZIONE FIORIO: ORA SERVONO FATTI.

La questione è ormai diventata uno dei primi banchi di prova della nuova giunta guidata da Arianna Fiorio, che ha già avviato — secondo Bresciani — un percorso di ascolto e intervento, “non solo in quell'area ma anche in altri punti critici del territorio”. La speranza è che alle parole seguano i provvedimenti concreti: regolamenti applicati, controlli garantiti, cartelli installati. Perché il rispetto non si proclama, si costruisce con le azioni.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti – www.coordinamentocamperisti.it – www.incamper.org precisa quanto segue.

Confidiamo che l'Amministrazione Comunale attivi la dovuta fase istruttoria basata su fatti e documenti oggettivi e non sui “sentito dire” della Bresciani, e nel frattempo utilizzare le norme in vigore per sanzionare chiunque le violi, a prescindere dal luogo o dal veicolo che utilizza. Nel frattempo, al fine di mettersi al riparo da ogni gravosa conseguenza civile e penale in caso di emergenze con morti-feriti-danni ai beni pubblici e privati, di dare la priorità all'inserimento del Piano Comunale di Protezione Civile, aggiornato, nella home page del sito web del Comune. Ovviamente l'**Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti**, come sempre è pronta a collaborare gratuitamente con il Comune anche in tavoli tecnici in teleconferenza.

..... fine del testo

Grazie per l'attenzione e a leggervi.

In fede, Isabella Cocolo, *Presidente della*



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COORDINAMENTO
CAMPERISTI**

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org
50125 FIRENZE via di San Niccolò 21 055 2469343 - 328 8169174
ancc@pec.coordinamentocamperisti.it info@coordinamentocamperisti.it

Premesso che tutti possono sbagliare, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, in presenza di discriminazione diretta alla circolazione e sosta delle autocaravan, invia sempre un'istanza al Comune chiedendo prima copia dei provvedimenti e poi invia un'istanza per rispettare tempestivamente la legge, revocando in autotutela i provvedimenti relativi nonché scusarsi pubblicamente per l'errore commesso che ha creato stress, perdite di tempo e denaro ai cittadini e alla Pubblica Amministrazione. In sintesi, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** confida sempre che il Comune, imitando gli esempi positivi di tanti altri Sindaci che hanno emanato atti per impedire o limitare la circolazione e sosta delle sole autocaravan, poi hanno correttamente revocato gli atti in autotutela, evitando:

1. **oneri a carico dell'APPARATO DELLA GIUSTIZIA, perché**, già in criticità per l'esiguo personale, è destinatario di un aumento del lavoro che attiva stress agli addetti e determina criticità sociali comportando l'aumento della lunghezza dei processi. Un carico di lavoro che non deve attivarsi stante le leggi in vigore dal 1991 con la Legge n. 336, il Nuovo Codice della Strada in vigore dal 1992 e i ricorsi presentati dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** negli anni accolti dai Prefetti e dai giudici in ogni ordine e grado, in particolare nelle decine di sentenze dei Tribunali amministrativi;
2. **oneri a carico dei CITTADINI ITALIANI e dei TURISTI STRANIERI, perché** non hanno potuto fruire del territorio; hanno subito uno stress nel vedersi rifiutati; hanno dovuto cambiare l'itinerario per trovare una nuova destinazione per le loro vacanze spendendo soldi in carburante e consumo del veicolo, inquinando perché ogni chilometro in più percorso partecipa all'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua (*sommati sono decine di migliaia di chilometri che dovevano e potevano essere evitati*) nonché rischiare di essere coinvolti in incidenti stradali;
3. **oneri a carico dei CITTADINI RESIDENTI, perché**, come lo testimoniano fatti accaduti, hanno subito uno stress nell'essere CONVOCATI dal Sindaco con un'affissione sui parabrezza che faceva pensare a chi passava chissà che cosa, tipo .. veicolo sequestrato .. multato .. eccetera. Cittadini che subiscono la perdita di decine di migliaia di euro (per l'acquisto, l'installazione, disinstallazione e smaltimento delle segnaletiche stradali verticali, sbarre limitatrici per altezza, fogli di convocazione eccetera) che dovevano invece essere utilizzati per aiutare i concittadini colpiti da criticità sociali. Cittadini che subiscono il danno relativo all'utilizzo del tempo dei dipendenti comunali per ordinare stampati, stocarli nei magazzini, distribuirli nonché redigere avvisi, verbali, notifiche, partecipare a udienze in tribunali, redigere riscontri alle istanze, affiggere sui parabrezza le CONVOCAZIONI: tempo che doveva essere dedicato a intervenire per verificare e segnalare le insidie stradali da eliminare, contrastare la vendita di merce rubata o contraffatta, pattugliare i giardini e i parchi, garantendo la sicurezza dei cittadini. Cittadini che perdono gli introiti e i positivi rapporti sociali attivati dalle presenze dei turisti che praticano il turismo in autocaravan apportatore di sviluppo socioeconomico e dei loro amici che, ricevuto notizia di come sono trattati i turisti, evitano di visitare detto Comune;
4. **oneri a carico del GOVERNO, perché** è percepito come il primo responsabile non avendo recepito le modifiche al Codice della Strada ripetutamente presentate e sollecitate dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** al fine di sanzionare immediatamente quei Comuni che, per interessi locali o personali hanno violato la Legge 336 del 1991 e poi violare quanto sancito nel Codice della Strada a partire dal 1992 riguardo alla circolazione e sosta delle autocaravan. In pratica, un Governo che non interviene per eliminare l'eccesso di libertà consentito ai 7.896 sindaci italiani a causa della eliminazione dei *COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO SUGLI ATTI* che con il loro lavoro impedivano l'emanazione di atti in violazione di legge. Un eccesso di libertà, per fare un esempio recente, di un sindaco che vuole vietare ai cittadini di esporre bandiere alle finestre;
5. **oneri a carico dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI, perché** si trova costretta a presentare ricorsi, spendendo migliaia di euro che non sono rimborsati quando i ricorsi sono accolti perché sono previsti dalle leggi dei tariffari che non corrispondono ai costi reali che comporta il ricorrere all'apparato della Giustizia. Un sistema studiato dall'altro secolo e mantenuto oggi per impedire al cittadino di far valere un suo diritto, specialmente contro chi ha eletto o paga per amministrare i beni pubblici.

Grazie agli associati e al volontariato, a seguire elenchiamo in modo sintetico ma significativo, una parte delle azioni attivate dalla



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COORDINAMENTO
CAMPERISTI**

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21
ancc@pec.coordinamentocamperisti.it
IBAN IT11D0303202805010000091123

055 2469343 - 328 8169174
info@coordinamentocamperisti.it
codice fiscale 92097020348

dal 9 ottobre 2024 al 9 ottobre 2025

I SUCCESSI CONSEGUITI

Nei T.A.R.

Nei tribunali che si occupano di questioni legate all'amministrazione pubblica siamo a 26 ricorsi presentati direttamente o supportati dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** che sono stati accolti con sentenze che hanno costituito una giurisprudenza granitica riguardo ai diritti alla circolazione e sosta delle autocaravan.

Comune di ERCOLANO (NA)

A seguito delle azioni intraprese dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, il Comune di Ercolano ha ridotto nei limiti di legge le tariffe per la sosta in autocaravan nell'area B dei parcheggi Vesuvio. In particolare, con deliberazione di Giunta n. 23 del 21 marzo 2025, è stata prevista la tariffa unica di euro 7,00 per tutti gli autoveicoli di categoria M1 aventi 8 posti al massimo a fronte di quelle previste in precedenza di euro 18,00 per autocaravan ed euro 6,00 per autovetture.

Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO (SS)

A seguito delle azioni intraprese dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, il Comune di Loiri Porto San Paolo ha modificato la delibera di Giunta n. 144 del 2023 nella parte in cui prevedeva la tariffa per la sosta a pagamento delle autocaravan in violazione dell'art. 185, comma 3 del Codice della Strada.

Comune di MALBORGHETTO VALBRUNA (UD)

A seguito della notifica del ricorso al TAR dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, il Comune di Malborghetto Valbruna (UD) ha emanato la deliberazione di Giunta n. 21 del 28 febbraio 2025 con la quale si prevede la tariffa per la sosta in autocaravan nei parcheggi della Val Saisera in conformità all'articolo 185, comma 3 del Codice della Strada. In applicazione della nuova deliberazione, la tariffa per la sosta giornaliera in autocaravan sarà di 7,50 euro anziché 15,00 euro come previsto in precedenza.

Comune di PEIO (TN)

Anche a seguito delle azioni intraprese dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, il Comune di Peio (TN) ha previsto tariffe per la sosta a pagamento delle autocaravan nel parcheggio in via Fontanino a Peio Fonti nei limiti previsti dall'art. 185, comma 3 del Codice della Strada.

Comune di PREDAZZO (TN)

Con sentenza del 18 giugno 2025 il Giudice di Pace di Cavalese (TN) ha accolto il ricorso presentato nell'interesse di un associato sanzionato dal Comune di Predazzo per asserita violazione di un segnale che riservava alle sole autovetture la sosta in via Colonello Barbieri.

Comune di RODI GARGANICO (FG)

Con sentenza del 17 settembre 2025 il Giudice di pace di Rodi Garganico ha accolto l'ennesimo ricorso presentato nell'interesse di un associato sanzionato dall'omonimo Comune per asserita violazione del divieto di transito alle autocaravan in corso Madonna della Libera.

Comune di SAURIS (UD)

Revocato il divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio

A seguito delle azioni intraprese dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, con ordinanza n. 465/2024 del 24 dicembre 2024 la Comunità di montagna della Carnia di cui fa parte il Comune di Sauris (UD) ha revocato l'ordinanza sindacale n. 5 del 2005 istitutiva del divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio comunale di Sauris.

Comune di SELVA DI VAL GARDENA (BZ)

A seguito delle azioni intraprese dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, con ordinanza n. 13 del 28 ottobre 2024 il Comune di Selva di Val Gardena ha revocato il divieto di sosta alle autocaravan istituito nei parcheggi in località Isgla, Taiadices e Streda Val con ordinanza n. 3 del 2010.

Comune di TARVISIO (UD)

A seguito delle azioni intraprese dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, il Comune di Tarvisio ha disposto la modifica delle tariffe per la sosta a pagamento delle autocaravan in conformità all'art. 185, comma 3 del Codice della Strada.

Comune di ULTIMO (BZ)


Illegittimo il divieto di sosta notturno in località Pracupola

A seguito delle azioni intraprese dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, con nota del 20 novembre 2024 il Comune di Ultimo (BZ) ha reso noto che la segnaletica di divieto di sosta alle autocaravan dalle ore 20.00 alle ore 6.00 nel parcheggio Schwemmalm in località Pracupola non è stata autorizzata dall'amministrazione comunale e sarà pertanto rimossa.

PIÙ ASSOCIATI = PIÙ FORZA

Il numero **222**, con l'elenco sintetico delle azioni attivate nel 2023-2024, è scaricabile aprendo www.incamper.org

in CAMPER



pubblicata con il contributo di **222** luglio-agosto 2024 www.incamper.org

